



COMUNE DI SAN
MARCO IN LAMIS



REGIONE PUGLIA

PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DI POTENZA PARI A 20 MW_p E RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO "SAN MARCO" UBICATO IN AGRO DEL COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS (FG)

ELABORATO:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PUG

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello Prog.	Codice Rintracciabilità	Tipo Doc.	Sez. Elaborato	N° Foglio	Tot. Fogli	N° Elaborato	DATA	SCALA
DEF	202001313	EG	03	1	157	EG_03.04.01	Agosto 2021	-:-

REVISIONI

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTAZIONE



MAYA ENGINEERING SRLS
C.F./P.IVA 08365980724
Dott. Ing. Vito Calio
Amministratore Unico
4, Via San Girolamo
70017 Putignano (BA)
M.: +39 328 4819015
E.: v.calio@maya-eng.com
PEC: vito.calio@ingpec.eu

MAYA ENGINEERING SRLS
4, Via San Girolamo
70017 Putignano (BA)
C.F./P.IVA 08365980724

(TIMBRO E FIRMA)

TECNICO SPECIALISTA

Dott. Ing. Vito Calio
4, Via San Girolamo
70017 Putignano (BA)
M.: + 39 328 4819015
E.: v.calio@maya-eng.com



(TIMBRO E FIRMA)

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

RICHIEDENTE

AMBRA SOLARE 11 Srl

Via Tevere, 41
00187 - Rome (RM)
P.IVA 15946131008

(TIMBRO E FIRMA PER BENESTARE)

P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE
artt. 8 - 9 - 11 della Legge Regionale n°20 del 27-7-2001



COMUNE DI
SAN MARCO IN LAMIS
Assessorato all'Urbanistica

SINDACO:
On. Angelo Cera

ASSESSORE:
prof. L. Palumbo

FATIGATO ASSOCIATI
Architettura e Urbanistica
arch. Pietro Fatigato
arch. Orfina F. Fatigato

Collaboratore:
arch. Francesco Pirulli

CONSULENZE DI SETTORE

Geologico
dott. geol. Leonardo Turco

Forestale
dott. Mariano Starace

RUP:
ing. T. D. Mendolicchio

E.1/bis

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PUG/S
PUG/P

INDICE

Parte I	STRUTTURA DEL PUG	pag. 3
Parte II	PREVISIONI STRUTTURALI	pag. 4
Parte III	PREVISIONI PROGRAMMATICHE	pag. 90
Allegato A	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI BACINO – STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DELL'AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA (2005)	
Allegato B	ATTO DI INDIRIZZO DELL'AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TERRITORI A RISCHIO CAVITA'	
Allegato C	TIPI EDILIZI DELLA BONIFICA –P.T.C.P	

Parte I STRUTTURA DEL PUG

Indice

Titolo I Struttura del PUG	pag. 3
Capo I Struttura ed elaborati del PUG	pag. 3
Art. 1 Struttura del PUG	pag. 3
Art. 2 Elaborati comuni del PUG/S e del PUG/P	pag. 3

Parte I - STRUTTURA DEL PUG

Titolo I Struttura del PUG

Capo I Struttura ed elaborati del PUG/S

Art. 1/S Struttura del PUG

- 1.01 Il Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di San Marco in Lamis ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della legge regionale 20/2001 (LR) e del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) "indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)" approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con deliberazione del 03 agosto 2007, pubblicato sul BURP N°120/2007, si articola in "previsioni strutturali" (PUG/S) e "previsioni programmatiche" (PUG/P).

Art. 2/S Elaborati comuni del PUG/S e del PUG/P

- 2.01 Gli elaborati del PUG comuni alle "previsioni strutturali" (PUG/S) e alle "previsioni programmatiche" (PUG/P) sono:
- E1-Relazione
- E2/bis-Norme Tecniche di Attuazione
- 2.02 Entrambi gli elaborati citati al precedente punto comprendono una parte dedicata alle "previsioni strutturali" e una parte dedicata alle "previsioni programmatiche". I Contesti Rurali sono rappresentati esclusivamente negli elaborati grafici del PUG/S e sono da intendersi rappresentati allo stesso modo nel PUG/P.
- 2.03 Le eventuali varianti al PUG/S o al PUG/P seguiranno le disposizioni previste dalla LR n°20/2001 per le due rispettive tipologie di previsione.

INDICE

Parte II Previsioni Strutturali

Titolo I Generalità

Capo I Oggetto ed elaborati del PUG

Art. 1bis/S Contenuti del PUG/S	pag. 7
Art. 2bis/S Elenco degli elaborati	pag. 7

Capo II Criteri generali relativi agli interventi

Art. 3/S Interventi edilizi diretti e interventi urbanistici preventivi	pag. 10
Art. 4/S Categorie d'intervento edilizio - urbanistico	pag. 10

Capo III Definizioni e Indici

Art. 4 bis/S Definizioni urbanistiche e edilizie	pag. 14
Art. 4 ter/S Indici e parametri	pag. 20

Capo IV Criteri generali relativi alle destinazioni d'uso

Art. 5/S Criteri generali relativi alle destinazioni d'uso e ai relativi cambi	pag. 24
Art. 5bis/S Dotazioni minime di parcheggi pubblici e privati	pag. 25

Capo V Attuazione e gestione del PUG

Art. 6/S Interventi di compensazione	pag. 27
Art. 7/S Criteri generali della perequazione urbanistica	pag. 27

Capo VI Articolazione del PUG/S

Art. 8/S Invarianti e Contesti	pag. 29
--------------------------------	---------

Titolo II Invarianti

Capo I Invarianti Strutturali

Art. 9/S Invarianti strutturali a prevalente valore paesistico - ambientale	pag. 30
Art. 10/S Invarianti strutturali a prevalente valore storico - culturale	pag. 36
Art. 11 Unità strutturali del paesaggio	pag. 40

Capo II Invarianti Infrastrutturali

Art. 12/S Viabilità e fasce di rispetto	pag. 42
Art. 13/S Ambito per Polo di scambio con Stazione autobus	pag. 42
Art. 14/S Viabilità, Ferrovie e fasce di rispetto	pag. 42
Art. 15/S Infrastrutture e attrezzature tecnologiche	pag. 43
Art. 16/S Reti energetiche e fasce di rispetto	pag. 43

Art. 17/S Limitazioni aeronautiche	pag. 44
Art. 18/S Rete fognaria e impianti di depurazione	pag. 45
Art. 19/S Cimitero e fascia di rispetto cimiteriale	pag. 46

Titolo III Contesti territoriali

Capo I Contesti territoriali

Art. 20/S Contesti territoriali	pag. 48
---------------------------------	---------

Capo II Contesti territoriali esistenti

Art. 21/S Contesto urbano consolidato del Nucleo originario del Centro Antico da tutelare	pag. 48
Art. 22/S Contesto urbano consolidato della prima espansione storica ad impianto "fusiforme" da tutelare	pag. 49
Art. 23/S Contesto urbano consolidato della seconda espansione storica da tutelare	pag. 49
Art. 24/S Contesto urbano consolidato ad alta densità organizzato per isolati	pag. 52
Art. 25/S Contesti urbani consolidati e da consolidare con edilizia indipendente dai confini degli isolati	pag. 52
Art. 26/S Contesti urbani da consolidare in base agli Strumenti Urbanistici Esecutivi vigenti	pag. 54
Art. 27/S Contesti consolidati per attività	pag. 54
Art. 28/S Contesti consolidati per attività e residenze turistiche	pag. 54
Art. 29/S Contesti da consolidare per attività	pag. 55
Art. 30/S Contesti da consolidare per attività e residenze turistiche in base agli Strumenti Urbanistici Esecutivi vigenti	pag. 56
Art. 31/S Contesti urbani consolidati per verde e servizi pubblici a standard di quartiere	pag. 56
Art. 32/S Contesti urbani consolidati per servizi pubblici e standard Urbani	pag. 57
Art. 33/S Contesti urbani consolidati per servizi pubblici e privati non computabili come standard	pag. 57
Art. 34/S Contesto consolidato con vincolo militare	pag. 58

Capo III Contesti territoriali della trasformazione

Art. 35/S Contesti urbani residenziali integrati di nuovo impianto	pag. 59
Art. 36/S Contesti urbani per attività di nuovo impianto	pag. 61
Art. 37/S Contesti urbani per attività turistiche di nuovo impianto	pag. 64
Art. 38/S Contesti periferici e marginali da ristrutturare e riqualificare	pag. 65
Art. 39/S Contesti per Servizi pubblici e privati non computabili come standard	pag. 70
Art. 40/S Contesti per servizi pubblici di nuovo impianto di interesse Territoriale	pag. 71
Art. 41/S Contesti per verde attrezzato di rispetto stradale	pag. 72

Art. 42/S Contesti per verde e servizi pubblici e standard Urbano	pag. 72
Art. 43/S Aree per attività estrattive disciplinate dal PRAE	pag. 73
Art. 44/S Aree e Siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili	pag. 73

Capo IV Contesti rurali

Art. 45/S Contesti a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare	pag. 75
Art. 46/S Contesti a prevalente valore ambientale e paesaggistico	pag. 77
Art. 47/S Contesto del Corridoio ecologico del Candelaro - PTCP	pag. 78
Art. 48/S Contesto multifunzionale rurale periurbano da riqualificare e valorizzare	pag. 81
Art. 49/S Contesto rurale periurbano da tutelare e valorizzare come Parco Agricolo Urbano	pag. 81
Art. 50/S Insediamenti sparsi a prevalente valore ambientale e paesaggistico, storico e culturale	pag. 83
Art. 51/S Gestione del patrimonio edilizio esistente	pag. 84
Art. 52/S Disposizione di carattere generale per tutti i contesti rurali	pag. 86
Art. 52 bis/S Accorpamenti	pag. 87

Titolo IV Integrità fisica del territorio - PTCP

Art. 53/S Ulteriori aree a potenziale rischio idraulico individuate dal PTCP	pag. 89
Art. 54/S Rischio sismico	pag. 90
Art. 55/S Vulnerabilità degli acquiferi	pag. 91

Titolo V/Pr Sistema delle Qualità -PTCP

Art. 56/S Rete ecologica Provinciale	pag. 94
Art. 57/S Rete dei beni culturali e delle infrastrutture per la fruizione collettiva	pag. 94
Art. 58/S Salvaguardia e norme transitorie	pag. 95

Parte II - PREVISIONI STRUTTURALI

Titolo I Generalità

Capo I Oggetto ed elaborati del PUG/S

Art. 1bis/S Contenuti del PUG/S

- 1bis.01 Il Piano Urbanistico Generale "previsioni strutturali" (PUG/S) del Comune di San Marco in Lamis, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della legge regionale 20/2001 (LR) e del Documento Regionale di Assetto Regionale (DRAG) "indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)" approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1328 del 03 agosto 2007, pubblicato sul BURP N°120/2007:
- persegue l'obiettivo della sostenibilità ambientale e territoriale, della salvaguardia e della tutela ambientale, della tutela e della valorizzazione delle invarianti strutturali e infrastrutturali
 - indica le grandi scelte di assetto di medio e lungo periodo del territorio comunale
 - detta gli indirizzi per le "previsioni programmatiche" (PUG/P) e per la pianificazione attuativa
 - detta i criteri generali della perequazione urbanistica come modalità ordinaria di attuazione del piano.
- 1bis.02 Le previsioni del PUG/S hanno solo valore indicativo e non conformativo dei diritti proprietari, ad eccezione delle aree soggette a vincoli ricognitivi di carattere ambientale e paesaggistico (invarianti strutturali), nonché di quelle soggette a vincoli specifici funzionali a determinate infrastrutture e attrezzature (invarianti infrastrutturali); in tali aree si applicano le norme e le disposizioni delle leggi nazionali e regionali di riferimento.

Art. 2bis/S Elenco degli elaborati

- 2bis.01 Gli elaborati del PUG/S comprendono elaborati costituenti i cosiddetti quadri conoscitivi ed elaborati progettuali.
- 2bis.02 Gli elaborati costituenti i quadri conoscitivi ed interpretativi alla base del PUG/S - che integrano quelli già allegati al Documento Programmatico Preliminare approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 8.06.08 - sono:

Relazione illustrativa PUG/S e PUG/P

A- Quadri conoscitivi – Sistema delle conoscenze

- A.1** **Sistema territoriale d'area vasta**
 - A.1.1** Inquadramento territoriale a scala provinciale
 - A.1.2** Inquadramento territoriale nella macro area del Gargano
 - A.1.2.a Vincoli ambientali
 - A.1.2.b Vincoli paesaggistici
 - A.1.2.c Vincoli idrogeologici
 - A.1.2.d Vulnerabilità degli acquiferi
 - A.1.2.e Assetto territoriale P.T.C.P.
 - A.1.2.f Sistema della qualità da P.T.C.P.
 - A.1.2.g Sistema insediativo e mobilità da P.T.C.P.
- A.2** **Sistema territoriale locale**
 - A.2.1** Risorse ambientali
 - A.2.1.1.(a + b) Integrità fisica
 - A.2.1.2.(a + b) Desertificazione
 - A.2.1.3.(a + b) Aree di interesse ambientale
 - A.2.2** Risorse paesaggistiche
 - A.2.2.(a + b) Risorse paesaggistiche
 - A.2.3** Risorse rurali
 - A.2.3.(a + b) Risorse rurali
 - A.2.4** Risorse infrastrutturali
 - A.2.4.(a + b) Territorio comunale
 - A.2.5** Studio geologico
 - A.2.5.1 Relazione Geologica
 - A.2.5.2 Carta Altimetrica
 - A.2.5.3 Carta delle Pendenza
 - A.2.5.4 Carta Geolitologica
 - A.2.5.5 Carta Geomorfologica
 - A.2.5.6 Carta del Reticolo Idrografico e del Vincolo Idrogeologico
 - A.2.5.7 Carta della Pericolosità Sismica
 - A.2.5.8 Carta della Pericolosità Idraulica e Geomorfologica
 - A.2.6** Bilancio della pianificazione vigente

B - Quadri interpretativi

- B.1** B.1 (a + b)/bis Carta delle invarianti strutturali
- B.2** Contesti
 - B.2.1.(a + b)/bis Contesti rurali
 - B.2.2. Contesti urbani esistenti

2.02 Gli elaborati progettuali del PUG/S sono:

**Adeguamenti al PUTT/P
Ambiti territoriali distinti**

C.1.1.1. (a+b)/bis	Sistema della copertura botanico ve-getazionale, colturale e della poten-zialità faunistica	1:20.000
C.1.1.1.1 (a+b+c+d+e+f+g)/bis	Sistema della copertura botanico ve-getazionale, colturale e della poten-zialità faunistica - catastale	1:10.000
C.1.1.2. (a+b)/bis	Sistema dell'assetto geologico, geo-morfologico, idrogeologico	1:20.000
C.1.1.2.1 (a+b+c+d+e+f+g)/bis	Sistema dell'assetto geologico, geo-morfologico, idrogeologico - catastale	1:10.000
C.1.1.3.1. (a+b)/bis	Sistema della della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa	1:20.000
C.1.1.3.2/bis	Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa - Usi Civici	1:20.000
C.1.1.3.3/bis	Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa - Stralci catastali -	1:5.000

Ambiti territoriali estesi

C.1.2. (a+b)/bis ATE 1:20.000

Piano urbanistico generale / parte strutturale (PUG/S)

C.2. (1-2-3-4-5-6-7)/bis Territorio Comunale 1:10.000

C.2.8/bis Centro urbano e Borgo Celano 1:5.000

C.3 Rapporto ambientale

C.4 Aree e siti non idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da FFR

E.1/bis Norme Tecniche di Attuazione PUG/S

Capo II Criteri generali relativi agli interventi

Art. 3/S

Interventi edilizi diretti e interventi urbanistici preventivi

- 3.01 Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche indicate dal PUG/S e normate dalle NTA/S e NTA/P si distinguono in interventi edilizi diretti e interventi urbanistici preventivi.
- 3.02 Per interventi edilizi diretti si intendono quelli realizzabili senza titolo abilitativo, ovvero sulla base del titolo abilitativo richiesto dalla normativa regionale e statale, il cui rilascio non è subordinato alla formazione di un Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) di cui all'Art. 15 della LR. n°20/2001. Al fine della realizzazione di infrastrutture e opere di urbanizzazione mancanti, il titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione o di un impegno unilaterale da parte del richiedente.
- 3.03 Per interventi urbanistici preventivi si intendono quelli subordinati all'approvazione di un PUE di iniziativa pubblica, privata o mista. Tra i PUE sono compresi anche i "programmi complessi", come indicato dall'art. 15 della LR. n°20/2001.
- 3.04 L'intervento edilizio diretto si applica, di norma, nei Contesti di cui al successivo Titolo III, Capo II e Capo IV, mentre l'intervento urbanistico preventivo si applica, di norma, nei Contesti di cui al successivo Titolo III, Capo III.
- 3.05 I piani comunali di settore relativi alle tematiche aria, rumore, mobilità, traffico, colore, orari, energia, nelle parti aventi implicazioni urbanistiche integrano ed eventualmente modificano il PUG/S secondo le modalità e con le caratteristiche ad essi attribuite dalla specifica normativa.

Art. 4/ S

Categorie d'intervento edilizio - urbanistico

- 4.01 Le categorie d'intervento edilizio – urbanistico, oggetto anche di specifiche e dettagliate definizioni e norme del Regolamento Edilizio, sono le seguenti:

- **Recupero edilizio:**

1 - Manutenzione

- a) - Manutenzione ordinaria **(MO)**
- b) - Manutenzione straordinaria **(MS)**

2 - Interventi di recupero per Conservazione (RpC)

- a) - Restauro scientifico
- b) - Restauro e risanamento conservativo **(RC)**
 - b1 - Riquilificazione e ricomposizione tipologica

- b2 - Ripristino tipologico
- b3 - Miglioramento e adeguamento antisismico
- c) - Cambio della destinazione d'uso
- d) - Recupero per conservazione dei giardini e siti storici

3 - **Interventi di recupero per Trasformazione (RpT)**

- a) - Ristrutturazione edilizia **(RE)**
- b) - Opere interne
- c) - Adeguamento funzionale
- d) - Eliminazione delle barriere architettoniche
- e) - Installazione di impianti tecnologici
- f) - Realizzazione di parcheggi pertinenziali ad immobili esistenti
- g) - Demolizione e recupero del sedime

- **Nuova costruzione (NC):**

- a) - Interventi di nuova edificazione **(NE)**
- b) - Demolizione e ricostruzione **(DR)**
- c) - Ampliamento di edificio esistente **(AMP)**
- d) - Attrezzatura del territorio
- e) - Modificazione del suolo
- f) - Depositi a cielo aperto
- g) - Costruzioni temporanee
- h) - Arredo urbano
- i) - Allestimento del verde
- j) - Campi per attività sportive e ricreative
- k) - Recinzioni, passi carrai e rampe
- l) - Opere cimiteriali
- m) - Distribuzione automatica di carburante
- n) - Demolizione di rottami
- o) - Coltivazione di cave
- p) - Occupazione di suolo pubblico
- q) - Impianti di pubblicità o propaganda

- **Trasformazione urbanistica:**

- a) - Ristrutturazione urbanistica.

Qui di seguito si dettagliano gli interventi aventi implicazioni sulla normativa urbanistica oggetto delle presenti NTA, mentre per tutti i sopraelencati interventi si rinvia alle definizioni e alla relative norme del Regolamento edilizio.

- 4.02 Sono interventi di Manutenzione ordinaria **(MO)**, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera a) del DPR 380/01, gli interventi edilizi che riguardano

opere di riparazione, rinnovo e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

- 4.03 Sono interventi di Manutenzione straordinaria **(MS)**, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 380/01, gli interventi edilizi di rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché quelli finalizzati a realizzare e integrare servizi igienico - sanitari e tecnologici, senza modifiche dei volumi e delle superfici esistenti, nonché delle destinazioni d'uso.
- 4.04/mod Restauro e risanamento conservativo **(RC)**, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera c) del DPR 380/01, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'edificio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali dello stesso, ne consentano destinazioni d'uso compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'edificio stesso. Per gli interventi sui beni culturali di cui al Titolo I del D. Lgs. 42/04, si applica la definizione di Restauro scientifico di cui all'articolo 29 dello stesso provvedimento.
- 4.05 Sono interventi di Ristrutturazione edilizia **(RE)**, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/01, gli interventi edilizi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, superficie utile, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente. In relazione alla possibilità di variazione della Superficie utile lorda Sul si distinguono tre sottocategorie di RE:
- *Ristrutturazione edilizia senza aumento di Sul (RE1)*
 - *Ristrutturazione edilizia con aumento di Sul (RE2)*
 - *Demolizione e ricostruzione senza variazione di Sul, sagoma e area di sedime (RE3)*
- 4.06 Sono interventi di Demolizione senza ricostruzione **(D)** gli interventi edilizi finalizzati alla valorizzazione della qualità morfologica originaria degli edifici e degli spazi aperti, con l'eliminazione delle aggiunte successive prive di valore e incongruenti dal punto di vista tipologico.
- 4.07/mod Sono interventi di nuova costruzione **(NC)**, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e) del DPR 380/01, gli interventi di trasformazione edilizia e

urbanistica del territorio volta alla costruzione di singoli edifici o di insiemi degli stessi. Comprendono le seguenti categorie d'intervento:

- **DR** *Demolizione e ricostruzione di edifici*, esclusa la categoria RE3
- **AMP** *Ampliamento* di un edificio all'esterno della sagoma esistente o in altezza; comprendono anche la realizzazione di superfici pertinenziali
- **NE** *Nuova edificazione* di edifici su aree libere **o resesi libere per demolizione e recupero del sedime**, non rientrante nelle precedenti categorie.

4.08 Sono interventi di Trasformazione urbanistica (**TU**), ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera f) del DPR 380/01, gli interventi di sostituzione del tessuto urbano preesistente con un tessuto urbano di nuovo impianto. Sono inoltre interventi di Trasformazione urbanistica gli interventi di nuova edificazione su aree non edificate da urbanizzare.

Capo III Definizioni e Indici

Art. 4 bis/S Definizioni urbanistiche ed edilizie

- 4 bis.01 **Superficie territoriale St:** misura in mq la superficie di un'area la cui attuazione è subordinata a intervento urbanistico preventivo; oltre alle superfici fondiarie, essa comprende anche le aree destinate alla viabilità e alle attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale
- 4 bis.02 **Superficie fondiaria Sf:** misura in mq la superficie dell'area la cui attuazione è sottoposta a intervento diretto; essa comprende la sola area di pertinenza dell'edificio, corrispondente al lotto o all'appezzamento agricolo da asservire allo stesso.
- 4 bis.03 **Superficie coperta Sc:** misura in mq la superficie della proiezione orizzontale a terra del massimo perimetro esterno degli edifici, compresi i cavedi; sono esclusi dal computo della Sc i cortili, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aggettanti per non più di 2,00 m dal filo del fabbricato
- 4 bis.04 **Superficie di Compensazione SC:** misura in mq la superficie della cessione obbligatoria negli ambiti nei quali si applica la perequazione urbanistica. disciplinati dai relativi PUE; in tale superficie possono essere realizzate opere di urbanizzazione primaria e secondaria e interventi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS)
- 4 bis.05 **Superficie permeabile Sp:** misura la quota di Sf che deve essere conservata o resa permeabile in modo profondo alle acque, consistente in prato o sterrato non sovrastante piani interrati anche realizzati ai sensi della legge 122/89..
- 4 bis.06 **Superficie utile lorda Sul:** misura in mq la somma delle superfici lorde, comprese entro il filo esterno delle murature, di tutti i livelli fuori ed entro terra degli edifici. Dal computo della Sul è esclusa:
- la superficie dei vani corsa degli ascensori, dei vani scala e degli atri relativi ad edifici pluriappartamento
 - la superficie dei vani tecnici e degli impianti tecnologici al netto delle murature per le parti interne agli edifici e al lordo delle stesse per le parti emergenti dalla linea di gronda o dall'estradosso dell'ultimo solaio. Il vano tecnico va appositamente rappresentato in un progetto di dettaglio (costruttivo) degli impianti, che rappresenti gli effettivi ingombri delle apparecchiature e giustifichi, di conseguenza, le dimensioni dello stesso vano tecnico.

- gli spazi non interamente chiusi anche se coperti (quindi per almeno il 50% del perimetro aperto), quali logge, balconi, terrazzi coperti, altane, porticati, quando la superficie di tali spazi non superi il 40% della Sul complessiva
- la superficie dei soppalchi, quando non superino il 40% della Sul del locale soppalcato
- le superfici dei locali completamente interrati o emergenti non oltre m 0,80, misurati dalla quota del suolo al piede dell'edificio fino all'intradosso del primo solaio, qualora destinati a funzioni accessorie, quali locali tecnici, cantine, autorimesse, parcheggi. Tale superficie interrata non contribuisce al computo della Sul fino ad un massimo pari alla Sc

4 bis.07 **Numero dei piani P:** il numero di tutti i piani che contribuiscono a determinare la Sul; nelle presenti NTA, questa grandezza viene utilizzata per gli edifici residenziali di nuova edificazione.

Piano di un edificio è la porzione di spazio racchiusa tra due solai, delimitata in tutto o in parte da pareti perimetrali, o anche priva di pareti perimetrali; il solaio superiore può presentarsi piano, inclinato o voltato.

In base alla posizione che tale piano assume rispetto alla quota media del terreno esterno circostante sistemato, pavimentato o no, può essere definito come segue:

- Piano interrato, quello sottoposto al piano terra che non sia classificabile come piano seminterrato ai sensi del comma successivo;
- Piano seminterrato, quando l'intradosso del solaio superiore rimane in ogni punto ad una quota che non supera quella del terreno circostante per più di mt 0,80 e il suo pavimento rimane in ogni punto ad una quota inferiore a quella del terreno circostante per almeno 1.50 mt.;
- Piano terra, quando il suo pavimento rimane in ogni punto ad una quota che non supera quella del terreno circostante per più di mt. 0,80;
- Piani in elevazione: rialzato, primo, secondo, ecc., sono tutti gli altri piani dell'edificio, il cui pavimento si trova ad una quota superiore a quella del piano terra.
- Piano sottotetto, quando il suo solaio superiore è quello di copertura, inclinato o voltato, e la relativa altezza media interna risulta superiore o uguale a 2,40 mt.; esclusivamente nel caso di interventi di recupero a fini abitativi di sottotetti di edifici esistenti, ai sensi del punto c) del primo comma dell'art. 4 della LR n°33/07, l'altezza media interna non può essere inferiore a 2,20 mt.
- Piano sottotetto da considerare "volume tecnico", che non contribuisce, quindi, alla determinazione della Sul, quando il suo solaio superiore inclinato è quello di copertura e la altezza di colmo risulta inferiore o uguale a 2,00 mt..

4 bis.08 **Altezza dei fabbricati H:** l'altezza in metri misurata fra la quota di sistemazione del terreno e l'intradosso dell'ultimo solaio, quando il sottotetto con copertura inclinata o curva non supera l'altezza media interna di m 1,50. In caso di altezza media interna superiore a m 1,50, l'altezza del fabbricato è

misurata comprendendo l'ultimo solaio orizzontale più la media della copertura inclinata o curva. La quota di sistemazione del terreno corrisponde:

- alla quota media del marciapiede o della strada in mancanza di marciapiede per gli edifici allineati sul filo stradale
- alla quota media di sistemazione definitiva del terreno.

La quota media del terreno esterno, (sia esso pavimentato o meno), circostante un edificio, è la quota altimetrica media riferita allo sviluppo dell'intero perimetro di spicco dell'edificio stesso rispetto al terreno circostante.

Il suo calcolo, quando il terreno non è orizzontale, si effettua considerando la media aritmetica delle quote altimetriche, misurate negli spigoli del fabbricato

Ai fini dell'applicazione delle norme sui distacchi fra costruzioni e distanze minime, l'altezza degli edifici corrisponde alla altezza effettiva della parete fronteggiante l'edificio.

4 bis.09 ***Altezza interna del locale (AL) ed altezza media del locale (AmI)***

L'altezza interna del locale è la distanza netta tra il pavimento ed il soffitto, misurata senza tener conto delle travi principali, delle irregolarità e dei punti singolari.

Quando il soffitto del locale è inclinato o voltato, la misura media convenzionale di altezza del locale viene ricavata dal rapporto tra il volume netto interno del locale e la superficie del suo pavimento. Nel caso di copertura di tipo "shed" l'altezza media è definita come quota media dell'intradosso delle travi

L'altezza netta interna rappresenta la prestazione richiesta ai locali abitabili ai fini del soddisfacimento del requisito della disponibilità di spazi minimi, ed in particolare della rispondenza al D.M. 5/7/1975 per l'edilizia abitativa.

4 bis.10 ***Distanze:***

4 bis.10.1 - Le ***distanze tra fabbricati***, tra ***fabbricati e confini di proprietà*** e tra ***fabbricati e strade*** sono disciplinate dalle norme di cui al DM 1444/68. **Al fine dell'applicabilità di tali norme, viene di seguito riportata l'equiparazione tra le Zone di cui al DM 1444/68 ed i Contesti del PUG/S:**

<i>p.to 1) del primo comma dell'art. 9 del DM 1444/68</i>	
Zona A	Contesto urbano consolidato del Nucleo originario del Centro Antico
	Contesto urbano consolidato della prima espansione storica ad impianto "fusiforme" da tutelare

	Contesto urbano consolidato della seconda espansione storica da tutelare
<i>p.ti 3) del primo comma dell'art. 9 del DM 1444/68</i>	
Zona C	Contesti urbani da consolidare in base agli Strumenti Urbanistici Esecutivi vigenti
Zona C turistica a Borgo Celano	Contesti da consolidare per attività e residenze turistiche in base agli Strumenti Urbanistici Esecutivi vigenti
<i>p.to 2) del primo comma dell'art. 9 del DM 1444/68</i>	
Zona B	Contesto urbano consolidato ad alta densità organizzato per isolati
	Contesti urbani consolidati e da consolidare con edilizia indipendente dai confini degli isolati
Zona B turistica a Borgo Celano	Contesti consolidati per attività e residenze turistiche
Zona D	Contesto consolidato per attività
	Contesto da consolidare per attività
Zona F	Contesti urbani consolidati per servizi pubblici a standard urbani
Zona B	Contesti periferici e marginali da ristrutturare e riqualificare
Zona C	Contesti urbani residenziali integrati di nuovo impianto
Zona D	Contesti urbani per attività di nuovo impianto
Zona C	Contesti urbani per attività turistiche di nuovo impianto
Zona F	Contesti per verde e servizi pubblici a standard urbano
Zona E	Contesti a prevalente valore ambientale e paesaggistico
	Contesti a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare

4 bis.10.2 - ***Distanza di un edificio (D)***

La distanza di un edificio, da un altro edificio o da un confine considerato, è la misura, sul piano orizzontale, della congiungente i due punti più vicini, posti rispettivamente sul perimetro della superficie coperta dell'edificio stesso, e su quello della superficie coperta dell'altro edificio oppure sul confine considerato.

Nel caso di pareti prospicienti, la distanza è la misura minima relativa all'affaccio diretto della veduta più svantaggiata.

4 bis.10.3 - **Indice di visuale libera (VL)**

L'indice di visuale libera di un fronte edilizio, rispetto a un altro fronte o a un confine considerato, è il rapporto tra la distanza del fronte stesso e la sua altezza.

4 bis.10.4 - **Distanza da un confine di proprietà (D1)**

Per gli edifici esistenti e per le trasformazioni edilizie conservative, i valori delle distanze e della visuale libera da rispettare sono quelli preesistenti.

Negli interventi di nuova costruzione, ampliamenti e sopraelevazioni e negli interventi che comportano modifiche della sagoma di edifici esistenti, i valori da rispettare sono:

$D1 = \text{mt. } 5,00,$

$V.L. = 0,5.$

E' consentito l'attacco di un nuovo corpo di fabbrica ad uno esistente posto sul limite di confine di una diversa proprietà, anche quando non esistono altri diritti precostituiti od acquisiti particolari; l'estensione del nuovo corpo di fabbrica, in lunghezza ed in altezza non potrà eccedere quella del fabbricato esistente. Le eventuali eccedenze del nuovo corpo di fabbrica dovranno sottostare al criterio di visuale libera. Nel caso in cui il proprietario del nuovo edificio non intenda avvalersi della facoltà di attacco, l'edificio stesso dovrà osservare il criterio di visuale libera.

Non sono tenuti in considerazione al fine della misurazione della distanza dal confine i balconi aperti, privi di quinte laterali murarie che limitano la visuale, purchè l'aggetto degli stessi non superi 1/5 della visuale libera che compete alla parete che comprende i suddetti balconi.

Per costruzioni temporanee, per costruzioni di arredo urbano, per campi per attività sportive e ricreative e per costruzioni che si sviluppino solo al piano interrato, ed a condizione che questo sia completamente interrato rispetto al livello del confine, fatte salve distanze minori di edifici esistenti, ed a meno che non si costruisca in aderenza, la distanza può essere ridotta fino a:

$D1 = \text{mt. } 2,00$ nella generalità dei casi,

$D1 = \text{mt. } 0,50$ per rampe a cielo aperto.

E' consentito costruire a distanza dai confini inferiori a quelle indicate ai commi precedenti, ma pur sempre nel rispetto delle distanze tra edifici, in base ad un accordo, nelle forme di legge, con la proprietà confinante, registrato e trascritto nei registri immobiliari.

4 bis.10.5 - **Distanza da un confine di Contesto (D2)**

Il confine che si considera, ai fini della misura della distanza, è quello che delimita i Contesti Territoriali del PUG/S, equiparabili alle

zone territoriali omogenee disciplinate dalle norme di cui al DM 1444/68.

Per la distanza dal confine di zona ed il relativo indice di visuale libera, i valori da rispettare sono gli stessi stabiliti ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente Articolo; valori inferiori non sono mai ammessi.

4 bis.10.6 - ***Distanza da un altro edificio (D3)***

La distanza di volumi edilizi rispetto alle pareti finestrate non deve essere inferiore alla semisomma delle altezze delle pareti prospicienti e, comunque, non inferiore a mt.10.00.

Per pareti rettilinee cieche o su cui si aprano esclusivamente finestrate di locali definiti di categoria S sono consentite minori distanze, a condizione che ciascuna parete non intersechi i piani verticali portati dalle estremità della parete contrapposta ad un angolo di 45 gradi. Nel caso che tale condizione non sia verificata, le pareti dovranno essere poste ad una distanza non inferiore all'altezza della minore delle due

Negli interventi di nuova costruzione, quando due pareti prospicienti si fronteggiano per uno sviluppo maggiore o uguale a mt. 12,00, il valore da rispettare è la maggiore fra le distanze:

$D3 = \text{mt. } 10,00,$

$D3 = \text{altezza del fronte più alto.}$

Negli interventi di nuova costruzione, quando due pareti prospicienti si fronteggiano per uno sviluppo inferiore a mt. 12,00, i valori da rispettare sono:

$D3 = \text{mt. } 10,00,$

$V.L. = 0,5.$

Per gli edifici esistenti, per le trasformazioni edilizie conservative e per la ristrutturazione che non comporti modifiche della sagoma, i valori di distanza e visuale libera sono quelli preesistenti

Negli interventi di recupero che comportano modifiche della sagoma di edifici esistenti, i valori da rispettare per le parti modificate sono:

$D3 = \text{mt. } 10,00$

$V.L. = 0,5$ per pareti finestrate

Nel caso di fabbricato esistente, posto a una distanza dal proprio confine di proprietà inferiore a quella derivante dall'applicazione del criterio di visuale libera, un nuovo edificio che sorge sulla finitima proprietà potrà osservare il criterio della visuale libera solo per la distanza dal detto confine, senza cura della distanza dagli edifici. L'applicazione di tale facoltà è condizionata alla dimostrazione che il confine era preconstituito anteriormente al 28.4.1975.

In caso di intervento urbanistico preventivo, possono essere stabiliti limiti di distanza da un altro edificio diversi da quelli del presente articolo, ma solo con riferimento alla distanza tra edifici compresi nel relativo piano attuativo di dettaglio, e quindi interni al comparto attuativo.

4 bis.10.7 - **Riduzione delle distanze**

I valori minimi di distanza e di visuale libera di cui ai precedenti articoli, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere ridotti per la realizzazione di interventi minori rispondenti a criteri di pubblico interesse, quali:

- manufatti tecnologici di pubblica utilità, (cabine e centraline delle reti di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, telefono, ecc.);
- manufatti di pubblica utilità complementari al sistema della mobilità e dei percorsi, quali sovrappassi, sottopassi, rampe, scale, ecc.;
- allestimenti e strutture con funzione segnaletica e informativa, per la sicurezza pubblica e per la gestione dei pubblici servizi;
- vani ascensore, cavedi tecnologici, canne fumarie e di ventilazione, e simili adeguamenti tecnicamente indispensabili per il raggiungimento di prestazioni richieste da norme di legge o da requisiti cogenti del R.E.;
- adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, di riduzione dei rischi ambientali, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche;
- volumi tecnici contenenti esclusivamente apparecchiature ed impianti tecnologici, in generale;
- costruzioni temporanee ;
- opere di arredo urbano ;
- opere indispensabili per i fini della protezione civile.

Nel caso si tratti di attività caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, è richiesto il rispetto di eventuali prescrizioni espresse dall'A.U.S.L

Art. 4 ter/S Indici e parametri

- 4 ter.01 **Indice di edificabilità territoriale Et:** rappresenta la Superficie utile lorda Sul massima realizzabile per ogni mq di Superficie territoriale St
- 4 ter.02 **Indice di edificabilità fondiaria Ef:** rappresenta la Superficie utile lorda Sul massima realizzabile per ogni mq di Superficie fondiaria Sf
- 4 ter.03 **Indice di permeabilità Ip:** esprime in percentuale il rapporto minimo ammissibile tra Superficie permeabile Sp e Superficie fondiaria Sf.
- 4 ter.04 **Indice di copertura Ic:** esprime in percentuale il rapporto tra Superficie coperta Sc e Superficie fondiaria Sf di pertinenza dell'edificio.

4 ter.05 **Standards Sr** sono le quantità di aree da destinare a spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi così distinti nel D.M. 2/4/68 n° 1444:

a) ex art. 3 del D.M. 2/4/68 n° 1444

Aree per standard residenziali	Contesti urbani consolidati per servizi pubblici a standard di quartiere - Art. 31/S
---------------------------------------	---

I valori minimi degli standard residenziali minimi ex art. 3 del D.M. 2/4/68 n° 1444, corrispondenti all'indice volumetrico di 100 mc/ab, sono così tradotti da mq/ab a mq/mq Sul:

	D.M. 1444/68	N.T.A. PUG
- Istruzione	4.5 mq /ab	4.5 mq /33,3 mq Sul
- Attrezzature di inter. comune	2 mq/ab	2 mq/33,3 mq Sul
- Verde attrezz.	9 mq/ab	9 mq/33,3 mq Sul
- Parcheggi	2,5 mq /ab	2.5 mq /33,3 mq Sul

b) ex comma 5 dell'art. 3 del D.M. 2/4/68 n° 1444

Zona F	Contesti urbani consolidati per servizi pubblici a standard urbani - Art. 32/S
Zona F	Contesti per servizi pubblici di nuovo impianto d'interesse territoriale- Art. 40/S
Zona F	Contesti per verde e servizi pubblici a standard urbano - Art. 42/S

Al fine dell'applicazione del D.M. 2/4/68 n° 1444, valgono le seguenti equiparazioni:

ZONE OMOGENEE ex D.M. 2/4/68 n° 1444	CONTESTI ex L R n°20/01 e D.G.R. n° 1328/07
<i>Contesti Territoriali esistenti</i>	
Zona A	Contesto urbano consolidato del Nucleo originario del Centro Antico - Art. 21/S
	Contesto urbano consolidato della prima espansione storica ad impianto "fusiforme" da tutelare - Art. 22/S

	Contesto urbano consolidato della seconda espansione storica da tutelare Art. 23/S
Zona B	Contesto urbano consolidato ad alta densità organizzato per isolati - Art. 24/S
	Contesti urbani consolidati e da consolidare con edilizia indipendente dai confini degli isolati - Art. 25/S
Zona C	Contesti urbani da consolidare in base agli Strumenti Urbanistici Esecutivi vigenti - Art. 26/S
Zona D	Contesto consolidati per attività - Art. 27/S
	Contesto da consolidare per attività - Art. 29/S
Zona B turistica a Borgo Celano	Contesti consolidati per attività e residenze turistiche - Art. 28/S
Zona C turistica a Borgo Celano	Contesti da consolidare per attività e residenze turistiche in base agli Strumenti Urbanistici Esecutivi vigenti - Art. 30/S
<i>Contesti Territoriali della trasformazione</i>	
Zona C	Contesti urbani residenziali integrati di nuovo impianto - Art. 35/S
Zona D	Contesti urbani per attività di nuovo impianto Art. 36/S
Zona C	Contesti urbani per attività turistiche di nuovo impianto - Art. 37/S
Zona B	Contesti periferici e marginali da ristrutturare e riqualificare - Art. 38/S

4 ter.06 **Carico urbanistico Cu:** esprime l'impegno indotto sui parcheggi dalle varie destinazioni d'uso; esso è classificato in basso Cu B, medio Cu M, alto Cu A.

4 ter.07 **Densità arborea e arbustiva DA e DAR:** esprimono rispettivamente il numero di alberi di alto fusto e di arbusti da mettere a dimora in ogni intervento; nel calcolo di DA e DAR sono compresi gli alberi di alto fusto e gli arbusti già esistenti

4 ter.08 Qualora un'area su cui insistono edifici che si intendono conservare, venga frazionata dopo l'adozione del presente PUG/S allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra la Superficie utile lorda Sul degli edifici esistenti e la porzione di area che a questi rimane asservita (area di pertinenza) non deve superare gli indici di edificabilità territoriale che competono alla zona oggetto dell'intervento in base alle presenti NTA. In

caso contrario detto frazionamento non è considerato valido ai fini urbanistico - edilizi e quindi la verifica degli indici sarà operata sul lotto originario.

Capo IV Criteri generali relativi alle destinazioni d'uso

Art. 5/S

Criteri generali relativi alle destinazioni d'uso e ai relativi cambi

5.01 Le destinazioni d'uso (Usi del Territorio) previste dal PUG sono articolate nelle seguenti sei classi funzionali:

- a) *Funzioni residenziali*
 - U1/1 Residenza
 - U1/2 Residence, abitazioni collettive, ostelli
 - U1/3 Residenza turistica
- b) *Funzioni commerciali*
 - U2/1 Esercizi di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq)¹
 - U2/2 Medie superfici di vendita (M1, M2, M3 da 250 a 2.500 mq) ²
- c) *Funzioni terziarie*
 - U3/1 Pubblici esercizi
 - U3/2 Terziario diffuso (Uffici, servizi alla persona, servizi all'impresa)
 - U3/3 Artigianato di servizio (laboratori, piccolo artigianato, ecc.)
 - U3/4 Vendita, riparazione e manutenzione di autoveicoli
 - U3/5 Sedi istituzionali e rappresentative
 - U3/6 Attrezzature culturali
 - U3/7 Banche, sportelli bancari e uffici postali
 - U3/8 Discoteche e multisale
 - U3/9 Complessi direzionali
- d) *Funzioni per attività*
 - U4/1 Artigianato produttivo
 - U4/2 Industria
 - U4/3 Depositi e magazzini e commercio all'ingrosso
- e) *Funzioni turistico ricettive*
 - U5/1 Strutture alberghiere
 - U5/2 Strutture ricettive (villaggi turistici)
 - U5/3 Campeggi
- f) *Funzioni agricole*
 - U6/1 Abitazioni agricole
 - U6/2 Impianti e attrezzature per produzione agricola e l'allevamento
 - U6/3 Impianti produttivi agro-alimentari
 - U6/4 Agriturismo

5.02 A ciascuna destinazione d'uso il PUG associa un Carico urbanistico articolato in tre classi (Cu alto, Cu medio e Cu basso), identificato da una determinata quantità di parcheggi pubblici e privati dettagliata nel successivo art. 5 bis

¹ tipologia così identificata dal punto a) del comma 3 dell'art. 5 della LR n.11/2003

² tipologia così identificata dal punto b) del comma 3 dell'art. 5 della LR n.11/2003; essa include strutture M1, M2, M3

- 5.03 La destinazione d'uso legittimamente in atto di un edificio è quella risultante dal relativo titolo abilitativo; in mancanza dello stesso vale la classificazione catastale attribuita allo stesso edificio. In assenza di tali documenti la destinazione d'uso può essere attribuita tramite autocertificazione.
- 5.04 Il cambio di destinazione d'uso è soggetto, in assenza di opere edilizie, a semplice comunicazione, eccezione fatta, ai sensi del p.to c) del comma 1 dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001, per i casi che interessino immobili ubicati all'interno del Contesto urbano consolidato del Nucleo originario del Centro Antico da tutelare, del Contesto urbano consolidato della prima espansione storica ad impianto "fusiforme" da tutelare e del Contesto urbano consolidato della seconda espansione storica da tutelare, per i quali il cambio di destinazione d'uso resta subordinato al Permesso di Costruire.
- 5.05 Il cambio di destinazione che comporta opere edilizie è soggetto allo stesso regime che trova applicazione per dette opere.
- 5.06 Qualora il cambio di destinazione d'uso comporti un aumento del Carico urbanistico, cioè della quantità di parcheggi prevista per ciascuna destinazione d'uso, esso è subordinato al reperimento dei parcheggi pubblici e privati stabiliti dal PUG/S per la nuova destinazione; se il cambio di destinazione non interessa una superficie superiore ai 200 mq è ammessa la monetizzazione dei parcheggi pubblici e non è richiesta la realizzazione di quelli privati. Tale superficie è fissata in 150 mq per immobili nei Contesti urbani consolidati da tutelare del Centro Antico; se il cambio di destinazione riguarda la realizzazione di superfici commerciali del tipo U/2.2 occorre garantire il rispetto delle relative dotazioni minime di cui al successivo articolo.

Art. 5 bis/S
Dotazioni minime di parcheggi pubblici e privati

5 bis.01 Ai carichi urbanistici relativi alle classi funzionali di cui al precedente articolo 5, corrispondono le seguenti dotazioni minime di parcheggi privati P1 e pubblici o di uso pubblico P2:

Cu B	P1	P2
Residenziali	3 mq/10 mq Sul	2.5 mq /33,3 mq Sul
Commerciali U2/1	3 mq/10 mq Sul	1 mq/16 mq Sul
Terziarie	3 mq/10 mq Sul	5 mq/10 mq Sul
Turistico - ricettive U5/1-2	3 mq/10 mq Sul	3 mq/10 mq Sul
Agricole	3 mq/10 mq Sul	3 mq/10 mq Sul

Cu M	P1	P2
Commerciali U2/2	ex comma 2 dell'art. 4 del Reg.Reg. n. 7/09	4 mq/10 mq Sul
Terziarie	3 mq/10 mq Sul	6 mq/10 mq Sul
Attività	3 mq/10 mq Sul	2 mq/10 mq Sul
Cu A	P1	P2
Turistico ricettive U5/3	4 mq/10 mq Sul	15 mq/10 mq Sul

5 bis.02 I parcheggi privati e di uso pubblico possono essere ricavati nell'interrato e/o nei piani fuori terra dell'edificio, ovvero nelle relative aree di pertinenza, ovvero anche su aree che non facciano parte del lotto, fino ad una distanza massima dall'ingresso del lotto pari a 700 m.

5 bis.03 Gli immobili destinati a parcheggio privato esterni all'area pertinenziale dell'edificio sono asserviti allo stesso edificio con vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto d'obbligo notarile registrato e trascritto; quelli destinati a parcheggio pubblico sono assoggettati a vincolo di uso pubblico a mezzo di atto d'obbligo notarile registrato e trascritto, o ceduti all'Amministrazione su richiesta della stessa.

5 bis.04 Le quantità di cui sopra sono da considerarsi dotazioni minime ai sensi delle presenti NTA; dovranno comunque essere rispettate eventuali disposizioni specifiche di settore previste da norme regionali e/o nazionali vigenti.

Capo V Attuazione e gestione del PUG

Art. 6/S

Interventi di compensazione

- 6.01 La compensazione urbanistica è il principio fondamentale su cui si basa l'attuazione delle previsioni del PUG/S, come disciplinate dalle prescrizioni delle NTA del PUG/S e del PUG/P. Per compensazione urbanistica si intende l'assegnazione di edificabilità (diritti edificatori) a fronte della cessione di aree necessarie per la collettività, di interventi di riqualificazione urbana particolarmente complessi e della realizzazione di attrezzature e opere pubbliche.
- 6.02 La compensazione riguarda gli interventi di trasformazione urbanistica, come classificati in generale dal PUG/S e in particolare dal PUG/P, nei quali, di norma, è finalizzata alla cessione delle aree necessarie per la collettività.
- 6.03 L'amministrazione Comunale può comunque prevedere, con apposito provvedimento, altri interventi di compensazione finalizzati alla realizzazione di attrezzature e opere pubbliche a fronte dell'assegnazione di ulteriori quote di edificabilità, utilizzando uno dei "programmi complessi" di cui all'art. 15 della LR. n° 20/01; in tal caso le eventuali modifiche alle previsioni del presente PUG/S sono regolate da uno specifico Accordo di Programma con la Regione.
- 6.04 Di norma, le aree sulle quali saranno trasferiti i diritti edificatori negli interventi di compensazione di cui al precedente 6.03 sono quelle nella disponibilità pubblica, cioè già di proprietà comunale o previste come cessione obbligatoria negli interventi di trasformazione urbanistica.

Art. 7/S

Criteri generali della perequazione urbanistica

- 7.01 L'edificabilità è assegnata secondo i principi di equità e di uniformità, tenendo conto dell'eventuale edificazione esistente, della sua legittimità e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico generale.
- 7.02 In applicazione dei suddetti principi, il PUG/S indica le seguenti regole generali della perequazione urbanistica:
- l'applicazione della perequazione urbanistica nelle aree la cui attuazione è disciplinata dal PUG/P attraverso PUE

- la preservazione dei diritti edificatori connessi all'edificazione esistente legittima, anche con l'eventuale trasferimento degli stessi mediante demolizione e ricostruzione.
- l'attribuzione di diritti edificatori a ciascuna proprietà indipendentemente dalle ripartizioni previste dal PUG/P e dai successivi PUE nelle singole aree proporzionalmente alla quota di St in proprietà
- l'attribuzione al Comune, che può cederla ad altri soggetti, di una quota dei diritti edificatori, da destinare a interventi di edilizia residenziale sociale e a eventuali interventi di compensazione connessi a demolizioni per realizzazione di opere pubbliche e ad altre finalità d'interesse pubblico, comprese quelle previste dall'art. 21 della legge regionale 3/2005 da ottenersi mediante la permuta di terreni in esproprio con diritti edificatori
- l'esclusione dai diritti edificatori delle proprietà interessate da costruzioni non legittime.

7.03 Al fine di accorpate le quote di area da cedere obbligatoriamente, i diritti edificatori attribuiti ai proprietari possono essere utilizzati nelle aree destinate ad interventi di trasformazione urbanistica ovvero trasferiti in altra area analoga, a condizione che le aree interessate siano oggetto di un unico PUE.

7.04 I proprietari cedono obbligatoriamente al Comune, o ai soggetti terzi dallo stesso individuati, la superficie fondiaria corrispondente alla quota di diritti spettante allo stesso Comune; tale superficie può essere scelta anche all'interno della quota di cessione per servizi pubblici, sempre che, dedotta detta superficie, risultino comunque rispettati gli standard urbanistici dell'intervento secondo quanto disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUG/P.

Capo VI Articolazione del PUG/S

Art. 8/S Invarianti e Contesti

- 8.01 Le indicazioni del PUG/S sono articolate in *Invarianti Strutturali*, *Invarianti Infrastrutturali* e *Contesti Territoriali*.
- 8.02 Le *Invarianti Strutturali*, quelle *Infrastrutturali* e i *Contesti Territoriali* esistenti identificano le linee fondamentali di assetto del territorio comunale, mentre le *Invarianti Infrastrutturali* di progetto e i *Contesti Territoriali della trasformazione* identificano le direttrici di sviluppo dello stesso.

Titolo II Invarianti

Capo I Invarianti Strutturali

Art. 9/S

Invarianti strutturali a prevalente valore paesistico - ambientale

- 9.01 Le *Invarianti strutturali a prevalente valore paesistico - ambientale* sono costituite da elementi o parti di territorio dotati di caratteristiche intrinseche che richiedono specifiche limitazioni d'uso e di trasformazione come disposto dai vincoli ricognitivi ad esse associati e dalle relative leggi di riferimento; tali vincoli non sono soggetti ad indennizzo né a decadenza.
- 9.02 In particolare, le aree classificate come Invarianti Strutturali a prevalente valore paesaggistico - ambientale comprendono:
- A – Sistema Idrogeomorfologico:**
- a) Versanti
 - b) Cigli di scarpata
 - c) Cigli di scarpata - aree annesse
 - d) Orli
 - e) Orli – aree annesse
 - f) Doline
 - g) Campi di doline – area di pertinenza e area annessa
 - h) Doline isolate - aree annesse
 - i) Pulje
 - j) Grotte
 - k) Inghiottitoi e vore
 - l) Grotte, Inghiottitoi e vore – area annessa
 - m) Reticolo idrografico definito dall’A.d.B della Puglia
 - n) Lame o valloni
 - o) Corsi d’acqua, lame o valloni – area annessa
 - p) Ripe fluviali
 - q) Ripe fluviali - aree annesse
 - r) Fiumi e torrenti e corsi d’acqua ex art. 142 D. Legs. N°42/2004 – aree di pertinenza
 - s) Fiumi e torrenti e corsi d’acqua x art. 142 D. Legs. N°42/2004 – aree annesse
- B – Sistema Botanico-vegetazionale:**
- t) Boschi ex art. 142 D. Legs. N°42/2004
 - u) Boschi - aree annesse
 - v) Macchie ex art. 142 D. Legs. N°42/2004
 - w) Macchie - aree annesse

Beni Diffusi

- x) "ulivi monumentali"
- y) "ulivi monumentali" – aree annesse
- z) alberature stradali
- aa) alberature stradali – aree annesse

C – Altre aree tutelate

- bb) Aree SIC³ e ZPS – Natura 2000
- cc) Parco Nazionale del Gargano
- dd) Aree di pericolosità idraulica e geomorfologica del P.A.I. – *Piano di Assetto Idrogeologico*
- ee) "Zone di protezione speciale idrogeologica di tipo "A"" individuate dal PTA – *Piano di tutela delle acque*
- ff) "Aree Vulnerabili da contaminazione salina" individuate dal PTA – *Piano di tutela delle acque*

9.03 I riferimenti normativi e vincolistici delle *Invarianti Strutturali a prevalente valore paesistico – ambientale*, in ragione delle specifiche entità e caratteristiche, sono:

- a) il D.lgs. 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*"
- b) il vigente *Piano Paesaggistico regionale* (PUTT/P), come integrato in base agli approfondimenti contenuti negli elaborati della serie C1 del PUG/S.
- c) il *Piano di Assetto Idrogeologico* (PAI) redatto dalle Autorità di Bacino, di cui alla legge 183/1989;
- d) le *Aree naturali protette regionali e nazionali*, di cui alla legge 394/1991 e alla legge regionale 19/1997;
- e) il Piano del Parco Nazionale del Gargano e le relative NTA, appena divenuto operante;
- f) il sistema di tutela della *Rete Natura 2000* (SIC - *Piani dei siti di Importanza Comunitaria* e ZPS (*Zone di Protezione Speciale*) - Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e D.P.R. 120 del 12 marzo 2003; Piano di Gestione del SIC e ZPS "Valloni e Steppe pedegarganiche" approvato con DGR n° 346 del 10 febbraio 2010 e l'annesso Regolamento; Piano di Gestione dei SIC Bosco Jancuglia - Monte Castello e l'annesso Regolamento, appena divenuto operante;
- g) il *Piano di Tutela delle Acque* approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009
- h) R.D.Lgs 30/12/1923, n.3267 - *Riordinamento e riforma della legislazione in materia diboschi e di terreni montani*
- i) D.Lgs. 18/5/2001, n. 227 - *Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*

9.04 Gli elementi di cui ai commi A e B del precedente punto 9.02 costituiscono gli ATD – *Ambiti Territoriali Distinti* del PUTT/P di cui agli artt. 3.02 e 3.03 delle relative NTA.

Per gli ATD di cui al comma A - *Sistema Idrogeomorfologico* valgono le Direttive di Tutela di cui ai punti 2.2 e 2.3 del successivo art. 3.05 delle relative NTA.

Per gli ATD di cui al comma B - *Sistema Botanico-vegetazionale* valgono le Direttive di Tutela di cui ai punti 3.2 e 3.3 del successivo art. 3.05 delle relative NTA

9.05 I Regimi di Tutela dei singoli ATD individuati dal Piano sono i seguenti:

A – ATD del Sistema Idrogeomorfologico:

1. per le aree di **Versante** si applicano le prescrizioni di cui al punto 4.1 dell'art. 3.09 e al punto 2.3 dell'art. 3.05 delle NTA del PUTT/P;
2. per le "aree annesse" ai **Cigli di scarpata** e agli **Orli o Crinali**, le cui "aree di pertinenza" sono costituite dalle linee che li rappresentano, si applicano le prescrizioni di cui al punto 4.2 dell'art. 3.09 e al punto 2.3 dell'art. 3.05 delle NTA del PUTT/P;
3. per le "aree di pertinenza" delle **Doline** si applicano le prescrizioni della "tutela integrale" come scaturente dagli indirizzi del punto 1.1 dell'art. 2.02 e dalle direttive del punto 2.1 dell'art.3.05 delle NTA del PUTT/P;
4. per le "aree di pertinenza" e per l'aree annesse" di m. 150 dei **Campi di doline** e del **Pulje** (in uno di essi ubicato) si applicano le prescrizioni della "tutela integrale" come scaturente dagli indirizzi del punto 1.1 dell'art. 2.02 e dalle direttive del punto 2.1 dell'art.3.05 delle NTA del PUTT/P;
5. (ex 9.12) l'"area annessa" alle **Doline isolate**, si applicano le prescrizioni di tutela di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08.4 delle NTA del PUTT/P
6. per le "aree di pertinenza" e per le "aree annesse" delle **Grotte, Vore e Inghiottitoi** si applicano, rispettivamente, le stesse prescrizioni della "tutela integrale" come scaturente dagli indirizzi del punto 1.1 dell'art. 2.02 e dalle direttive del punto 2.1 dell'art.3.05 delle NTA del PUTT/P;
7. per tutte le aste del reticolo idrografico, come individuato dall'Autorità di Bacino competente e riportate negli elaborati B.1 (a+b) e A.2.5.6 (a+b), si applicano le norme previste dalle NTA del PAI Titolo II art. 6, 10;
8. per le "aree di pertinenza" dei **fiumi, torrenti e corsi d'acqua** del reticolo idrografico aventi incidenza nella geomorfologia del suolo e

per le Lame o Valloni, si applicano le prescrizioni di tutela di cui al punto 4.1 dell'art. 3.08.4 delle NTA del PUTT/P;

9. per le "aree annesse" ai fiumi, **torrenti e corsi d'acqua** del reticolo idrografico aventi incidenza nella geomorfologia del suolo e alle Lame o Valloni si applicano le prescrizioni di tutela di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08.4 delle NTA del PUTT/P;
10. per le "aree annesse" sui due lati delle **ripe fluviali**, individuate nel territorio comunale e riportate nella cartografia del PUG, si applicano gli stessi indirizzi e direttive di tutela previsti dal PUTT/P, di cui al secondo comma del precedente punto 9;
11. per le "aree di pertinenza" e per le "aree annesse" dei "**fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle "acque pubbliche"**" ex punto c) del comma 1 dell'art. 142 D. Legs. N°42/2004 si applicano le norme di cui al Titolo I dello stesso richiamato D. Legs. N°42/2004 e, rispettivamente, quelle di cui ai precedenti punti 8 e 9;

B – ATD del Sistema Botanico-vegetazionale:

1. per le "aree di pertinenza" dei **Boschi e delle Macchie**, individuati come beni tutelati di interesse paesaggistico nel punto g) del comma 1 dell'art. 142 D. Legs. N°42/2004, si applicano le norme di cui al Titolo I dello stesso richiamato D. Legs. N°42/2004 oltre alle prescrizioni di tutela di cui al punto 4.1 dell'art. 3.10.4 delle NTA del PUTT/P;
2. per le "aree annesse" ai **Boschi e alle Macchie** si applicano le prescrizioni di tutela di cui al punto 4.2 dell'art. 3.10.4 delle NTA del PUTT/P;
3. per gli **ulivi monumentali**, tutelati, oltre che dal PUTT/P anche dalla L.R. n° 14/2007, si applicano le prescrizioni di tutela di cui al punto 4 dell'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P riferite all'"*area di pertinenza del bene*", costituita dall'ingombro del trono e da una fascia di rispetto di larghezza pari a m. 10 nello stesso Bene; tale area è contornata da un'*area annessa* di m. 50 di larghezza nella quale è vietata qualsiasi attività che possa compromettere la qualità ambientale dell'area o che possa in qualsiasi modo danneggiare o compromettere le alberature e in particolare:
 - modificare l'assetto idrogeologico;
 - aprire nuove cave;
 - costruire nuove strade;
 - allocare tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili;nei casi in cui, per motivata esigenza, l'intervento di abbattimento e/o di spostamento di *ulivi monumentali* inseriti nell'albo regionale di

cui all'articolo 18 e nell'elenco di cui all'articolo 5 della LR n°14/2007 si rendesse inevitabile, la relativa autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata esclusivamente previo parere obbligatorio e vincolante della *Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali* istituita dall'art. 3 della richiamata LR n° 14/2007 da acquisire sulla base di un progetto di sistemazione ambientale dell'area annessa che preveda, nei vasi in cui ciò sia possibile, la piantumazione delle stesse essenze arboree sottoposte ad espianto.

4. per le **alberature stradali** d'interesse paesaggistico individuate dal PUG, si applicano le prescrizioni di tutela di cui al punto 4 dell'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P riferite all'"*area del bene*", consistente nello stesso Bene e in un intorno costituito da:

- l'"*area annessa*" al tratturo Foggia-Campolato (attuale SS. 89) nel tratto individuato negli elaborati del PUG
- l'"*area annessa*" al tratturo Candelaro-Cervaro (attuale SP. 76) nel tratto individuato negli elaborati del PUG
- una fascia di m. 20 di larghezza nei tratti della SP 25 e della SC 17 individuati negli elaborati del PUG;

agli Enti proprietari delle alberature compete, oltre che la loro cura, anche la loro integrazione nei tratti in cui esse, per ammaloramento o per tagli effettuati, risultino incomplete;

C – Altre aree tutelate:

per tali aree, indicate al punto C del precedente comma 9.02, valgono, oltre alle norme di tutela del PUTT/P sugli ATD contenuti al loro interno, le specifiche relative disposizioni di cui ai punti a), c), d), e), f), g) e h) del precedente comma 9.03.

9.06 La presenza più o meno diffusa dei suddetti ATD, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti, ha contribuito alla individuazione degli ATE – *Ambiti Territoriali Estesi* del PUTT/P, in ragione dei differenziati valori paesaggistici delle parti che compongono il territorio comunale. A tali Ambiti, rappresentati negli elaborati C.1.2a/bis e C.1.2b/bis, si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art. 2.02 delle NTA del PUTT/P.

9.07 Nelle aree interessate da "pericolosità idraulica AP/MP/BP", individuate negli elaborati della serie A.2.5.8 – *Carta della Pericolosità geomorfologica e idraulica* e negli elaborati della serie A.2.1.1 – *Integrità fisica*, si applicano gli artt. 4, 7, 8, 9 delle NTA del PAI Titolo II – Assetto Idraulico.

La destinazione d'uso delle suddette aree è quella del contesto sottostante il loro perimetro, fatte salve le prescrizioni del P.A.I.

9.08 Nelle aree interessate da "pericolosità geomorfologica PG1/PG2/PG3", individuate negli elaborati A.2.5.8 – *Carta della Pericolosità geomorfologica e idraulica* e negli elaborati della serie A.2.1.1 – *Integrità fisica*, si applicano

gli artt. 11, 12, 13, 14, 15 delle NTA del PAI Titolo III – Assetto geomorfologico.

La destinazione d'uso è quella del Contesto sottostante il perimetro, fatte salve le prescrizioni del P.A.I.

- 9.09 Per tutti gli interventi in aree interessate da prescrizioni del PAI (artt. 6,7,8,9,10,13,14,15) è fatto obbligo della acquisizione del preventivo parere dell'Autorità di Bacino.
- 9.10 Per gli interventi di trasformazione, se consentiti, che ricadano in aree annesse ad emergenze geomorfologiche ed idrogeologiche definite con la nuova perimetrazione degli ambiti territoriali distinti del PUTT/P (elaborati della serie C.1.1.2 "Elaborati ATD. del PUTT/P Sistema idro - geomorfologico" del PUG/S), va esibita idonea relazione geomorfologica a firma di geologo abilitato.
- 9.11 In applicazione del R.D.Lgs 30/12/1923,n.3267 - *Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani* – si fa obbligo che:
- per ogni singolo intervento che comporti movimento di terra o taglio di piante forestali, anche singole, o la trasformazione a coltura agraria di terreni saldi o a esercizio del pascolo, vengano richiesti alla Sezione Provinciale del Servizio Foreste Regionale il Nulla-Osta forestale o l'Autorizzazione di competenza;
 - non sia consentita la trasformazione a coltura agraria delle aree con pendenze superiori al 30%, a meno di sistemazione della orografia con terrazzamenti, laddove possibile, e comunque con pendenze massime del 50%, o di terreni con soprassuolo boschivo o ricoperto da macchia mediterranea;
 - terreni compresi nelle zone interessate dalla presenza del vincolo idrogeologico, attualmente adibiti a coltura agraria, a tanto autorizzati o coltivati al momento dell'imposizione del vincolo idrogeologico, possono essere utilizzati tal quali, nel rispetto delle norme dettate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia di Foggia; l'utilizzazione diversa è soggetta ad ulteriore Nulla-Osta forestale (sistemazione dei muri a secco, recinzioni o realizzazione di manufatti ad uso agricolo, cambio di coltura agraria o utilizzazione agraria di terreni incolti da oltre cinque anni)
- 9.12 Le aree boscate e a macchia mediterranea, individuate dal PUG, sono preservate e disciplinate anche dal D.Lgs. 18/5/2001, n. 227 - *Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*

- 9.13 Le destinazioni d'uso dei suoli, anche ai fine della individuazione degli interventi edilizi ammessi, sono quelle dei Contesti rurali entro cui ricadono le suddette invariati.
- 9.14 Gli edifici esistenti compresi nelle aree interessate dalla presenza di invariati strutturali a prevalente valore paesistico - ambientale, possono essere soggetti ad interventi di recupero, senza aumento della Superficie utile lorda e con modifica della destinazione d'uso. La destinazione d'uso legittimamente in atto di un edificio è quella risultante dal relativo titolo abilitativo; in mancanza dello stesso vale la classificazione catastale attribuita allo stesso edificio.

Art. 10/S

Invariati strutturali a prevalente valore storico – culturale

- 10.01 Le *Invariati strutturali a prevalente valore storico - culturale* riguardano immobili, aree ed edifici, con caratteri storici (monumentali, artistici e ambientali), archeologici e paesaggistici che richiedono specifiche limitazioni d'uso e trasformazione come disposto dai vincoli ricognitivi ad essi associati e dalle relative leggi di riferimento; tali vincoli non sono soggetti ad indennizzo né a decadenza.
- 10.02 I riferimenti Normativi delle *Invariati Strutturali a prevalente valore storico - culturale* sono:
- a) il D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
 - b) il Piano Paesaggistico regionale vigente (PUTT/P), come integrato in base agli approfondimenti contenuti negli elaborati della serie C.1 del PUG/S
 - c) la normativa regionale di tutela relativa ai singoli beni
- 10.03 In particolare le aree classificate come *Invariati Strutturali a prevalente valore storico - culturale* comprendono:
- a) *Vincoli Architettonici*
 - b) *Vincoli Architettonici: aree annesse*
 - c) *Segnalazioni Architettoniche*
 - d) *Segnalazioni Architettoniche: aree annesse*
 - e) *Segnalazioni Archeologiche*
 - f) *Segnalazioni Archeologiche: aree annesse*
 - g) *tratturi*
 - h) *tratturi: aree annesse*
 - i) *tratto vecchia Strada San Marco-Foggia*
 - j) *tratto vecchia Strada San Marco-Foggia – area annessa*
 - k) *punti panoramici*

- l) strade panoramiche e strade d'interesse paesaggistico
- m) Aree a valore paesaggistico vincolate dal punto h) dell'art. 142 del D. LGS 42/2004 (usi civici)

Beni Diffusi

- n) muri a secco o *macère*
- o) *pagghiari*
- p) *piscine*
- q) *casini e altri manufatti storici*

10.04 Gli elementi di cui al precedente punto 10.03 costituiscono gli ATD – *Ambiti Territoriali Distinti* del PUTT/P del Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediatica di cui all'art. 3.04 delle relative NTA.

10.05 I Regimi di Tutela dei suddetti ATD individuati dal Piano sono i seguenti:

1. per le "*aree di pertinenza*" di Beni gravati da **Vincoli Architettonici** di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 si applicano le prescrizioni di tutela di cui al punto 4.1 dell'art. 3.16.4 delle NTA del PUTT/P oltre che quelle disposte nei decreti ministeriali di apposizione dei vincoli;
2. per le "*aree annesse*" a Beni gravati da **Vincoli Architettonici** di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 si applicano le prescrizioni di tutela di cui al punto 4.2 dell'art. 3.16.4 delle NTA del PUTT/P oltre che quelle, in alcuni casi, disposte nei decreti ministeriali di apposizione dei vincoli;
3. per le "*aree di pertinenza*" di Beni individuati dal PUG come **Segnalazioni Architettoniche** si applicano le prescrizioni di tutela di cui al punto 4.1 dell'art. 3.16.4 delle NTA del PUTT/P;
4. per le "*aree annesse*" di Beni individuati dal PUG come **Segnalazioni Architettoniche** si applicano le prescrizioni di tutela di cui al punto 4.2 dell'art. 3.16.4 e le prescrizione di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P;
l'eventuale ampliamento, nel limite del 20% consentito dal punto 4.2.c.2 dell'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P, deve aver riguardo al bene preesistente salvaguardandone la morfotipologia;
per le *Segnalazioni Architettoniche* la cui "*area di pertinenza*" si sovrappone, in parte o totalmente, all'"*area di pertinenza*" di una *Segnalazione Archeologica*, la relativa "*area annessa*" coincide con quella *annessa* alla *Segnalazione Archeologica* e, pertanto, in essa prevalgono le norme di tutela richiamate nel successivo punto 6;
5. per le "*aree di pertinenza*" di **Segnalazioni Archeologiche** si applicano le prescrizioni di tutela di cui al punto 4.1 dell'art. 3.15.4 delle NTA del PUTT/P;
6. per le "*aree annesse*" di **Segnalazioni Archeologiche** si applicano le prescrizioni di tutela di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15.4 delle NTA

del PUTT/P; esse costituiscono aree di potenziale *rischio archeologico* ai sensi degli del D.Lgs. 163/2006;

nei casi di "*integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% se destinata al miglioramento della dotazione di servizi*" consentita dal punto 2 del comma c) del punto 4.2 del richiamato art. 3.15.4 delle NTA del PUTT/P, ogni intervento edilizio, nell'ottica della prevenzione del *rischio archeologico* sancita dagli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve essere, sempre ed per tutti i casi, preceduto da specifiche *Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico*; è, pertanto, fatto obbligo della preventiva comunicazione dell'avvio dei lavori alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con almeno 15 giorni di anticipo per consentire gli opportuni controlli in corso d'opera.

Nei casi in cui la segnalazione è di tipo incerto ed è rappresentata da un punto, l'area annessa è da considerare come area di potenziale *rischio archeologico* ai sensi degli del D.Lgs. 163/2006; anche in questi casi ogni intervento di trasformazione deve sempre essere preceduto da specifiche *Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico*; è, pertanto, fatto obbligo della preventiva comunicazione dell'avvio dei lavori alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con almeno 15 giorni di anticipo per consentire gli opportuni controlli in corso d'opera.

7. per le "*aree di pertinenza*" dei **Tratturi**, vincolati dal Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 22/12/1983 si applicano le prescrizioni di tutela di cui al punto 4.1 dell'art. 3.15.4 delle NTA del PUTT/P oltre che quelle del vigente Piano Comunale dei Tratturi;
8. per le "*aree annesse*" dei **Tratturi** si applicano le prescrizioni di tutela di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15.4 delle NTA del PUTT/P oltre che quelle del vigente Piano Comunale dei Tratturi ;
9. per l'"*area di pertinenza*" della **vecchia Strada San Marco-Foggia** si applicano le prescrizioni di tutela di cui al punto 4.1 dell'art. 3.15.4 delle NTA del PUTT/P;
10. per le "*aree annesse*" alla **vecchia Strada San Marco-Foggia** si applicano le prescrizioni di tutela di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15.4 delle NTA del PUTT/P.
11. per i **Punti panoramici**, per le **Strade panoramiche** e per le **Strade d'interesse paesaggistico** si applicano il regime di tutela di cui al punto 3 dell'art. 3.18, gli indirizzi di tutele di cui al punto 1.4 dell'art. 2.02 e le direttive di cui al punto 4.2 dell'art. 3.05 delle NTA del PUTT/P; tutti gli interventi riguardanti le Strade panoramiche e le strade d'interesse paesaggistico non devono compromettere i valori

percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti territoriali attraversati.

12. per i muri a secco o **macère**, *Beni diffusi* nei Contesti rurali, si applicano il regime di tutela di cui all'art. 3.14, gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.2 dell'art. 3.05 delle NTA del PUTT/P riferite all'"*area del bene*" consistente nel *bene* e in una fascia di rispetto di m 5.00 di larghezza su entrambi i lati;
i muretti a secco sono individuati nella cartografia del PUG/S ad esclusione di quelli ricadenti nei Contesti urbani;
la fascia di rispetto di m. 5 di larghezza annessa su entrambi i lati delle macere non può essere interessata da nuove costruzioni e deve essere lasciata incolta e non trattata o irrorata con sostanze o concimi chimici;
la manutenzione e/o il restauro dei muretti a secco esistenti deve avvenire utilizzando pietre calcaree locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e/o altri leganti, senza smantellare totalmente il manufatto, attraverso il ripristino delle parti in cattivo stato di conservazione;
è fatto divieto della loro demolizione.
13. per i "**pagghiari**", *Beni diffusi* nei "Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico", non ascrivibili per la loro intrinseca qualità tra i "beni architettonici", si applicano il regime di tutela di cui all'art. 3.14, gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.2 dell'art. 3.05 delle NTA del PUTT/P riferite all'"*area del bene*", consistente nello stesso Bene e in una fascia di rispetto di m. 20 di larghezza; ad integrazione delle suddette norme si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.10;
la manutenzione e/o il restauro dei "**pagghiari**" deve avvenire utilizzando la tecnica ed i materiali tradizionali, senza smantellare totalmente il manufatto e salvaguardandone la morfotipologia, nel rispetto degli indirizzi fissati nell'elab. 4.4.7 – *Linee guida per il recupero, la manutenzione ed il riuso dell'edilizia e dei beni rurali del PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale*;
la fascia di rispetto non può essere interessata da nuove costruzioni;
14. per le **piscine**, *Beni diffusi* nei "Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico", si applicano il regime di tutela di cui all'art. 3.14, gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.2 dell'art. 3.05 delle NTA del PUTT/P riferite all'"*area del bene*"; consistente nello stesso Bene e in una fascia di rispetto di m. 20; ad integrazione delle suddette norme si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.10;

la fascia di rispetto di m. 20 di larghezza annessa intorno al Bene non può essere interessata da nuove costruzioni, deve essere lasciata incolta, non impermeabilizzata e non trattata o irrorata con sostanze o concimi chimici;

15. per i ***casini a altri manufatti storici***, *Beni diffusi* nei "Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico" e non ascrivibili per la loro intrinseca qualità tra le "segnalazioni architettoniche" è prescritto il recupero e la loro valorizzazione;
gli interventi consentiti sono normati dal successivo art. 51;
la manutenzione e/o il restauro dei *casini* in pietra deve avvenire utilizzando la tecnica ed i materiali tradizionali, senza smantellare totalmente il manufatto, attraverso il ripristino delle parti in cattivo stato di conservazione, nel rispetto degli indirizzi fissati nell'elab. 4.4.7 – *Linee guida per il recupero, la manutenzione ed il riuso dell'edilizia e dei beni rurali del PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale*;

- 10.06 per le "*terre di demanio civico*" si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art. 3.05 delle NTA del PUTT/P.
- 10.07 La presenza più o meno diffusa dei suddetti ATD, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti, ha contribuito alla individuazione degli ATE – *Ambiti Territoriali Estesi* del PUTT/P, in ragione dei differenziati valori paesaggistici delle parti che compongono il territorio comunale. A tali Ambiti, rappresentati negli elaborati C.1.2a/bis e C.1.2b/bis, si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art. 2.02 delle NTA del PUTT/P.

Art. 11/S **Unità strutturali del paesaggio**

- 11.01 Le Unità strutturali del paesaggio sono costituite da parti dei contesti rurali caratterizzate, per estensione e diffusione, da colture e/o manufatti che, contribuiscono in modo significativo alla costruzione del paesaggio. Esse sono:
- a) le aree nelle quali sono presenti gli uliveti dell'area collinare del "**Calderoso**", classificate come Ambito B del PUTT/P; in tali aree è diffusa la presenza di ulivi monumentali, individuati nell'elaborato C.1.1.1.b, tutelati dalla L.R. n° 14/2007 e s.m.i. e dal punto 4 dell'articolo 3.14 NTA del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P); tali aree sottostanno, a loro volta, al regime di tutela di cui al punto 3.2 dell'art. 3.17, agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e

alle direttive di tutela di cui al punto 4.1 dell'art. 3.05 delle NTA del PUTT/P.

- b) le aree destinate ai **Pascoli e prati alberati**; in tali aree, rientranti nel Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico del PUG, è vietata la trasformazione dei terreni coperti a vegetazione spontanea mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree; in applicazione del R.D.Lgs 30/12/1923,n.3267 - *Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani* – si fa obbligo che per ogni singolo intervento che comporti movimento di terra o la trasformazione a coltura agraria di terreni saldi o a esercizio del pascolo, vengano richiesti alla Sezione Provinciale del Servizio Foreste Regionale il Nulla-Osta forestale o l'Autorizzazione di competenza;

11.02 I singoli beni presenti all'interno delle aree di cui ai punti a), b) del precedente comma, in quanto ATD del PUTT/P, sottostanno agli specifici regimi e alle specifiche prescrizioni di tutela fissati nelle NTA del PUTT/P, già individualmente richiamate.

Capo II Invarianti Infrastrutturali

Art. 12/S

Invarianti infrastrutturali e P.A.I.

- 12.01 Tutte le infrastrutture che ricadono in aree interessate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia sono soggette alle relative prescrizioni (artt. 6,7,8,9,10,13,14,15 delle NTA). Nessun intervento può essere approvato da parte delle competenti Autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza la preventiva acquisizione del parere vincolante della competente Autorità di Bacino.

Art. 13/S

Ambito per Polo di scambio con Stazione autobus

- 13.01 Esso è destinato a punto di sosta e/o capolinea dei pullman per i collegamenti extraurbani e per le navette della linea urbana. In tale ambito stazioneranno anche i pullman turistici e le navette per le visite al Parco Nazionale del Gargano. Esso dovrà essere collegato alla prevista Tangente meridionale mediante la nuova viabilità di Piano, così da eliminare il transito dei pullman lungo l'asse viario principale di Borgo Celano. E' prevista la realizzazione di una piccola stazione autobus che dovrà essere dotata dei necessari servizi per l'attesa e l'informazione turistica.

Art. 14/S

Viabilità, Ferrovie e fasce di rispetto

- 14.01 Le previsioni di nuove strade contenute negli elaborati progettuali del PUG/S hanno un valore puramente indicativo; esse saranno quindi tradotte in previsioni effettive dal PUG/P, che disciplinerà anche le modalità di realizzazione delle varie tipologie stradali, dei parcheggi previsti nell'ambito della strada e delle piste ciclabili. Eventuali varianti alla viabilità saranno formate conformemente a quanto previsto dalla LR n° 20/01, art. 12 comma 3 lettera b).
Alla viabilità sono associate, sempre in forma indicativa, le fasce di rispetto, che saranno definite dal PUG/P in base alla normativa vigente. Oltre alla realizzazione di nuove strade, il PUG/S prevede, sempre in forma indicativa, l'ampliamento di strade esistenti, la realizzazione di percorsi e piste ciclabili, la sistemazione a verde.
- 14.02 Negli elaborati progettuali del PUG/S sono riportati i tracciati ferroviari esistenti, gli spazi annessi e le relative attrezzature

Ai tracciati ferroviari è associata, sempre in forma indicativa, la fascia di rispetto, definita dal PUG/S in base alla normativa vigente.

- 14.03 Il previsto nuovo asse di scorrimento sul versante meridionale della città e di Borgo Celano del tipo S1 indicato nell'Elab. D2, deve assumere le caratteristiche di strada extraurbana della Categoria C2 del D.M. 5/11/2001 "*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*".
- 14.04 Le Passeggiate storico-ambientali, che si dipartono dal tratto della vecchia strada San Marco – Foggia, devono essere realizzate sistemando i sentieri esistenti con una pavimentazione impermeabile in brecciolino. Nelle aree annesse deve essere mantenuto lo stato di fatto favorendo la crescita di siepi e essenze arboree.

Art. 15/S **Infrastrutture e attrezzature tecnologiche**

- 15.01 Le aree per infrastrutture tecnologiche comprendono impianti e attrezzature funzionali all'erogazione di pubblici servizi, quali centrali elettriche, impianti di stoccaggio del gas, impianti di depurazione, depositi per il ricovero dei veicoli del trasporto pubblico, ecc.
- 15.02 In queste aree sono consentiti tutti gli interventi funzionali allo svolgimento del servizio e dell'attività previsti.

Art. 16/S **Reti energetiche e fasce di rispetto**

- 16.01 In caso di presenza di linee elettriche aeree, le fasce di rispetto sono determinate in applicazione dei parametri di cui all'art. 6 della DPCM 8.08.2003 - *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti*.
- 16.02 Nel caso di linee esistenti, al fine di garantire adeguata tutela preventiva ai soggetti più esposti, il Comune può pretendere l'adozione di specifici piani di risanamento ambientale, previo accordo di programma con gli Enti interessati, per definire l'interramento degli elettrodotti esistenti in aree sensibili, ove siano presenti servizi pubblici, verde pubblico, insediamenti residenziali.

Art. 17/S
Limitazioni aeronautiche

- 17.01 Gli elaborati grafici del PUG/S individuano le parti del territorio comunale interessate dai vincoli aeronautici di cui al Decreto del Ministero della Difesa 20 aprile 2006 - *Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni. (GU n. 167 del 20-7-2006)*, come individuati del Comando del 32° Stormo di stanza all'Aeroporto Militare di Amendola.. In particolare il territorio comunale di San Marco è interessato dalle limitazioni relative alla *direzione d'atterraggio nord-ovest* distinte in Zona Gialla, Zona Azzurro C1, Zona Blu C1, ed a quelle relative a *direzioni diverse dall'atterraggio* distinte in Zona Rossa, Zona Viola, Zona Marrone Scuro e Zona Marrone chiaro.
- 17.02 Zona Gialla (art. 2 comma 2 del DM 20 aprile 2006)
DEFINIZIONE:
A partire dalla recinzione del sedime aeroportuale e per m 300 (trecento metri).
LIMITAZIONI:
E' fatto divieto di costituire ostacoli di qualsiasi altezza.
- 17.03 Zona Azzurro C1 (art. 2 comma 3 del DM 20 aprile 2006)
DEFINIZIONE:
Nella direzione di atterraggio Nord-Ovest (testata 11 pista principale), dalla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto e fino alla distanza di 3.000 metri dallo stesso.
LIMITAZIONI:
E' fatto divieto di costituire ostacoli che superino in altezza la quota sul livello del mare di m 54, corrispondente al livello medio del tratto di perimetro dell'aeroporto sulla direttrice di atterraggio. Tale limite può essere aumentato ulteriormente di un metro ogni cinquanta metri di distanza dal perimetro aeroportuale. Nessun ostacolo dovrà comunque superare la quota di 100 metri slm.
- 17.04 Zona Blu C1 (art. 2 comma 4 del DM 20 aprile 2006)
DEFINIZIONE:
Nella direzione di atterraggio Nord-Ovest (testata 11 pista principale), dal limite di m 7.500 (settemilacinquecento metri) dal perimetro aeroportuale e fino alla distanza di m 15.000 (quindicimila metro) dallo stesso.
LIMITAZIONI:
E' fatto divieto di costituire ostacoli che superino in altezza la quota sul livello del mare di m 115, corrispondente alla quota massima consentibile nella zona verde. Tale limite può essere aumentato ulteriormente di un metro ogni quaranta metri di distanza dal termine della zona verde.

- 17.05 Zona Rossa (art. 2 comma 5 lettera a del DM 20 aprile 2006)
DEFINIZIONE:
A partire dal perimetro del sedime aeroportuale e per trecento (300) metri.
LIMITAZIONI:
E' fatto divieto di costituire ostacoli che rispetto al livello medio del tratto di perimetro corrispondente dell'Aeroporto, superino l'altezza di un metro ogni sette metri di distanza dal perimetro dell'Aeroporto stesso.
- 17.06 Zona Viola (art. 2 comma 5 lettera b del DM 20 aprile 2006)
DEFINIZIONE:
Dalla distanza di 300 (trecento) metri dal perimetro aeroportuale e fino alla distanza di 3.000 (tremila) metri dallo stesso.
LIMITAZIONI:
E' fatto divieto di costituire ostacoli che superino in altezza la quota sul livello del mare di m 100, corrispondente al livello medio della pista di volo (m 55,00 slm) aumentato di m 45.
- 17.07 Zona Marrone Scuro (art. 2 comma 5 lettera c del DM 20 aprile 2006)
DEFINIZIONE:
Dalla distanza di 3.000 (tremila) metri dal perimetro aeroportuale e fino alla distanza di 7.500 (settemilacinquecento) metri dallo stesso.
LIMITAZIONI:
E' fatto divieto di costituire ostacoli che superino in altezza la quota sul livello del mare di m 100, corrispondente al livello medio dell'aeroporto (m 55,00 slm) aumentato di m 45. Tale limite puo' essere aumentato ulteriormente di un metro ogni venti metri di distanza dal termine della zona viola. Nessun ostacolo dovrà comunque superare la quota di 115 metri slm (60 m oltre il livello medio della pista).
- 17.08 Zona Marrone Chiaro (in deroga alla norma)
DEFINIZIONE:
Dalla linea parallela all'asse pista, distanziata di 5.300 (cinquemilatrecento) metri dall'asse, verso Nord-Est, fino alla distanza di 7.500 (settemilacinquecento) metri dal perimetro aeroportuale.
LIMITAZIONI:
E' fatto divieto di costituire ostacoli che superino in altezza la quota sul livello del mare di 115 metri (60 m oltre il livello medio della pista). Tale limite puo' essere oltrepassato, a condizione che non si superi comunque la quota di 10 metri sul livello locale del terreno.

Art. 18/S
Rete fognaria e impianti di depurazione

- 18.01 Tutti gli insediamenti possono essere dotati di sistemi autonomi di collettamento e depurazione delle acque nel rispetto del D. Lgs. 152/06; i

Contesti da destinare ad insediamenti di nuovo impianto per attività di cui all'Art. 25 delle presenti NTA, nonché i nuovi insediamenti nei Contesti rurali di cui al Titolo III, Capo IV delle presenti NTA sono, di norma, dotati di sistemi autonomi di depurazione e trattamento appropriato delle acque usate, purché il sistema risponda agli obiettivi di cui alla Sezione II -Tutela delle acque dall'inquinamento del D. Lgs. 152/06.

- 18.02 Per ottimizzare il sistema di depurazione e ridurre la circolazione artificiale delle acque piovane ("acque bianche"), la rete fognaria deve essere, di norma, separata dalla rete delle stesse acque piovane, a meno che documentate motivazioni tecniche e economiche dimostrino l'impraticabilità di tale soluzione; la rete delle acque piovane dovrà essere la più breve possibile, in modo da restituire le acque alla circolazione naturale; in corrispondenza del punto di restituzione devono essere predisposti adeguati sistemi per il trattamento delle acque di "prima pioggia".
- 18.03 A decorrere dall'approvazione del PUG/S, fino all'eliminazione di eventuali sversamenti di scarichi civili in acque di superficie, nel caso in cui gli stessi superino il limite di ammissibilità per il carico inquinante generico di cui alla legge 319/76 e alla legge 36/94 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi edilizi di recupero e di nuova costruzione (compreso l'ampliamento di edifici esistenti) sono subordinati:
- alla realizzazione di reti separate di convogliamento delle "acque bianche" e delle "acque nere", il cui recapito finale deve essere il sistema di fognatura pubblico;
 - alla predisposizione di specifiche misure tecniche finalizzate ad escludere ove possibile, il recapito finale delle "acque bianche" nella fognatura; le misure da adottare (quali il convogliamento nel reticolo idrografico previo trattamento delle acque di "prima pioggia", la realizzazione di tetti e pareti verdi, la realizzazione di bacini di raccolta temporanea e per il riutilizzo di acque non potabili, ecc.) dovranno essere descritte in apposita relazione tecnica, che illustri le caratteristiche ambientali, geologiche e idrogeologiche dell'intervento; gli uffici pubblici competenti dovranno individuare il sistema tecnico più idoneo in rapporto alle caratteristiche del sistema idrografico superficiale e sotterraneo.

Art. 19/S

Cimitero e fascia di rispetto cimiteriale

- 19.01 Il cimitero è un servizio esistente non computabile come standard. Ai sensi dell'art. 26bis del Decreto Legge 415 del 1989, convertito dalla legge 38 del 1990, gli impianti cimiteriali sono stati equiparati alle urbanizzazioni primarie, gli usi consentiti sono soltanto quelli connessi all'attrezzatura cimiteriale.

19.02 La fascia di rispetto cimiteriale, il cui contorno è quello derivato dal previgente P.di.F, è disciplinata dall'art. 338 del R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.

All'interno di tale fascia è fatto divieto della costruzione di nuovi edifici.

Al suo interno, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 338 del R.D. 27/07/1934 n. 1265 come sostituito dall'art. 28 comma 1, lettera b) della Legge 1/08/2002 n. 166, per gli edifici esistenti legittimamente realizzati, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457

Per l'adozione dei PUE relativi ai Contesto RU1, RU5 e RU6 rientranti all'interno dei prescritti m 200 dal Cimitero, è obbligatorio il preventivo parere della competente azienda sanitaria locale.

Titolo III Contesti territoriali

Capo I Contesti territoriali

Art. 20/S Contesti territoriali

- 20.01 Per Contesti territoriali si intendono le parti di territorio connotate da uno o più specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesistico, storico - culturale, insediativo e infrastrutturale.
- 20.02 Contesti territoriali sono articolati in:
- Contesti territoriali esistenti
 - Contesti territoriali della trasformazione
 - Contesti rurali
- 20.03 In tutti i Contesti territoriali - esistenti, della trasformazione e rurali – sulle aree interessate dal PAI, si applicano le relative NTA, riportate in allegato.

Capo II Contesti territoriali esistenti

Art.21/S Contesto urbano consolidato del Nucleo originario del Centro Antico da tutelare

- 21.01 Riguarda la parte più antica della città che mantiene i segni dell'impianto originario, nella quale permangono funzioni abitative, economiche e sociali.
- 21.02 Gli interventi previsti sono, di norma, quelli di cui all'art.3, comma 1,lett. a), b) e c) del DPR n° 380/2001
- 21.03 *Modalità di attuazione:*
- Intervento edilizio diretto
 - Intervento urbanistico preventivo (Piano di Recupero o altro piano esecutivo avente identica finalità) solo per interventi complessi che riguardano più edifici
- 21.04 *Modalità di intervento*
- MO, MS, RpC, RpT con esclusione di RE e g)
 - D per gli edifici e i manufatti incongrui e privi di valore storico, nonché per le superfetazioni;
- 21.05 *Destinazioni d'uso*
- Funzioni residenziali: U1/1, U1/2, U1/3

- Funzioni commerciali: U2/1
- Funzioni terziarie: U3/1, U3/2, U3/3, U3/5, U3/6 (grandi contenitori), U3/7
- Funzioni turistiche U5/1

Art.22/S

Contesto urbano consolidato della prima espansione storica ad impianto "fusiforme" da tutelare

22.01 Include una parte del Centro Storico significativa sia per l'impianto urbanistico sia per la ricca presenza dei segni della stratificazione insediativa e delle relative funzioni abitative, economiche, sociali e culturali, che rappresentano, inoltre, un patrimonio significativo della cultura locale.

22.02 *Modalità di attuazione:*

- Intervento edilizio diretto
- Intervento urbanistico preventivo (Piano di Recupero) solo per interventi complessi che riguardano più edifici

22.03 *Modalità di intervento*

- MO, MS, RpC, RpT con esclusione di RE e g)
- D per gli edifici e i manufatti incongrui e privi di valore storico, nonché per le superfetazioni
- E' consentito il recupero dei sottotetti, ai sensi della LR n°. 33/07, soltanto nei casi in cui l'intervento non comporti:
 - a) la modifica del profilo esterno a vista delle linee di colmo e di gronda
 - b) la modifica delle pendenze delle falde dei tetti
 - c) la demolizione, ai fini del raggiungimento dell'altezza media consentita, di coperture a volta dei locali sottostanti per la loro sostituzione con solai piani.

22.04 *Destinazioni d'uso*

- d) Funzioni residenziali: U1/1, U1/2
- e) Funzioni commerciali: U2/1, U2/2
- f) Funzioni terziarie: U3/1, U3/2, U3/3, U3/4, U3/5, U3/6, U3/7
- g) Funzioni per attività: U4/1
- h) Funzioni turistiche U5/1

Art.23/S

Contesto urbano consolidato della seconda espansione storica da tutelare

23.01 E' costituito dalla parte urbana del Centro Antico, definitasi sul versante collinare settentrionale, caratterizzata da un impianto di isolati a doppia schiera e da una struttura viaria scalettata, meritevoli di conservazione.

23.02 *Modalità di attuazione:*

- Intervento edilizio diretto
- Intervento urbanistico preventivo (Piano di Recupero, Piano di rigenerazione urbana, Piano di riqualificazione urbana) solo per interventi complessi che riguardino più edifici; in tali casi è possibile la sostituzione edilizia **(RE3)** degli immobili privi di valore storico-culturale, che deve riguardare almeno un intero isolato, nel rispetto dell'impianto urbanistico originario, e con l'adozione della tipologie edilizie esistenti (a gradoni a schiera ed a blocco in testata); il Comune riconosce, per tali interventi, una premialità volumetrica pari al 20% della Sul esistente da allocare nella SC dei Contesti urbani residenziali di nuovo impianto (art. 22) e da realizzare come "edilizia convenzionata".

23.03 *Modalità di intervento*

- MO, MS, RpC, RpT con esclusione di RE e g)
- D per gli edifici e i manufatti incongrui e privi di valore storico, nonché per le superfetazioni
- E' consentito il recupero dei sottotetti, ai sensi della LR n°. 33/07, soltanto nei casi in cui l'intervento non comporti:
 - a) la modifica del profilo esterno a vista delle linee di colmo e di gronda dei tetti
 - b) la modifica delle pendenze delle falde dei tetti
 - c) la demolizione, ai fini del raggiungimento dell'altezza media consentita, di coperture a volta dei locali sottostanti per la loro sostituzione con solai piani.

23.04 *Destinazioni d'uso*

- Funzioni residenziali: U1/1, U1/2
- Funzioni commerciali: U2/1, U2/2
- Funzioni terziarie: U3/1, U3/2, U3/3, U3/4, U3/5, U3/6, U3/7
- Funzioni per attività: U4/1
- Funzioni turistiche U5/1

Prescrizioni specifiche

Al fine di sistemare l'assetto di via Cormons e l'area contigua caratterizzata dalla presenza di frange del tessuto urbanistico rimaste incompiute dal punto di vista sia tipologico che morfologico, da aree di sedime di edifici diruti e da superfetazioni edilizie laterali alla Chiesa di San Bernardino, è prescritta la redazione di un PUE esteso all'area individuata nello schema planimetrico di seguito riportato, che preveda:


- l'allargamento e la sistemazione idraulica della via Cormons dal tratto che costeggia la recinzione dell'area del complesso di San Bernadino, sino al suo terminale in prossimità del plesso della scuola elementare;
- il completamento del tessuto edilizio esistente - da realizzare nel rispetto degli allineamenti, del numero dei piani e delle altezze degli edifici contigui - consistente:

Isolato individuato con il numero 1

- nella ricostruzione dell'edificio crollato individuato con le lettere DR sulla testata dell'isolato, con l'adozione della tipologia preesistente, comune all'intero Contesto e costituita da n. 2 piani fuori terra con copertura a falda unica;
- nel completamento della testata dell'isolato con NE con l'adozione della tipologia comune all'intero Contesto, costituita da n. 2 piani fuori terra con copertura a falda unica;
- nella preventiva demolizione dei manufatti insistenti sull'area e cessione al Comune delle aree necessarie alla realizzazione delle aree a verde pubblico e viabilità in corrispondenza della testata dell'isolato.

Isolato individuato con il numero 2

- nella ristrutturazione edilizia RE2 dell'edificio con tale sigla individuato sulla testata dell'isolato, con l'adozione della la tipologia comune all'intero Contesto, costituita da n. 2 piani fuori terra con copertura a falda unica, previa demolizione dei manufatti insistenti sull'area contigua alla Chiesa di San Bernardino e sulla testata dell'isolato;
- nella cessione al Comune delle aree per la realizzazione del verde pubblico e dalla viabilità.



Art.24/S

Contesto urbano consolidato ad alta densità organizzato per isolati

24.01 Riguardano le parti di città esistente edificate con continuità, che presentano un sufficiente livello di qualità urbana e ambientale, tale da non richiedere radicali interventi di riqualificazione urbana, ma, in generale, interventi di "manutenzione qualitativa" del patrimonio edilizio esistente, oltre che un sostanziale adeguamento della disponibilità di aree per attrezzature e servizi pubblici. Comprendono inoltre, aree già interessate da fenomeni di insediamento diffuso di carattere perturbano nei pressi della città esistente che necessitano di essere consolidati e qualificati.

24.02 *Modalità di attuazione*

- Intervento edilizio diretto

24.03 *Modalità di intervento:*

- MO, MS, RpC, RpT, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
- DR, AMP, NE per gli interventi di nuova edificazione

24.04 *Destinazioni d'uso:*

- Funzioni residenziali: U1/1, U1/2
- Funzioni commerciali: U2/1, U2/2
- Funzioni terziarie: U3/1, U3/2, U3/3, U3/4, U3/5, U3/6, U3/7, U3/9
- Funzioni per attività: U4/1, U4/3
- Funzioni turistiche U5/1

24.05 *Indici:*

- P = pari al numero medio dei piani degli edifici circostanti e comunque non superiori a 3
- Sul massima per DR e NE per residui completamenti degli isolati = quella risultante dal numero massimo dei piani realizzabili.

24.06 E' fatto obbligo di allineamento agli edifici contigui

Art.25/S

Contesti urbani consolidati e da consolidare con edilizia indipendente dai confini degli isolati

25.01 Riguardano le parti di città di più recente edificazione che richiedono interventi di consolidamento e di qualificazione.

25.02 *Modalità di attuazione*

- Intervento edilizio diretto

25.03 *Modalità di intervento:*

- MO, MS, RpC, RpT, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
- DR, AMP, NE per gli interventi di nuova edificazione

25.04 *Destinazioni d'uso:*

- Funzioni residenziali: U1/1, U1/2
- Funzioni commerciali: U2/1, U2/2
- Funzioni terziarie: U3/1, U3/2, U3/3, U3/4, U3/5, U3/6, U3/7, U3/9
- Funzioni per attività: U4/1, U4/3
- Funzioni turistiche U5/1

25.05 *Indici:*

- P = pari al numero medio dei piani degli edifici circostanti e comunque non superiori a 4
- Sul massima per DR e NE per residui completamenti degli isolati = quella risultante dal numero massimo dei piani realizzabili.

25.06 Interventi urbanistici preventivi (PUE) estesi a ciascuno dei tre Comparti ex art. 15 della L.R. n°6/79 individuati nel PUG/S con i numeri 1, 2, 3

- Ef= 1 mq/mq al lordo della Sul preesistente
- Ip = 40%
- P = pari al numero medio dei piani degli edifici circostanti e comunque non superiori a 4
- Sr = 18 mq/ab così distinti:

Verde pubblico attrezzato	10 mq/ab	1mq/4mq Sul
Parcheggi	8 mq/ab	1mq/5mqSul

In alternativa all'intervento urbanistico preventivo (PUE), in considerazione delle ridotte dimensioni delle aree ricadenti all'interno di ciascuno dei tre Comparti, è consentito, nel rispetto dei suddetti indici, l'intervento diretto sulla base di un unico ed unitario progetto architettonico che interessi la totalità delle aree e dei volumi realizzabili.

Tale progetto, da realizzare con un unico Permesso di costruire, deve essere corredato da atto unilaterale d'obbligo a cedere gratuitamente al Comune, prima del rilascio del Certificato di agibilità, tutte le aree relative alla viabilità e agli standards residenziali.

25.07 *Prescrizioni specifiche*

Nel Comparto individuato con il numero 1 il PUE dovrà prevedere l'allargamento di Via Celano a mt 10.00 e la realizzazione, in prosecuzione con quello esistente, del marciapiede sulla prosecuzione di Via La Piscopia.

Art. 26/S

Contesti urbani da consolidare in base agli Strumenti Urbanistici Esecutivi vigenti

- 26.01 Essi sono contesti, a destinazione prevalentemente residenziale, in tutto o in parte ancora in formazione sulla base di strumenti urbanistici esecutivi del P.d.F, nei quali non ancora hanno avuta completa attuazione le previsioni edificatorie e/o urbanizzative. Si applicano le norme di cui ai relativi strumenti urbanistici esecutivi vigenti.
Eventuali varianti ai suddetti strumenti urbanistici esecutivi dovranno rispettare gli indici e i parametri dei piani originari

Art. 27/S

Contesti consolidati per attività

- 27.01 Sono costituiti da aree nelle quali sono presenti attività produttive per le quali si conferma e tutela la permanenza.
- 27.02 *Modalità di attuazione:*
- intervento edilizio diretto
- 27.03 *Modalità di intervento*
- d) MO, MS, RE1, RE3
- 27.04 *Destinazioni d'uso:*
- Funzioni produttive secondarie (artigianato): U4/1
 - Funzioni commerciali: U2/1
- 27.05 *Indici* - Sul massima = Sul esistente maggiorata del 20%;
P = identico a quello esistente

Art. 28/S

Contesti consolidati per attività e residenze turistiche

- 28.01 Trattasi di contesti a destinazione prevalente turistica ubicati a Borgo Celano che richiedono necessitano di essere consolidati e qualificati.
- 28.02 *Modalità di attuazione:*
- intervento edilizio diretto
- 28.03 *Modalità di intervento*
- MO, MS, RpT, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
 - DR, AMP, NE per gli interventi di nuova edificazione

28.04 *Destinazioni d'uso:*

- Funzioni turistiche: U5/1

28.05 *Indici* – per i residuali completamenti e/o per eventuali demolizioni con ricostruzione DR valgono gli indici degli strumenti urbanistici esecutivi che hanno disciplinato la formazione degli stessi contesti

Art. 29/S

Contesto da consolidare per attività

29.01 Trattasi del contesto in località Jangulia già dotato di un PIP rimasto non completamente attuato per il quale occorre modificare le previsioni, suddividendolo nei tre sottocontesti J.1, J.2 e J.3 distinguendo le rispettive modalità d'attuazione

29.02 Modalità di attuazione:

- Intervento urbanistico preventivo (PUE) esteso ad ognuno dei due sottocontesti J.1 e J.2.
- Accordi di programma con intervento diretto per gli interventi nel sottocontesto J.3.

29.03 *Modalità di intervento:*

- NE per gli interventi di nuova edificazione; MO, MS, DR, AMP per gli interventi riguardanti edifici esistenti.

29.04 *Destinazioni d'uso*

Sottocontesti J.1 e J.2

- Funzioni per attività: U4/1, U4/2, U4/3
- Funzioni commerciali: U2/2
- Funzioni terziarie: U3/3, U3/4
- Funzioni residenziali: U1/1 fino a 150 mq Sul per i soli titolari o custodi dell'azienda

Sottocontesto J.3

Gli Accordi di Programma potranno riguardare interventi con le seguenti destinazioni:

- Funzioni per attività: U4/1, U4/2, U4/3, U6/3
- Funzioni ricettive: U5/1, U5/3
- Funzioni commerciali: U2/2
- Funzioni terziarie: U3/3, U3/4
- Funzioni residenziali: U1/1 fino a 150 mq Sul per i soli titolari o custodi dell'azienda

29.05 *Indici:*

Sottocontesti J.1 e J.2

- Et = 0,25 mq/mq
- SC = 40% della St
- H = 8 m
- Ip = 30%
- Da = 1 albero/200 mq, DAr 1 arbusto ogni 250 mq, da collocarsi preferibilmente sui confini del lotto

Sottocontesto J.3

Gli indici saranno quelli stabiliti negli Accordi di Programma e dovranno essere compatibili con il quadro normativo vigente.

29.06 *Prescrizioni specifiche*

Al fine di ridurre l'impatto degli insediamenti sul paesaggio, è prescritta, per tutti i tre sottocontesti, la realizzazione, nella fascia di rispetto stradale, di quinte arboree sempreverdi costituite da almeno tre filari di alberi paralleli all'andamento della SS. 272.

Art. 30/S

Contesti da consolidare per attività e residenze turistiche in base agli Strumenti Urbanistici Esecutivi vigenti

30.01 Trattasi di contesti finalizzati al consolidamento delle potenzialità di sviluppo del settore turistico.

30.02 *Modalità di attuazione:*

- Si applicano gli indici e le norme di cui ai relativi strumenti urbanistici esecutivi del P.d.F.
- Eventuali varianti ai suddetti strumenti urbanistici esecutivi dovranno rispettare gli indici e i parametri dei piani originari.

30.03 Per gli insediamenti turistici già convenzionati le destinazioni ammesse per attività ricettive alberghiere sono quelle di cui alla LR n°11/1999

Art. 31/S

Contesti urbani consolidati per Verde e Servizi pubblici a standard di quartiere

31.01 Sono le aree per standard residenziali per le quali si conferma la presenza dei servizi pubblici e privati di uso pubblico esistenti per i quali si richiede la manutenzione e riqualificazione degli edifici e delle aree stesse; sono anche le aree per standard residenziali individuate all'interno degli strumenti esecutivi in corso d'attuazione e per le quali è previsto il completamento.

31.02 *Modalità di attuazione*

- Intervento edilizio diretto, con possibilità di interscambio tra le varie attrezzature senza che ciò costituisca variante al PUG/S

31.03 *Modalità di intervento*

- MO, MS, RpC, RpT, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
- AMP, DR, NE per gli interventi di nuova edificazione

31.04 *Destinazioni d'uso*

- Servizi a standard di quartiere: scuole dell'obbligo, attrezzature civili e religiose, verde pubblico e attrezzato, parcheggi pubblici

31.05 *Indici*

- Sul massima = Sul esistente maggiorata del 50% per gli interventi sugli edifici esistenti e Sul derivante da specifiche normative di settore per i nuovi interventi.

Art. 32/S

Contesti urbani consolidati per servizi pubblici a standard urbani

32.01 Trattasi di aree impegnate dalla presenza di servizi pubblici di uso pubblico d'interesse generale

32.02 *Modalità di attuazione*

- Intervento edilizio diretto, con possibilità di interscambio tra le varie attrezzature senza che ciò costituisca variante al PUG/S

32.03 *Modalità di intervento*

- MO, MS, RpC, RpT, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
- AMP, DR per gli interventi di nuova edificazione

32.04 *Destinazioni d'uso*

- Servizi a standard urbani: scuole superiori, ospedale e attrezzature sanitarie, parchi urbani.

32.05 *Indici:*

- Sul massima = Sul esistente maggiorata del 30%

Art. 33/S

Contesti urbani consolidati per altri servizi pubblici e privati, non computabili come standard residenziali

33.01 Trattasi di aree impegnate dalla presenza di servizi pubblici e privati di uso pubblico non computabili tra gli standard di cui al D.M. 1444/68

33.02 *Modalità di attuazione*

- Intervento edilizio diretto, con possibilità di interscambio tra le varie attrezzature

33.03 *Modalità di intervento*

- MO, MS, RC, RE1, RE2, RE3 per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
- AMP, DR per gli interventi di nuova edificazione

33.04 *Destinazioni d'uso*

- Servizi pubblici e privati non computabili come standard: sedi municipali, attrezzature per la sicurezza e l'ordine pubblico, attrezzature culturali, attrezzature per lo spettacolo sportivo.

33.05 *Indici*

- Sul massima = Sul esistente maggiorata del 50%

Art.34/S

Contesto consolidato con vincolo militare

22.01 Comprende la parte di territorio extraurbano, ubicato lungo la SS. 89 Foggia-Manfredonia, occupato dal "Villaggio Azzurro" a servizio degli addetti del contiguo Aeroporto militare di Amendola ricadente nel territorio di San Giovanni Rotondo.

22.02 In tale contesto così come in tutte le aree di proprietà del Demanio militare non si applicano le norme di cui al presente PUG/S.

22.03 In caso di dismissione e alienazione da parte del Demanio militare le nuove destinazioni d'uso e le modalità attuative saranno definite in apposita variante al PUG/S ed al PUG/P.

Capo III **Contesti territoriali della trasformazione**

Art. 35/S **Contesti urbani residenziali integrati di nuovo impianto**

- 35.01 Riguardano le nuove parti di città, destinate ad accogliere i nuovi insediamenti residenziali con i relativi servizi e le relative infrastrutture, al fine di garantire una risposta adeguata al fabbisogno abitativo per il periodo di validità del PUG.
La trasformazione dovrà riguardare un insieme organico di interventi finalizzati ad assicurare il necessario equilibrio tra insediamenti e servizi e la indispensabile qualità insediativa. Gli insediamenti saranno di edilizia privata e di ERS. A tal fine è prevista l'acquisizione compensativa – ai sensi degli artt. 6/S e 7/ delle NTA del PUG/S - delle aree necessarie per ERS, per la realizzazione di servizi e attrezzature e per compensare in termini volumetrici la cessione al Comune di aree per servizi pubblici ed urbanizzazioni ubicate nel Contesto per verde e servizi pubblici a standard urbano (art. 35/S) e nel Contesto rurale periurbano da tutelare e valorizzare come Parco Agricolo Urbano (art. 49/S).
- 35.02 Gli interventi previsti sono, quelli della Trasformazione urbanistica.
- 35.03 In questi Contesti si applicano i principi generali della Perequazione urbanistica come normati nel PUG/P.
- 35.04 *Modalità di attuazione*
- Interventi urbanistici preventivi (PUE).
- 35.05 *Modalità di intervento*
- NE per gli interventi di nuova edificazione
 - -MO, MS, RC, RE1, RE2, RE3. DR, AMP per gli interventi su eventuali edifici esistenti
- 35.06 *Destinazioni d'uso -*
- Funzioni residenziali: U1/1, U1/2
 - Funzioni commerciali: U2/1, U2/2
 - Funzioni terziarie: U3/1, U3/2, U3/3, U3/7
 - Funzioni turistico-ricettive: U5/1
- 35.07 *Indici*
- Et con valore conformativo dei diritti proprietari da fissare, ai sensi del comma 02 dell'art. 1bis/S, nelle NTA del PUG/P, in aderenza alla quota parte del totale delle nuove stanze che il dimensionamento del PUG/S assegna distintamente ai singoli contesti, come di seguito riportato:

Contesto	Stanze
R3	458
R5	391
R6	279
R7	463
R8	524
	2115

nel rispetto della corrispondenza di 1 Stanza = 40mq di Sul


- SC minima = 50% St per ERS e per compensare in termini volumetrici la cessione al Comune di aree per servizi pubblici ed urbanizzazioni ubicate in altri contesti
- -P = 2 nel Contesto R5
- -P = 3 nei Contesti R3, R6, R7 e R8
- Sr = 25,90 mq/ab, così distinti:

Istruzione	5,80 mq/ab
Attrezzature d'interesse comune	5,60 mq/ab
Verde pubblico attrezzato	12,00 mq/ab
Parcheggi	2,50 mq/ab

nel rispetto delle corrispondenza, ex D.M. 1444/68, di 1ab/mc 100 cioè di 1 ab/mq 33,3 di Sul

35.08 Prescrizioni specifiche

- a) I Contesti R3, R5 e R6 devono essere oggetto di un unico PUE di iniziativa pubblica nel quale:
- il *versante d'interesse paesaggistico* ricadente all'interno del Contesto R5 ed individuato nel riportato stralcio planimetrico va tutelato e destinato a verde pubblico da attrezzare con percorsi pedonali e con punti per la sosta e l'intrattenimento;
 - la Sul di spettanza del suddetto Contesto R5, a meno di quella allocabile sull'area non interessata dal *versante d'interesse paesaggistico*, va spostata e ripartita nei Contesti R3 e R6;
 - all'interno dell'area del Contesto R5 nella quale è possibile l'edificazione va prevista la realizzazione, come verde pubblico attrezzato, di un belvedere dal quale sia possibile la veduta della sottostante città.



- b) almeno il 10% della Sul realizzabile va destinata a funzioni non residenziali: commerciali e terziarie;
- c) la fascia di rispetto stradale annessa alla tangente meridionale e ricadente nei Contesto R3, R6, R7 e R8 deve essere utilizzata per la realizzazione del verde pubblico attrezzato e deve essere caratterizzata dalla piantumazione, in filari paralleli al suddetto asse viario, di essenze arboree tipo Pino Cembro, Pino d'Aleppo, Acero campestre, Tiglio.
- d) i redigenti PUE devono prevedere che le immissioni alle reti viarie interne ai Contesti R3, R6, R7 e R8 avvengano esclusivamente dalle strade urbane di contorno con il divieto di immissioni dirette dalla tangente meridionale.
- e) nel PUE del contesto R6 l'area interna alla fascia di rispetto lungo il bordo della dolina, di larghezza pari a m 30,00, deve essere destinata a verde pubblico.

Art. 36/S

Contesti urbani per attività di nuovo impianto

36.01 Riguardano le nuove parti di città, destinate ad accogliere i nuovi insediamenti per attività economiche terziarie e secondarie con i relativi servizi e le relative infrastrutture. La trasformazione dovrà riguardare un insieme organico di interventi finalizzati ad assicurare il necessario equilibrio tra insediamenti e servizi e la indispensabile efficienza funzionale e ambientale dei nuovi insediamenti per attività.

36.03 Gli interventi previsti sono, quelli della Trasformazione urbanistica.

36.04 In questi Contesti si applicano i principi generali della Perequazione urbanistica di cui al precedente Art. 7/S.

36.05 *Obiettivi*

- Garantire lo sviluppo economico della città e del territorio con nuove possibilità insediative di attività nei settori secondario e terziario
- Acquisizione compensativa delle aree necessarie per l'incentivazione alla localizzazione di attività produttive, per la realizzazione di servizi e attrezzature.

36.06 *Modalità di attuazione*

- Intervento urbanistico preventivo (PUE) esteso ad ognuno dei due contesti distinti con le sigle:
 - A1 - destinato ad attività artigianali e commerciali
 - A2 – destinato ad attività artigianali e commerciali di prodotti tipici del Gargano ed in particolare del territorio sanmarchese
- Ciascuno dei suddetti Contesti costituisce un Comparto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 6/79

36.07 *Modalità di intervento*

- NE per gli interventi di nuova edificazione

36.08 *Destinazioni d'uso*

Contesto A1

- Funzioni per attività: U4/1, U4/3
- Funzioni commerciali: U2/1, U2/2
- Funzioni terziarie: U3/3, U3/4
- Funzioni residenziali: U1/1 fino a 150 mq Sul per i soli titolari o custodi dell'azienda

Contesto A2

- Funzioni per attività: U4/1,
- Funzioni commerciali: U2/1, U2/2
- Funzioni terziarie: U3/1, U3/3,
- Funzioni residenziali: U1/1 fino a 150 mq Sul per i soli titolari o custodi dell'azienda

36.09 *Indici:*

Contesto A1

- Et con valore conformativo dei diritti proprietari da fissare, ai sensi del comma 02 dell'art. 1bis/S, nelle NTA del PUG/P nei limiti massimi di mq 7925 di Sul realizzabile.

- SC = 50% della St
- H = 6,00 m per gli edifici a destinazione produttiva, incrementabile sino a 9.00 nel caso sia prevista, al piano superiore, la realizzazione dell'abitazione per i soli titolari o custodi dell'azienda
- Sr= ex art. 5 del D.M. n. 1444/68

Contesto A2

- Et con valore conformativo dei diritti proprietari da fissare, ai sensi del comma 02 dell'art. 1/S, nelle NTA del PUG/P nei limiti massimi di mq 7925 di Sul realizzabile.
- SC = 35% della St
- H = 4,50 m
- Sr= ex art. 5 del D.M. n. 1444/68

36.10 *Prescrizioni generali per la progettazione dei PUE*

L'impianto progettuale degli insediamenti produttivi, attraverso scelte d'assetto fisico-spaziale deve tendere a:

- evitare la frammentazione delle reti insediative ed ecologiche e incentivarne la creazione e/o ricostruzione, nel rispetto dei caratteri costitutivi;
- porsi in continuità con i segni strutturanti il territorio agrario, naturale e urbano, rispettandone la giacitura e l'orientamento (minimizzando quindi gli scostamenti e gli allineamenti rispetto alla viabilità esistente, alla trama dell'impianto particellare agricolo, al sesto d'impianto delle alberature, alla maglia urbana contermine, ai sistemi idrografici e irrigui ecc);
- assicurare il più possibile una continuità ecologica, tanto tra le aree verdi interne al piano, quanto con le aree aperte esterne (ad es. con gli spazi aperti degli insediamenti limitrofi, con la campagna aperta, con le compagini boschive, ecc.), attraverso elementi della rete ecologica come filari di alberi, siepi, percorsi pedonali, strade bianche, viabilità rurale esistente, reti della mobilità lenta, parchi lineari, ecc;
- seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno per evitare di modificare con livellamenti o profili sagomati anche l'assetto idrogeologico e geomorfologico d'insieme (adattando ad es. il tracciato della viabilità ai principali caratteri morfologici e alla giacitura dei siti, ecc.);
- ottimizzare l'occupazione dei suoli assicurandone il basso consumo
- prevedere un dimensionamento contenuto delle aree destinate alla viabilità e agli spazi per la sosta
- assicurare la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;
- garantire la visibilità del paesaggio circostante all'interno del nuovo tessuto insediativo, ponendo particolare attenzione anche alle prospettive visive (fruizione da particolari siti punti panoramici, belvedere, assi di percorrenza) e alla definizione degli affacci e degli allineamenti (visuali verso fondali o emergenze caratterizzanti il paesaggio ecc).

36.11 *Prescrizioni specifiche*

Contesto A1

Il PUE, al fine della tutela paesaggistica della SP per Rignano, dovrà destinare a verde pubblico attrezzato una fascia parallela alla strada della profondità di almeno 30 m prevedendo in essa la piantumazione di essenze arboree sempreverdi.

Dovrà essere inoltre destinata a verde pubblico anche la parte del contesto interessata dalla presenza di un'asta del reticolo fluviale per la quale il PUE dovrà prevedere una fascia di rispetto di almeno 50 m per lato.

Contesto A2

Al fine della valorizzazione della veduta panoramica di Monte Celano dal tratto della strada SS 272 il PUE, dovrà:

- assicurare la conservazione delle vedute e dei panorami, nonché salvaguardare, le visuali e i profili che definiscono l'orizzonte dello spazio visivo;
- garantire la visibilità del paesaggio circostante all'interno del nuovo tessuto insediativo, ponendo particolare attenzione anche alle prospettive visive (fruizione da particolari siti punti panoramici, belvedere, assi di percorrenza) e alla definizione degli affacci e degli allineamenti (visuali verso fondali o emergenze caratterizzanti il paesaggio ecc).
- prevedere uno o più varchi pari ad 1/3 del fronte strada che rimangano liberi da edifici e destinati a verde pubblico attrezzato e parcheggi pubblici;
- prevedere che l'edificazione sia separata dalla suddetta strada da una fascia di larghezza m. 20 destinata, sul fronte strada e per una larghezza di m. 10.00, a verde pubblico, e sulla retrostante area, a parcheggi pubblici

Art. 37/S

Contesti urbani per attività turistiche di nuovo impianto

37.01 Comprendono le parti di territorio, destinate ad accogliere i nuovi insediamenti turistici (alberghieri, para-alberghieri e residenziali turistici) con i relativi servizi e le relative infrastrutture. La trasformazione dovrà riguardare un insieme organico di interventi finalizzati ad garantire lo sviluppo economico della città e del territorio per il periodo di validità del PUG assicurare il necessario equilibrio tra insediamenti e servizi e la indispensabile efficienza funzionale e ambientale dei nuovi insediamenti per attività.

37.02 *Modalità di attuazione*

- Intervento urbanistico preventivo (PUE) esteso ad ogni ambito individuato negli elaborati progettuali del PUG/P

37.03 *Modalità di intervento*

- NE per gli interventi di nuova edificazione
- MO, MS, RC, RE1, RE2, RE3. DR,

- AMP per gli interventi su eventuali edifici esistenti

37.04 *Destinazioni d'uso*

- Funzioni commerciali: U2/1
- Funzioni terziarie: U3/1, U3/8
- Funzioni turistiche-alberghiera: U5/1, U5/2, U5/3
- Funzioni residenziali: U1/3

37.05 *Indici*

- Et con valore conformativo dei diritti proprietari da fissare, ai sensi del comma 02 dell'art. 1/S, nelle NTA del PUG/P nei limiti massimi di mq 7185 di Sul realizzabile.
- Sul turistica = 70% della Sul complessiva
- Sul residenziale = 30% della Sul complessiva
- SC minima = 40% St
- H = 10 m
- P = 2 per le funzioni residenziali e terziarie
- P = 3 per le funzioni turistico-alberghiera
- Sr = 18 mq/ab così distinti

Attrezzature d'interesse comune	2,00 mq/ab
Verde pubblico attrezzato	12,00 mq/ab
Parcheggi per residenza U1/3	4,00 mq/ab

nel rispetto delle corrispondenza, ex D.M. 1444/68, di 1ab/mc 100 cioè di 1 ab/mq 33,3 di Sul

Parcheggi per strutture U5/1 e U5/2	3 mq/10 mq Sul
Parcheggi per strutture U5/3	15 mq/10 mq Sul

24.06 *Prescrizioni specifiche*

- Sulla superficie SC verranno ubicati i diritti edificatori per l'acquisizione delle aree dei contesti di cui all'art. 41.
- L'attuazione della Sul residenziale non può avvenire senza la contestuale attuazione della Sul turistico-alberghiera.
- La realizzazione delle strutture ricettive deve avvenire nel rispetto della L.R. n. 11 del 11/02/1999 - Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 38/S

Contesti periferici e marginali da ristrutturare e riqualificare

38.01 Riguardano alcune aree marginali al tessuto urbano consolidato, caratterizzate dalla presenza di edifici e manufatti edilizi sorti lungo tracciati viari esistenti e privi di qualità urbana. In tali contesti, oltre agli interventi edilizi di completamento e di riqualificazione, si richiede anche la

realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie per l'efficienza del tessuto.

38.02 Gli interventi da attuare sono quelli della Trasformazione urbanistica, che preveda, per gli edifici esistenti e secondo i casi e le necessità connessi all'esigenza della definizione di un funzionale impianto urbano, i seguenti interventi:

- la *Ristrutturazione edilizia*,
- la *Demolizione con/senza ricostruzione*,
- l'*Ampliamento*
- la *Nuova edificazione*.

come definiti dal comma 1, lett. d), e) e f) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.

38.03 *Modalità di attuazione*

- Intervento edilizio diretto per gli edifici esistenti per MO, MS, RE1, RE3. sino alla redazione dei PUE
- Interventi urbanistici preventivi (PUE) d'iniziativa pubblica e privata, estesi agli interi contesti, con convenzione per la realizzazione delle urbanizzazioni e delle infrastrutture a carico dei soggetti attuatori;
- Il Comune, al fine di incrementare le aree a standards residenziali e di eliminare il degrado degli immobili e degli spazi all'interno di questi Contesti, può dotarsi di Piani di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica ex LR n°21/2008 nei quali siano previsti, tra gli altri, gli interventi di delocalizzazione delle volumetrie resi possibili dall'art. 7bis della stessa legge come integrata dall'art. 9 della LR n°14/2009. I volumi delocalizzati saranno ricostruiti all'interno delle Superfici di Compensazione o su suoli di proprietà comunale, all'interno dei *Contesti urbani residenziali di nuovo impianto* di cui all'art. 22 ovvero all'interno dei *Contesti urbani per attività di nuovo impianto* di cui all'art. 23. Il piano urbanistico esecutivo può prevedere misure premiali consistenti in un incremento della nuova volumetria realizzabile nel limite massimo del 35 per cento, purchè sussistano le condizioni fissate nel comma 2 del sopra richiamato art. 7bis.
- In conformità all'art. 1 comma 6 della Legge 21 dicembre 2001, n°443, come modificato dal DPR 380/2001, se i PUE contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali, costruttive, esplicitamente dichiarate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione dei PUE, gli interventi successivi di regola soggetti a permesso di costruire potranno essere attuati con una SCIA (PUE + SCIA)

38.04 *Modalità di intervento*

- NE per gli interventi di nuova edificazione
- MO, MS, RC, RE1, RE2, RE3. DR, AMP per gli interventi sugli edifici esistenti

38.05 *Destinazioni d'uso*

- Funzioni residenziali: U1/1, U1/2

- Funzioni commerciali: U2/1,
- Funzioni terziarie: U3/1, U3/2, U3/3

38.06 *Indici*

Contesto RU1 (vicino strada per Rignano)

- Et con valore conformativo dei diritti proprietari da fissare, ai sensi del comma 02 dell'art. 1bis/S, nelle NTA del PUG/P nei limiti massimi di mq 6000 di Sul realizzabile aggiuntiva a quella esistente.
- P = 3
- Sr = 37,50 mq/ab, così distinti:

Verde pubblico attrezzato	33,40 mq/ab
Parcheggi	4,10 mq/ab

nel rispetto delle corrispondenza, ex D.M. 1444/68, di 1ab/mc 100 cioè di 1 ab/mq 33,3 di Sul

Prescrizioni specifiche:

- Nel redigendo PUE deve esser prevista la realizzazione di pedamentine di collegamento tra la strada esistente a valle e la nuova viabilità di Piano posta a monte.
- In sede di redazione del PUE le aree a verde pubblico attrezzato devono includere e valorizzare le aree a verde alberato esistenti.

Contesto RU2 (via San Severo)


- Et con valore conformativo dei diritti proprietari da fissare, ai sensi del comma 02 dell'art. 1bis/S, nelle NTA del PUG/P nei limiti massimi di mq 3080 di Sul realizzabile aggiuntiva a quella esistente.
- P = 4
- Sr = 19,90 mq/ab, così distinti:

Verde pubblico attrezzato	14,00 mq/ab
Parcheggi	5,90 mq/ab

nel rispetto delle corrispondenza, ex D.M. 1444/68, di 1ab/mc 100 cioè di 1 ab/mq 33,3 di Sul

Prescrizioni specifiche:

- L'area compresa tra la strada e la sponda del torrente Iana deve essere esclusivamente destinata a verde pubblico e a parcheggio
- Nell'allegato stralcio planimetrico sono individuate alcune pedamentine di collegamento da realizzare tra la viabilità esistente a valle e quella posta a monte.



Contesto RU3 (via Sannicandro - curva)

- Et con valore conformativo dei diritti proprietari da fissare, ai sensi del comma 02 dell'art. 1bis/S, nelle NTA del PUG/P nei limiti massimi di mq 840 di Sul realizzabile aggiuntiva a quella esistente.
- P = 3
- Sr = 36,50 mq/ab, così distinti:

Attrezzature d'interesse comune	10,00 mq/ab
Verde pubblico attrezzato	20,00 mq/ab
Parcheggi	6,50 mq/ab

nel rispetto delle corrispondenza, ex D.M. 1444/68, di 1ab/mc 100 cioè di 1 ab/mq 33,3 di Sul

Contesto RU4 (via Sannicandro)

- Et con valore conformativo dei diritti proprietari da fissare, ai sensi del comma 02 dell'art. 1bis/S, nelle NTA del PUG/P nei limiti massimi di mq 1293 di Sul risultanti dalla somma di quelli già realizzabili all'interno della zona B del previgente P.d.F. e di quelli corrispondenti alla residua volumetria già prevista nella contigua lottizzazione "La Selva", fatta salva la prescrizione sulle distanze tra fabbricati di cui al p.to 2 comma 1 dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968;
- P = 3
- Sr = 18,00 mq/ab, così distinti:

Verde pubblico attrezzato	13,50 mq/ab
Parcheggi	4,50 mq/ab

nel rispetto delle corrispondenza, ex D.M. 1444/68, di 1ab/mc 100 cioè di 1 ab/mq 33,3 di Sul

Prescrizioni specifiche:

- Il redigendo PUE deve prevedere la realizzazione di almeno una pedamentina d'uso pubblico che consenta il collegamento tra l'area dei parcheggi pubblici con accesso da via Sannicandro e la sottostante strada di bordo al *Contesto della seconda espansione storica*

Contesto RU5 (a valle della strada per Rignano)

- Et con valore conformativo dei diritti proprietari da fissare, ai sensi del comma 02 dell'art. 1bis/S, nelle NTA del PUG/P nei limiti massimi di mq 2321 di Sul realizzabile aggiuntiva a quella esistente.
- P = 3
- Sr = 18,00 mq/ab, così distinti:

Verde pubblico attrezzato	13,50 mq/ab
Parcheggi	4,50 mq/ab

nel rispetto delle corrispondenza, ex D.M. 1444/68, di 1ab/mc 100 cioè di 1 ab/mq 33,3 di Sul

Prescrizioni specifiche:

- Il redigendo PUE deve corrispondere alle esigenze di:
 - completamento e razionalizzazione della rete viaria sia veicolare che pedonale, con prescrizioni degli allineamenti dei fabbricati;
 - eliminazione dei detrattori di qualità urbana
 - miglioramento ambientale
- Al fine di migliorare il patrimonio edilizio esistente e il riassetto della viabilità, il PUE potrà prevedere anche interventi di DR secondo gli allineamenti prescritti incentivandone l'attuazione con il riconoscimento, nell'ambito della Sul massima realizzabile, di una premialità del 25% della Sul esistente oggetto di demolizione.

Contesto RU6 (sopra via Calvitto)

- Et con valore conformativo dei diritti proprietari da fissare, ai sensi del comma 02 dell'art. 1bis/S, nelle NTA del PUG/P nei limiti massimi di mq 3767 di Sul realizzabile aggiuntiva a quella esistente.
- P = 3
- Sr = 36,50 mq/ab, così distinti:

Attrezzature d'interesse comune	10,00 mq/ab
Verde pubblico attrezzato	20,00 mq/ab
Parcheggi	6,50 mq/ab

nel rispetto delle corrispondenza, ex D.M. 1444/68, di 1ab/mc 100 cioè di 1 ab/mq 33,3 di Sul

Prescrizioni specifiche:

- Il redigendo PUE deve corrispondere alle esigenze di:
 - completamento e razionalizzazione della rete viaria sia veicolare che pedonale, con prescrizioni degli allineamenti dei fabbricati;
 - eliminazione dei detrattori di qualità urbana
 - miglioramento ambientale
 - tutela e valorizzazione delle aree alberate presenti lungo via Madonna Addolorata;
 - recupero dell'area occupata da un vecchio capannone e dai manufatti retrostanti esistenti alla data di adozione del PUG, da acquisire con permuta di diritti edificatori su suoli di proprietà comunale all'interno dei Contesti residenziali di nuovo impianto e sua destinazione a verde pubblico attrezzato e attrezzature.
- Al fine di migliorare il patrimonio edilizio esistente e il riassetto della viabilità, il PUE potrà prevedere anche interventi di DR secondo gli allineamenti prescritti incentivandone l'attuazione con il riconoscimento, nell'ambito della Sul massima realizzabile, di una premialità del 25% della Sul esistente oggetto di demolizione.

Contesto RU7 (Borgo Celano)

- Et con valore conformativo dei diritti proprietari da fissare, ai sensi del comma 02 dell'art. 1bis/S, nelle NTA del PUG/P nei limiti massimi di mq 680 di Sul realizzabile per U1/2, U1/3, U2/1, aggiuntiva a quella esistente.
- P = 2
- Sr = 18,00 mq/ab, così distinti:

Attrezzature d'interesse comune	13,50 mq/ab
Parcheggi	4,50 mq/ab

nel rispetto delle corrispondenza, ex D.M. 1444/68, di 1ab/mc 100 cioè di 1 ab/mq 33,3 di Sul

Prescrizioni specifiche:

- Il redigendo PUE deve corrispondere alle esigenze di migliorare la viabilità e la dotazione di parcheggi e verde pubblico.

Art. 39/S

Contesti per Servizi pubblici e privati non computabili come standard

39.01 Modalità di attuazione

- Intervento urbanistico preventivo (PUE) che preveda che la realizzazione degli interventi di iniziativa pubblica sia allocata all'interno della Superficie di compensazione SC.

39.02 *Modalità di intervento*

- NE per gli interventi di nuova edificazione
- MO, MS, RC, RE1, RE2, RE3. DR, AMP per gli interventi sugli edifici esistenti

39.03 *Indici*

- $E_t = 0,10$ mq/mq
- SC minima = 40% St
- H = 10 m
- P = 2
- $I_p = 80\%$ -Da = 1 albero/50 mq, DAr 1 arbusto ogni 30 mq

39.04 *Prescrizioni specifiche*

- In questi Contesti si applica la Perequazione urbanistica di cui al precedente art. 7.

Art. 40/S

Contesti per servizi pubblici di nuovo impianto d'interesse territoriale

40.01 Trattasi di aree ubicate a Borgo Celano da attrezzare, al fine di potenziare il richiamo turistico e culturale del territorio, con il potenziamento del Centro Visite già esistente e la realizzazione del Parco Paleontologico e di spazi espositivi all'aperto su un'area di proprietà comunale già assegnata, per le suddette finalità ed in comodato gratuito, all'Ente Parco del Gargano con deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 10/04/07.

40.02 *Modalità di attuazione*

- Intervento edilizio diretto, promosso dall'Ente Parco del Gargano preventivamente autorizzato dal Comune

40.03 *Modalità di intervento*

- NE per gli interventi di nuova edificazione
- MO, MS, RC, RE1, RE2, RE3. DR, AMP per gli interventi sugli edifici esistenti

40.04 *Destinazioni d'uso*

- Centro Visite, Parco Paleontologico e servizi pubblici connessi

40.05 *Indici*

- $E_f = 0,10$ mq/mq
- H = 6,5 m
- P = 2
- $I_p = 80\%$ -Da = 1 albero/100 mq, DAr 1 arbusto ogni 30 mq

Art. 41/S
Contesti per verde attrezzato di rispetto stradale

41.01 Trattasi di aree con tale destinazione previste già dal P. di F. ai bordi di alcune zone residenziali turistiche di Borgo Celano, a ridosso dell'asse viario centrale di Borgo Celano e ai lati dell'ultimo tratto della S.P. Foggia-Borgo Celano. La loro acquisizione sarà effettuata mediante cessione di diritti edificatori all'interno della SC dei Contesti urbani per attività turistiche di nuovo impianto di cui al precedente art. 37/S .

La quota di verde attrezzato di rispetto stradale, in quanto classificabile come urbanizzazione primaria, non contribuisce alla dotazione di standard per la residenza.

41.02 *Modalità di attuazione*

- Intervento edilizio diretto

Art. 42/S
Contesti per verde e servizi pubblici a standard urbano

42.01 Trattasi di aree nelle quali potranno trovare collocazione un parco urbano, uffici pubblici, banche, ufficio postale, delegazione comunale, attrezzature culturali e per il tempo libero, edilizia scolastica di livello superiore, etc., destinate sia a potenziare la dotazione di servizi di valenza urbana sia a definire una nuova polarità urbana che dia valore ai nuovi quartieri periferici in località Coppe Casarinelli.

42.02 *Modalità di attuazione*

- Intervento urbanistico preventivo (PUE) d'iniziativa comunale che preveda la realizzazione di un parco urbano sull'area attualmente interessata da presenze arboree, la viabilità pedonale e veicolare e la suddivisione delle superfici fondiari necessarie per le varie attività allocabili.

42.03 *Modalità di intervento*

- NE per gli interventi di nuova edificazione
- MO, MS, RC, RE1, RE2, RE3. DR, AMP per gli interventi sugli edifici esistenti

42.04 *Indici*

- Et = 0,10 mq/mq
- SC minima = 40% St
- H = 10 m
- P = 2
- Ip = 80% -Da = 1 albero/50 mq, DAr 1 arbusto ogni 30 mq

42.05 *Prescrizioni specifiche*

- L'acquisizione delle aree avverrà mediante cessione di diritti edificatori nelle SC dei Contesti residenziali di nuovo impianto; la determinazione della Sul da cedere sarà determinata applicando l'indice $E_t=0,10$ mq/mq alle aree da acquisire.

Art. 43/S

Aree per attività estrattive disciplinate dal PRAE

43.01 Le attività estrattive sono disciplinate dal P.R.A.E. approvato con D.G.R. n° 445 del 23/02/2010. Le relative NTA si danno per integralmente qui riportate.

43.02 L'esercizio dell'attività estrattiva è vietato:

- a) nelle aree protette a carattere nazionale e nelle relative zone di protezione esterna o aree contigue ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ove non sia diversamente disposto con il regolamento di cui al comma 4 del medesimo articolo;
- b) nelle aree protette a carattere regionale, salvo quanto previsto nei regolamenti e nei piani del parco redatti ai sensi degli artt. 23 e 25 L. 394/91, nonché degli artt. 20 e 22 L.R. n. 19 del 1997;
- c) nei siti di interesse comunitario, nelle zone speciali di conservazione e nelle zone di protezione speciale di cui alle Direttive 79/409/CE e 92/43/CE, qualora l'attività stessa non riguardi esclusivamente i materiali di cui all'art. 1 comma 3 o altri materiali di inderogabile necessità. I piani di gestione o le misure di conservazione individuano eventuali deroghe al divieto di estrazione e prevedono le relative misure precauzionali e di mitigazione.
- d) nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale;
- e) nelle aree in cui l'attività estrattiva sia preclusa da disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale o nel Piano di Assetto idrogeologico.
- f) nelle aree percorse da incendi, sottoposte al vincolo di cui all'art. 10 L. n. 353/2000.

Art. 44/S

Aree e Siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili

- 44.01 L'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – fotovoltaico, eolico e biomasse, corrispondenti alle tipologie elencate al successivo punto 44.03 – non può essere autorizzata su aree e siti “non idonei” ai sensi del *Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*.
- 44.02 Tali aree e siti sono quelli interessati dalle **Invarianti Strutturali** del PUG/S (v. Elaborati della serie C.2), quelli ricadenti all'interno degli **A.T.E.**

– **Ambiti Territoriali Estesi di tipo B** del PUTT/P (v. Elaborati C.1.2a/bis e C.1.2b/bis), quelli ricadenti nei **SIC, ZPS e IBA** (v. Elaborati A.2.1.3a e A.2.1.3b), il **Centro Urbano e la fascia di protezione** al suo intorno per una larghezza di m. 1000, il **Contesto del Corridoio ecologico del Candelaro**.

La ricognizione effettuata dal PUG, sulla base delle vigenti disposizioni, è finalizzata alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico artistico, della biodiversità e del paesaggio rurale ed alla loro protezione dall'insediamento non compatibile di specifiche tipologie di impianti. L'insieme delle suddette aree è riportato nell'Elab. C.4.

44.03 Le tipologie di impianti non autorizzabili sono le seguenti:

Fotovoltaico:

- *Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo*

Eolico

- *Impianti costituiti da singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro sui tetti di edifici vincolati dal D. Lgs. 42/04;*
- *Impianti per mini eolico con aereogeneratori di altezza complessiva anche inferiore ai 30 metri o con un diametro del rotore inferiore a 18 metri,*
- *Parchi eolici o singoli aerogeneratori di altezza superiore ai 30 metri*

Biomasse

- *tutte le tipologie se le aree interessate ricadono all'interno delle aree boscate e delle macchie, delle aree SIC e ZPS, delle segnalazioni archeologiche e/o architettoniche e dei tratturi, delle Lame o Valloni, negli ATE di tipo B;*

44.04 Le tipologie di impianti autorizzabili all'interno dei Contesti Rurali sono le seguenti:

- ***Contesti a prevalente valore ambientale e paesaggistico***
- ***Contesto del Corridoio ecologico del Candelaro***
- ***Contesto rurale periurbano da tutelare e valorizzare come Parco Agricolo Urbano***
- ***Contesto multifunzionale rurale periurbano da riqualificare e valorizzare***
- Impianti fotovoltaici realizzati su edificio e aventi entrambe le seguenti caratteristiche:
 - i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
 - ii. la superficie dell'impianto se non e' superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
- Impianti di biomasse operanti in assetto cogenerativo con micro generazione;
- Impianti di biomasse realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non

comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

- Impianti eolici installati sui tetti degli edifici esistenti, non vincolati dal *D. Lgs. 42/04*, di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- **Contesti a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare** non ricadenti tra le aree non idonee individuate nell'elaborato C.4
 - tutti gli impianti consentiti negli altri Contesti rurali elencati al precedente punto;
 - Impianti fotovoltaici con $20kW < P < 200kW$, con moduli ubicati al suolo, proposti su aree agricole, solo se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali;
 - Impianti per minieolico con aereogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri, se:
 - se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali.;
 - numero massimo di aerogeneratori n 3

44.05 Sulle presenti norme del PUG avrà prevalenza ogni eventuale nuova norma di livello nazionale e/o regionale.

Capo IV Contesti rurali

Art. 45/S

Contesti a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare

45.01 Riguardano le parti del territorio extraurbano nelle quali l'agricoltura mantiene ancora il primato sulle altre modalità di uso del suolo. Comprendono le *isole amministrative* di Amendola, San Fuoco, Faranello, Farano e Faranone, la pianura sino al torrente Candelaro e le prime pendici a sinistra della strada provinciale Apricena-Manfredonia, alcune aree abbastanza estese lungo le pendici occidentali digraganti verso la SS 272 San Severo-San Marco all'esterno dell'area SIC. Il PUG incentiva tale fondamentale attività produttiva, anche per i valori ambientali e paesaggistici che comporta, garantendo anche il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

45.02 In tali Contesti gli interventi previsti sono, di norma, quelli del Recupero edilizio come normati dagli artt. 50/S e 51/S. Sono esclusi interventi di Nuova costruzione, se non finalizzati all'attività produttiva agricola e della filiera agricola, con un lotto minimo asservito di 1 ha,

45.03 *Obiettivi*

- Conferma dell'attività produttiva agricola come elemento fondamentale dell'economia, dell'ambiente e del paesaggio del territorio di San Marco in Lamis

45.04 *Modalità di attuazione*

- Intervento edilizio diretto

45.05 *Modalità di Intervento*

- MO, MS, RC, RE1, RE2, RE3 per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
- DR, AMP, NE per gli interventi di nuova edificazione che saranno consentiti esclusivamente per lo svolgimento dell'attività agricola
- dalla Sul esistente va esclusa quella non conforme al previgente P.di F. e le eventuali quote realizzate in difformità da esso e successivamente condonate

45.06 *Destinazioni d'uso*

- Funzioni residenziali U1/1 (riservata solo agli imprenditori agricoli professionali)
- Funzioni commerciali: U2/1
- Funzioni terziarie: U3/1, U3/2, U3/3
- Funzioni agricole: U6/1, U6/2, U6/3, U6/4

45.07/mod *Indici*

- $E_f = 0,01$ mq/mq (per le funzioni U1/1, U6/1 e U6/4)
- $I_c = 4\%$ della St (per le funzioni U6/2, U6/3) per le aziende con superficie territoriale fino a 2 ha
- $I_c = 2\%$ della St (per le funzioni U6/2, U6/3) per le aziende con superficie territoriale oltre a 2 ha
- $H = 7,50$ m ad eccezione delle attrezzature e degli impianti produttivi agricoli

45.08 *Prescrizioni specifiche*

- Per gli eventuali interventi di nuova edificazione devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.

- Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle LR n° 6/66-1979.
- Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata
- Per gli eventuali interventi di nuova edificazione il lotto minimo da asservire, con apposito atto notarile, è di 1ha.
- Gli impianti e le attrezzature rurali devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - superficie coperta non superiore a 1/40 (un quarantesimo) della superficie fondiaria;
 - superficie minima del terreno da edificare mq 10.000 (diecimila);
 - distacco dalle strade secondo le prescrizioni delle leggi vigenti;
 - distacco minimo dai confini mt 5 (cinque).

Art. 46/S

Contesti a prevalente valore ambientale e paesaggistico

46.01 Riguardano le parti del territorio extraurbano nelle quali le attività prevalenti sono del tipo silvo-pastorale con diffusa presenza di boschi e macchie e con una limitata presenza di aree agricole coltivate. Essi includono le aree SIC di *Monte Calvo – Piana di Montenero IT9110026*, *Castagneto Piana - La polda - Monte Serra IT9110024*, *Bosco Jancuglia IT9110027* e le aree ZPS di *Valloni e Steppe pedegarganiche IT9110008* e gli *Ambiti estesi* di tipo "B" e "C" del PUTT/P.

46.02 In tali Contesti gli interventi previsti sono, di norma, quelli del Recupero edilizio. Tutti gli interventi di eventuale trasformazione, in riferimento alla loro specifica ubicazione, sono soggetti alle normative vigenti per le aree classificate come Siti di Interesse Comunitario come Zone di Protezione Speciale oltre che a quella del PUTT/P. Sono inoltre esclusi gli Interventi di Trasformazione urbanistica.

46.03 *Obiettivi*

- Conferma delle attività silvo-pastorali e produttiva agricola presenti con particolare attenzione alle problematiche del paesaggio e dell'ambiente

46.04 *Modalità di attuazione*

- Intervento edilizio diretto

46.05 *Modalità di Intervento*

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

- Per gli interventi sugli immobili esistenti, in ragione delle loro distinte e specifiche caratteristiche valgono le norme di cui:
 - all'art. 50/S – *Insedimenti sparsi a prevalente valore ambientale, paesaggistico, storico e culturale*
 - all'art. 51/S – *Gestione del patrimonio edilizio esistente*
- Gli ampliamenti delle strutture agricole esistenti, comprese quelle ricadenti nel territorio del Parco Nazionale del Gargano, devono essere realizzati con le caratteristiche ed i materiali tipici dell'architettura rurale garganica.

46.06 *Destinazioni d'uso*

- Funzioni agricole e pastorali: U6/1, U6/2, U6/3, U6/4
- Funzioni commerciali: U2/1
- Funzioni residenziali U1/1 (riservata solo agli imprenditori agricoli professionali)

46.07 *Indici*

- Valgono le norme generali sulla gestione del patrimonio edilizio esistente di cui ai successivi artt. 50/S e 51/S

46.08 *Prescrizioni specifiche*

- Tutti gli interventi di eventuale trasformazione ricadenti in aree all'interno di Siti di Interesse Comunitario, nelle Zone di Protezione Speciale del PTA e nel PUTT/P sono soggetti alle relative normative di tutela.

Art. 47/S

Contesto del Corridoio ecologico del Candelaro - PTCP

- 47.01 Esso è parte della più estesa *rete ecologica* individuata dal PTCP (Tav.S1) che riconosce alle "fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua" all'interno dei quali deve essere perseguito "un triplice obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica" con la finalità di migliorare e connettere gli ecosistemi che interessano l'area vasta del Tavoliere e della Costa e le relative integrazioni con le aree interne del Gargano e del Sub Appennino.
- 47.02 Tale *rete ecologica* persegue le finalità di promuovere il riequilibrio ecologico di area vasta e locale, di innalzare la qualità paesaggistica e la biodiversità e di ridurre gli impatti negativi determinati dalle attività umane e, in particolare, dagli insediamenti e dalle infrastrutture.
- 47.03 La porzione del Corridoio Ecologico del Candelaro ricadente all'interno del territorio comunale di San Marco in Lamis e costituente l'omonimo Contesto, è composta da:

- dalle "aree di pertinenza" delle aste del reticolo fluviale ivi presenti e dalle relative "aree annesse" del PUTT/P comprese quelle delle "acque pubbliche" (Torrenti Candelaro, Salsola, Celone) tutelate dall'art. 142 del Dlgs. n. 42/2004,
- dalle Area a Pericolosità Idraulica del PAI – Piano di Assetto Idrogeologico.

Tale contesto include anche l'area del Tratturello Ponte di Brancia-Campolato il cui tracciato coincide con la SP n. 28.

47.04 In recepimento delle indicazioni contenute nel PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con DGR n. 1 del 11/01/2010, il tratto della SP n. 28 ricadente all'interno del Contesto riveste valore paesaggistico come "percorso lungo il fiume" da valorizzare per la "*mobilità dolce*" ciclo-pedonale.

47.05 Nel Contesto del Corridoio ecologico del Candelaro, devono essere sostenute ed incentivate le attività agricole presenti, con l'obiettivo del miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale da perseguire attraverso specifiche politiche regionali e locali.

47.06 Al fine della tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici presenti nel Contesto, in ottemperanza al comma 2 dell'art. II.56 delle NTA del PTCP, la eventuale localizzazione di nuove opere, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali deve avvenire esclusivamente in posizione marginale, o comunque in modo da assicurare la massima distanza dai corsi d'acqua.

Al fine della costituzione della rete ecologica provinciale, in conformità alle direttive di cui all'art. II.43 delle NTA del PTCP è fatto divieto di alterare le formazioni naturali e seminaturali presenti lungo le aree spondali dei corsi d'acqua presenti all'interno del Contesto e tutti gli interventi di manutenzione, anche delle sponde artificiali in particolare del Torrente Candelaro, devono essere fatti con ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

47.07 *Obiettivi*

- Conferma dell'attività produttiva agricola come elemento fondamentale dell'economia, dell'ambiente e del paesaggio del Contesto
- Realizzazione della parte del corridoio ecologico individuato dal PTCP, attraverso la tutela e la diffusione di elementi di naturalità (filari, siepi e piccole formazioni forestali), il ripristino di habitat naturali e la diffusione di pratiche agricole che favoriscano la connettività con gli habitat naturali e semi-naturali delle aree SIC e ZPS di rete Natura 2000 individuate a monte della SP 78.
- la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde attraverso il sostegno previsto dal PSR – *Programma di Sviluppo Rurale* alle imprese agricole che si impegnano ad attuare pratiche

agronomiche compatibili con la conservazione qualitativa della risorsa idrica, tra cui quelle a basso impiego di input, nello specifico l'agricoltura biologica.

- la tutela del territorio mettendo in essere interventi tesi alla tutela del suolo, in termini di protezione dai dissesti idrogeologici, alla tutela del paesaggio rurale e al mantenimento dell'attività agricola nelle zone svantaggiate.
- la valorizzazione paesaggistico-ambientale del tratto della SP n. 28, che coincide con l'area del Tratturello Ponte di Brancia-Campolato, come "percorso lungo il fiume" da attrezzare per la "mobilità dolce" ciclo-pedonale

47.08 *Modalità di attuazione*

- Intervento edilizio diretto
- Piani di miglioramento e sviluppo aziendale

47.09 *Modalità di Intervento*

- MO, MS, RC, RE1 fatte salve le prescrizioni dell'art. 7 *Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)* delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico oltre che delle NTA del PUTT/P;

47.10 *Destinazioni d'uso*

- Funzioni residenziali U1/1 (riservata solo agli imprenditori agricoli professionali)
- Funzioni commerciali: U2/1

47.11 *Indici*

- Per gli insediamenti sparsi a prevalente valore ambientale, paesaggistico, storico e culturale tutelati dal PUTT/P vale quanto stabilito nel successivo art. 50/S
- Per gli altri immobili valgono le norme generali sulla gestione del patrimonio edilizio esistente di cui al successivo 51/S con esclusione di interventi RE3 (demolizione e ricostruzione), nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7 delle NTA del PAI con particolare riguardo ai commi e, f, g, h;
- Ef = identica a quella fissata nell'art. 45/S per i Contesti a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare, da trasferire, per accorpamento ai sensi del successivo art. 52bis/S, in altro Contesto a prevalente funzione agricola.
- Per i terreni agricoli ricadenti all'interno delle "aree annesse" alle aste fluviali ricadenti all'interno del Contesto, al fine di perseguire l'obiettivo della *costituzione di spazi seminaturali* stabilito dal comma 2 dell'art. II.4 delle NTA del PTCP per la costituzione della rete ecologica provinciale, in presenza di Piani di miglioramento e sviluppo aziendale, è riconosciuta una premialità aggiuntiva del 100% della Sul, da trasferire, per *accorpamento* ai sensi del successivo art. 52bis/S, in altro *Contesto a prevalente funzione agricola*, qualora i proprietari delle aree assumano, con specifico atto d'obbligo predisposto dal Comune, l'impegno a dismettere la coltivazione dei suddetti terreni al fine di favorire la loro rinaturalizzazione con vegetazione ripariale.

Nei suddetti Piani deve essere prevista la sistemazione e la realizzazione, a carico dei proponenti e beneficiari della suddetta premialità, di siepi o filari di alberi, anche da frutto od ornamentali, lungo il bordo esterno delle "aree annesse" alle aste fluviali interessate.

Art.48/S

Contesto multifunzionale rurale periurbano da riqualificare e valorizzare

48.01 E' ubicato ad occidente del centro urbano, in contrada Sambuchello tra la strada provinciale per Sannicandro Garganico e la SS 272. Esso ha prevalente funzione agricola pur se, allo stato, vi insistono alcune attività produttive e commerciali oltre che una cava di brecciamme. Il PUG/S promuove il sostegno dell'attività agricola unitamente alla riqualificazione dei margini del centro urbano da perseguirsi sia evitando l'insediamento di ulteriori attività di tipo diverso da quello agricolo sia perseguendo il recupero e la riqualificazione del sito della cava non appena essa avrà smesso la propria attività. L'attività agricola già in essere, caratterizzata da coltivazioni orticole condotte da molti cittadini di San Marco in forma part-time per l'autoconsumo e per il tempo libero, va preservata ed incrementata costituendo un importante elemento non solo di diversificazione dell'economia rurale, ma anche di mantenimento e radicamento del rapporto di molti cittadini con il proprio territorio. Particolare significato assumono le realizzazioni di interventi capaci di interpretare le valenze paesaggistiche dell'area quali le cinture verdi e con muretti a secco tradizionali tipo *macere*, la sistemazione della viabilità minore e la messa a coltura di vegetazione d'arredo.

48.02 In questo Contesto gli interventi consentiti sono, di norma, quelli del Recupero edilizio dei manufatti agricoli esistenti così come normati, secondo le diverse tipologie, dagli artt. 50/S e 51/S.

Art.49/S

Contesto rurale periurbano da tutelare e valorizzare come Parco Agricolo Urbano

49.01 Esso è costituito dalle aree lungo il torrente Iana, comprese tra il Convento di San Matteo ed il centro urbano. Tali aree sono, per la gran parte, ben coltivate e ricadono all'interno delle *aree annesse* ai boschi e alle macchie come normate dal PUTT/P. Poste sulla parte più elevata della lama entro cui si è storicamente sviluppata la città costituiscono un *trait d'union* prospettico tra questa e l'antico Convento di San Matteo evocando un tratto dell'antica *via sacra longobardorum*. Obiettivo del PUG/S è favorire e rafforzare il permanere dell'uso agricolo del suolo e delle coltivazioni presenti, ma anche di perseguire una maggiore integrazione del Contesto con il centro urbano

mediante sistematici interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi pedonali, aree per la sosta ed il gioco, piste ciclabili, percorsi tematici illustrativi degli elementi botanico-vegetazionali del territorio (boschi, presenze floristiche quali le orchidee, etc), della *via sacra* e, più in generale, della storia del territorio.

49.02 In questo Contesto gli interventi previsti sono quelli di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 380/2001 finalizzati al recupero dei manufatti agricoli esistenti e quelli della realizzazione delle infrastrutture del Parco sul 20% del totale delle aree costituenti il Contesto. Tali aree per l'infrastrutturazione del Parco saranno acquisite dal Comune mediante permuta di diritti edificatori all'interno dei Contesti della trasformazione per nuova residenza.

49.03 *Obiettivi*

- favorire e rafforzare il permanere dell'uso agricolo del suolo e delle coltivazioni in esso presenti; valorizzazione del collegamento fisico e prospettico tra la città ed il Convento di San Matteo; definizione formale e strutturale di una maggiore integrazione del Contesto con il centro urbano mediante sistematici interventi finalizzati alla realizzazione di Parco Agricolo Urbano dotato di percorsi pedonali, aree per la sosta ed il gioco, piste ciclabili, percorsi tematici illustrativi degli elementi botanico-vegetazionali del territorio (boschi, presenze floristiche quali le orchidee, etc), della *via sacra* e, più in generale, della storia del territorio.

49.04 *Modalità di attuazione*

- PUE che espliciti le linee di un progetto unitario di realizzazione delle infrastrutture del Parco e determini e regoli la cessione da parte dei proprietari del 20% delle aree da compensare con la cessione di diritti edificatori all'interno della SC nei *Contesti urbani residenziali integrati di nuovo impianto* di cui all'art. 35/S delle presenti NTA, computati sulla base di una Sul realizzabile risultante dall'applicazione di una Et pari a 0.10 mq/mq sulla superficie da cedere al Comune.
- Il PUE sarà redatto in modo partecipato e condiviso; pertanto la cessione delle aree da parte dei proprietari avverrà esclusivamente su base volontaria.

49.05 *Modalità di Intervento*

- MO, MS, RC, RE1, RE3 per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
- Progetto unitario di realizzazione delle infrastrutture del Parco

49.06 *Indici*

- Ef = 0,003 mq/mq per servizi e per piccole strutture per il ristoro ed il tempo libero, facilmente rimovibili, oltre che per depositi di

materiali e attrezzi per le manutenzioni, da ubicare all'interno delle aree del Parco destinate alla sosta ed al gioco, in modo da evitare compromissioni idrauliche ed eccessivo ingombro.

Tali manufatti, ai sensi dell'art. 4 del DM 1/4/1968 n° 1404, dovranno essere realizzati ad una distanza non inferiore a ml 30 dal ciglio della Strada Statale n. 272 e, in ogni caso, al di fuori delle aree a pericolosità idraulica (AP e MP) del PAI; essi devono inoltre essere compatibili con le prescrizioni per le aree a pericolosità geomorfologica di cui all'art. 14 e 15 delle NTA del PAI.

Per l'approvazione del progetto del Parco Agricolo Urbano, è prescritta la preventiva acquisizione:

- dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA del P.U.T.T./P
- dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i per le aree ricadenti all'interno della zona di rispetto del Convento di San Matteo vincolata con D.M. 26/10/1981
- del parere dell'Autorità di Bacino sull'ottemperanza alle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico.

- H = 3,50 m

Art. 50/S

Insedimenti sparsi a prevalente valore ambientale, paesaggistico, storico e culturale

50.01 Riguardano gli edifici sparsi nel territorio rurale vincolati ex D.Lgs. n. 42/2004 o segnalati nel PUTT/P. Le relative Aree di pertinenza ed Aree annesse sono quelle individuate sugli stralci della cartografia catastale contenuti nell'elaborato C.1.1.1.3 (a+b) bis e nell'elaborato C.1.1.3.3 bis.

50.02 Per tali insediamenti gli interventi previsti sono, di norma, finalizzati al recupero e alla riqualificazione. Sono esclusi interventi di Nuova costruzione. Tutti gli interventi devono essere eseguiti dimostrando con un'apposita relazione di aver rispettato gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio esistente ed essere eseguiti con l'uso di tecniche e materiali tradizionali.

50.03 Gli interventi da realizzare, qualora riguardino immobili ricadenti nelle aree PAI, sono soggetti alle prescrizioni delle relative NTA e per essi è prescritta l'acquisizione del preventivo parere dell'Autorità di Bacino.

50.04 Gli interventi da realizzare, qualora riguardino immobili ricadenti alle *Zone di Protezione Speciale "A"* del Piano di Tutela delle Acque, devono osservare i relativi prescritti divieti di cui al comma 2 del successivo art. 55/S.

50.05 *Obiettivi*

- Tutela degli edifici vincolati ex D.Lgs. n. 42/2004 o segnalati dal PUTT/P

50.06 *Modalità di attuazione*

- Intervento edilizio diretto

50.07 *Modalità di Intervento*

Per gli edifici con vincolo ministeriale ex D.Lgs. n. 42/2004:

- MO, MS, RC ex art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 380/2001
Per tali beni architettonici, è prescritto il preventivo parere della competente Soprintendenza.

Per gli edifici segnalati dal PUTT/P:

- MO, MS, RC ex art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 380/2001
- AMP nei limiti consentiti dal punto 4.2.c.2 dell'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P.

50.08 *Destinazioni d'uso*

- Funzioni agricole: U6/1, U6/4
- Funzioni residenziali: U1/1, U1/3
- Funzioni commerciali: U2/1

Art.51/S

Gestione del patrimonio edilizio esistente

51.01 Riguarda gli edifici sparsi nel territorio rurale né vincolati ex D.Lgs. n. 42/2004 e né segnalati dal PUTT/P, per i quali occorrono interventi di recupero e miglioramento funzionale.

51.02 *Obiettivi*

- Recupero e adeguamento del patrimonio edilizio esistente per soddisfare le necessità della popolazione già insediata

51.03 *Modalità di attuazione*

- Intervento edilizio diretto

51.04 *Modalità di Intervento*

- MO, MS, RC, RE1, RE3 per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente -AMP per gli interventi di nuova edificazione

51.05 *Destinazioni d'uso*

- Funzioni residenziali: U1/1, U1/3
- Funzioni commerciali: U2/1
- Funzioni agricole: U6/1, U6/4

51.06 *Indici*

- Per gli edifici con Sul esistente fino a 100 mq: AMP fino al 25% della stessa Sul esistente
- Per gli edifici con Sul esistente compresa tra 100 e 300 mq: AMP calcolato per interpolazione lineare da un massimo del 25% a un minimo del 10% della stessa Sul

51.07 *Prescrizioni specifiche*

- 1 Per Sul esistente si intende quella realizzata conformemente al previgente P. di F. con esclusione delle quote realizzate in difformità da esso e successivamente condonate;
- 2 Gli interventi da realizzare, qualora riguardino immobili ricadenti alle *Zone di Protezione Speciale "A"* del Piano di Tutela delle Acque, devono osservare i relativi prescritti divieti di cui al comma 2 del successivo art. 55/S.
- 3 per i **casini a altri manufatti storici**, *diffusi* nei "Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico" e non ascrivibili per la loro intrinseca qualità tra le "segnalazioni architettoniche" tutelate dal PUTT/P è prescritto il recupero e la loro valorizzazione mediante sistematici interventi che, nel ripristino e miglioramento funzionale degli immobili, non ne alterino la morfotipologia preesistente; è pertanto prescritta l'adozione di tecniche e materiali della tradizione costruttiva locale;
- 4 la manutenzione e/o il restauro dei *casini* in pietra deve avvenire utilizzando la tecnica ed i materiali tradizionali, senza smantellare totalmente il manufatto, attraverso il ripristino delle parti in cattivo stato di conservazione, nel rispetto degli indirizzi fissati nell'elab. 4.4.7 – *Linee guida per il recupero, la manutenzione ed il riuso dell'edilizia e dei beni rurali* del PPTR – *Piano Paesaggistico Territoriale Regionale*;;
eventuali interventi di AMP della Sul, nei limiti consentiti, devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella in ampliamento
- 5 per gli insediamenti derivanti da interventi di Bonifica individuati negli Elab.ti C.2.5 bis, C.2.6 bis e C.2.7 bis, in aderenza all'art. 11.65 *Edifici e insediamenti rurali* delle NTA del PTCP si prescrive che:
 - la modalità d'intervento RE1 (*ristrutturazione edilizia senza aumento di Sul*) debba essere effettuata nel rispetto della morfotipologia preesistente,

- la modalità d'intervento RE3 (*demolizione e ricostruzione senza variazione di Sul, sagoma e area di sedime*) sia possibile soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato C alle presenti Norme,
- eventuali interventi di ampliamento AMP della Sul debbano essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella in ampliamento.
- I progetti o piani di trasformazione fondiaria devono conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria all'interno delle aree individuate negli Elab.ti C.2.5bis, C.2.6bis, C.2.7bis del PUG.

Art.52/S

Disposizione di carattere generale per tutti i contesti rurali

- 52.01 In tutti i contesti rurali così come disciplinati dalle NTA si specifica che ogni intervento di trasformazione dell'assetto esistente è sempre sottoposto a **SCIA** o permesso di costruire (oneroso o meno a seconda della qualifica soggettiva del proponente), giusto quanto stabilito dall'art. 9 delle LL.RR. 6 e 66/79 e dal p.to g) dell'art. 51 della L.R. n. 56/80. Gli interventi devono salvaguardare gli aspetti peculiari del sito. I relativi progetti devono essere corredati dallo Studio di impatto paesaggistico e dalla procedura dell'autorizzazione paesaggistica, ove previsto.
- 52.02 Nelle *Zone di Protezione Speciale "A"* del Piano di Tutela delle Acque, valgono i divieti di cui al comma 2 del successivo art. 55/S.
- 52.03 Nelle *Aree a Vulnerabilità da contaminazione salina di tipo Significativa (S)* del Piano di Tutela delle Acque valgono i divieti di cui al comma 3 del successivo art. 55/S.
- 52.04 Il Comune promuove il recupero ambientale delle numerose cave dismesse presenti nei contesti rurali mediante interventi improntati al principio della sostenibilità ambientale che prevedano di destinare ad altri usi compatibili le aree sfruttate e la loro messa in sicurezza. I relativi progetti devono essere corredati dallo Studio di impatto paesaggistico e dalla procedura dell'autorizzazione paesaggistica, e dovranno essere approvati in apposita Conferenza di servizio, alla quale saranno invitate a partecipare tutte le autorità aventi competenza in materia ambientale.

52.05 Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:

- D.M. 19 aprile 1999 - "Codice di Buona pratica Agricola",
- Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
- D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
- Dlgs. n. 217/2006 – "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"
- DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci
- Dlgs 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche
- DGR 23/01/2007 n. 19 *Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole*
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 – *Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate.*

e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.

Art. 52 bis/S Accorpamenti

52 bis.01 *Obiettivi*

- Consentire ai piccoli proprietari di vivere e lavorare in campagna unendo più appezzamenti di terreno.

52 bis.02 *Prescrizioni specifiche*

- Nei contesti rurali di cui all'art. 45/S, ai fini della determinazione della Ef (pari ad un massimo di 0.01 mq/mq), si possono accorpare due o più appezzamenti di terreno sino a un massimo di tre, ancorché non contigui tra loro, purché compresi nel territorio comunale, ricadenti, per intero o parzialmente, all'interno di una fascia di mt 1000 di larghezza dai confini della particella catastale su cui si intende costruire. L'accorpamento di cui sopra non dovrà superare la misura massima di due ettari e si potrà edificare su uno solo dei terreni costituenti il suddetto accorpamento con l'indice 0,01 mq/mq riferito all'intera superficie dell'accorpamento. La superficie del terreno sul quale si edificherà non può essere inferiore a mq 10.000; sulla proprietà oggetto di asservimento va posto, ai sensi quarto comma del punto

g) dell'art. 51 della L.R. n°56/80, un vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi di inedificabilità a mezzo di atto pubblico debitamente trascritto e registrato. L'accorpamento è consentito a condizione che il richiedente sia proprietario degli appezzamenti da almeno 5 anni o che gli stessi siano pervenuti per successione mortis causa.

L'accorpamento di cui sopra non dovrà superare la misura massima di due ettari e si potrà edificare su uno solo dei terreni costituenti il suddetto accorpamento con l'indice 0,01 mq/mq riferito all'intera superficie dell'accorpamento. L'edificazione dovrà rispettare eventuali prescrizioni di tutela gravanti sull'area e la superficie del terreno sul quale si edificherà non può essere inferiore a mq 10.000; sulla proprietà oggetto di asservimento va posto, ai sensi quarto comma del punto g) dell'art. 51 della L.R. n°56/80, un vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi di inedificabilità a mezzo di atto pubblico debitamente trascritto e registrato . L'accorpamento è consentito a condizione che il richiedente sia proprietario degli appezzamenti da almeno 5 anni o che gli stessi siano pervenuti per successione mortis causa.

Titolo IV
Integrità fisica del territorio - PTCP

Art. 53/S

Ulteriori Aree a potenziale rischio idraulico individuate dal PTCP

- 53.01 Il PTCP, in aggiunta alle aree a pericolosità idraulica individuate dall’Autorità di Bacino della Puglia e per le quali valgono gli artt. 4,5,7,8,9, del titolo II delle N.T.A. del PAI e gli artt. 6 e 10 in riferimento alle condizioni di sicurezza idraulica come definite all’art.36 delle medesime norme, ha individuato e censito ulteriori aree caratterizzate da fenomeni di pericolosità idraulica e di potenziale rischio idraulico (Art. II.16 delle NTA del PTCP)
- 53.02 I Contesti del PUG interessati, in toto o in parte, dalla suddetta individuazione operata dal PTCP lungo il corso del Torrente Candelaro e dei suoi affluenti sono:
- il Contesto del Corridoio Ecologico del Candelaro (art. 47/S)
 - i Contesti a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare (art. 45/S) ubicati nella piana alluvionale più prossima al Candelaro
- 53.03 Le aree individuate lungo il corso del Torrente Candelaro e dei suoi affluenti interessano, in continuità, i territori dei Comuni di Apricena, Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e raccolgono le acque d’esondazione provenienti dall’intero bacino idrografico del Candelaro. Per tal motivo ogni approfondimento rispetto ai contenuti della Tav. A1 del PTCP richiede uno studio coordinato tra i comuni interessati, da effettuare con il concorso della Provincia e della competente Autorità di Bacino, che dettagli e perimetri le aree in ragione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. II.16 delle NTA del PTCP (intensità delle esondazioni in centimetri, frequenza delle esondazioni in anni, fenomeni di ristagno in centimetri e frequenza in anni).
Poiché, allo stato attuale, il Comune di San Marco in Lamis non dispone di studi specialistici in materia, seppur limitati al proprio territorio, da sottoporre alla valutazione della competente Autorità di Bacino e della Provincia, il PUG ha esclusivamente verificato le aree individuate nella Tav. A1 del PTCP riperimetrando sulla CTR in rapporto alla geomorfologia del territorio (Elab.ti C.2.5 bis– C.2.6 bis).
Le risultanze degli approfondimenti dei suddetti studi specialistici, condivise ed approvate dalla competente Autorità di Bacino della Puglia comporteranno modifiche al vigente PAI. Le conseguenti prescrizioni saranno immediatamente operative.
- 53.04 In tali aree, in forza del principio di precauzione, non sono ammesse trasformazioni del territorio e i cambi di destinazioni d’uso dei fabbricati che possano determinare l’incremento del rischio idraulico per gli insediamenti.

Art. 54/S **Rischio sismico**

54.01 In aderenza alle prescrizioni contenute nell'art. II.24 delle NTA del PTCP, essendo il Comune di San Marco in Lamis incluso tra quelli per i quali è prescritta la valutazione della *"vulnerabilità edilizia degli edifici pubblici esistenti con funzioni strategiche e dei punti di ritrovo previsti dai Piani della Protezione Civile allo scopo di definire opportune ed idonee azioni urbanistico edilizie per la loro messa in sicurezza o riduzione del rischio, operando in termini di riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti o di rilocalizzazione della funzione, allo scopo di ridurre la esposizione e/o la vulnerabilità edilizia o la pericolosità relativa del sito"*, il Comune ha già provveduto alle verifiche della vulnerabilità sismica degli edifici strategici individuati nell'Allegato 2 della stessa deliberazione regionale in aderenza a quanto disposto dalla DGR n. 153/2004 - L.R. 20/00 - O.P.C.M. 3274/03 – *Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e delle tipologie di edifici ed opere strategici e rilevanti - Approvazione del programma temporale e delle indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi sugli stessi* .

L'utilizzazione di altri immobili del patrimonio edilizio esistente con funzioni classificate come strategiche dovrà essere sempre preceduta dalle necessarie verifiche tecniche relative alla loro vulnerabilità sismica.

54.02 La *Relazione geotecnica* allegata al PUG (Elab. A.2.5.1/bis) attesta che le prove sismiche ad essa allegate sono state ubicate *"direttamente sulle aree di modificazione ed espansione previste nel PUG"* che *"risultano essenzialmente ubicate in aree a basso gradiente geomorfologico "* e perciò ricadenti all'interno della Zona Stabile-1 individuata nell'Elab. A.2.5.7 – *Carta della Pericolosità Sismica*.

54.03 Ai sensi dell'art. 13 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 tutti i PUE, di iniziativa sia pubblica che privata, e le loro varianti, prima della approvazione, devono essere dotati di parere favorevole del Genio Civile *"ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio"* . La richiesta del parere deve essere corredata da una Relazione geologica che approfondisca quella generale allegata al PUG ((Elab. A.2.5) con specifici sondaggi ed indagini sulla pericolosità sismica da effettuare sulle aree interessate dai Piani Esecutivi.

Tutte le nuove costruzioni e quelle oggetto di ristrutturazione edilizia comportanti interventi strutturali, devono essere progettate nel rispetto della vigente normativa antisismica, giusto quanto stabilito anche dal Regolamento Edilizio (Elab. E.2/mod) alla pag. 51

Art. 55/S
Vulnerabilità degli acquiferi

- 55.01 Le parti del territorio comunale incluse tra le *Aree a Vulnerabilità degli acquiferi di tipo Significativa (S)*, come rappresentate nella Tav. A2 del PTCP, includono il Centro Urbano ed i Contesti rurali a monte della SP n. 28. Le attività antropiche in esse presenti sono essenzialmente quelle di tipo silvo-pastorale, residenziale urbano e produttivo artigianale entrambe concentrate nel perimetro del Centro Urbano.
L'art. 18 delle NTA del PUG/S – *Rete fognaria e impianti di depurazione* recepisce e richiama, per le parti urbanizzate, le norme del Titolo III - *Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi* del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, mentre per i Contesti rurali il PUG/S non prevede "*significative trasformazioni fisiche o funzionali del suolo e degli immobili*" che possano compromettere lo stato degli acquiferi.
- 55.02 Le *Aree a Vulnerabilità degli acquiferi di tipo Significativa (S)*, di cui al comma precedente, includono due "Zone di protezione speciale idrogeologica di tipo "A"" individuate dal PTA – *Piano di tutela delle acque* approvato con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 – *Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate*.
All'interno di tali aree, riportate negli elaborati del PUG/S, è vietata:
- a) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
 - b) l'apertura e l'esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;
 - c) lo spandimento di acque di vegetazione, fanghi e compost;
 - d) la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio carsico;
 - e) la trasformazione dei terreni coperti a vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
 - f) la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie;
 - g) l'apertura di impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
 - h) la captazione, le adduzioni idriche, le derivazioni e la realizzazione di nuovi depuratori;
 - i) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;
 - j) i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica.

- 55.03 Le suddette *Aree a Vulnerabilità degli acquiferi di tipo Significativa (S)* includono anche "Aree Vulnerabili da contaminazione salina" individuate dal PTA – *Piano di tutela delle acque* approvato con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 – *Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate*.
All'interno di tali aree, riportate negli elaborati del PUG/S:
- a) è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali;
 - b) è consentito il prelievo di acque marine di invasione continentale per usi produttivi, (itticoltura, mitilicoltura) per impianti di scambio termico o dissalazione a condizione che:
 - le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione;
 - venga indicato preventivamente il recapito finale delle acque usate nel rispetto della normativa vigente;
 - c) in sede di rinnovo della concessione, devono essere sottoposte a verifica le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non risultino superiori a 20 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.);
 - d) in sede di rilascio o di rinnovo della concessione, nel determinare la portata massima emungibile occorre considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 30% del valore dello stesso carico e comunque tale che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare.
- 55.04 Le parti del territorio comunale rientranti tra le aree a *Vulnerabilità intrinseca potenziale degli acquiferi di tipo elevata (E)*, come rappresentate nella Tav. A2 del PTCP, sono quelle del Contesto del Corridoio ecologico del Candelaro e quelle dei Contesti a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare. Esse non sono interessate da "*significative trasformazioni fisiche o funzionali del suolo e degli immobili*" che possano compromettere lo stato degli acquiferi; infatti l'attività antropica in esse presente, in misura quasi assoluta, è quella agricola di tipo cerealicolo e la campagna si presenta poco abitata.
Tali aree, per le loro specifiche caratteristiche idrogeologiche, sono tuttavia incluse, per ha 34.154, nell'"*Area n°3 – San Severo*" individuata come "*Zona vulnerabile da nitrati*" dalla Regione Puglia con DGR 23/01/2007 n. 19 - *Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole* e pertanto sono sottoposte alle disposizioni del suddetto Programma.
- 55.05 Per tutti i Contesti rurali del PUG, ed in particolare per il Contesto del Corridoio ecologico del Candelaro e per Contesti a prevalente funzione

agricola da tutelare e rafforzare, al fine della tutela del sottosuolo e degli acquiferi valgono le prescrizione dell'articolo 52.05 delle presenti NTA. Per gli interventi edilizi di NE realizzabili nei *Contesti rurali a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare* del PUG, vale quanto prescritto dal primo comma dell'art. 45.08 oltre a quelle, a riguardo, dettate dal Regolamento Edilizio (Elab. E.2/mod) alle pagg. 121, 122, 125.

Titolo V
Sistema delle Qualità - PTCP

Art. 56/S
Rete ecologica Provinciale

- 56.01 In conformità all'art. II.3 delle NTA del vigente PTCP, ai fini della tutela e della valorizzazione della *rete ecologica provinciale*, e all'art. II.43 delle stesse NTA, ai fini della tutela *dei corsi d'acqua facenti parte della rete ecologica provinciale*, il PUG ha provveduto ad individuare lo specifico Contesto del Corridoio Ecologico del Candelaro attraverso una ricognizione di maggior dettaglio rispetto alla rappresentazione in scala 1:25.000 della Tav. B1 del PTCP (Elab. B.2.1b bis, C.2.5 bis , C.2.6 bis, , C.2.6 bis).
La tutela e la valorizzazione delle aree ricadenti in tale Contesto è normata dall'art. 47/S delle presenti NTA.
- 56.02 In conformità all'art. II.42 delle NTA del vigente PTCP, ai fini della tutela delle *aree annesse ai fiumi*, il PUG/S ha classificato e tutelato come *Invarianti Strutturali a prevalente valore paesaggistico-ambientale* (art. 9 delle NTA del PUG/S) il reticolo idrografico definito dall'Autorità di Bacino, sottoponendo al regime di tutela del PUTT/ quelle sue parti aventi valore geomorfologico; sono inoltre stati sottoposti a tutela le lame, le doline, i puje, i cigli di scarpata, le ripe fluviali, le aree di versante, le grotte carsiche (elaborati delle serie C.1.1.2, C.1.1.2.1 e C.2 del PUG/S).
- 56.03 In conformità alle direttive di cui all'art. II.43 delle NTA del PTCP, è fatto divieto di alterare le formazioni naturali e seminaturali presenti lungo le aree spondali dei corsi d'acqua presenti all'interno del Contesto del Corridoio ecologico del Candelaro; tutti gli interventi di manutenzione, anche delle sponde artificiali in particolare del Torrente Candelaro, devono essere fatti con ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.
- 56.04 Il Contesto del Corridoio Ecologico del Candelaro individuato dal PUG/S, per le specifiche caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree che lo compongono (Art. 47/S), assicura *la possibilità di futura costituzione della rete ecologica* (art. II.4 delle NTA del PTCP), rimanendo esclusi, dalle previsioni del PUG/S, scenari di sostanziali trasformazioni urbanistiche.

Art. 57/S
Rete dei beni culturali e delle infrastrutture per la fruizione collettiva

- 57.01 In conformità al DRAG ed all'art. II.63 delle NTA del vigente PTCP afferente la tutela e la valorizzazione della *rete dei beni culturali e delle infrastrutture per la fruizione collettiva*, il PUG/S:

- a - ha individuato, classificato e tutelato come *Invarianti Strutturali a prevalente valore storico - culturale* (art. 10 delle NTA del PUG/S ed elaborati delle serie C.1.1.3.1, C.1.1.3.3 e C.2 del PUG/S) i beni del *Sistema della Stratificazione storica dell'organizzazione insediativa* sottoposti alla tutela del vigente PUTT/P.
- b – ha individuato, negli Elab.ti C.2.5 bis, C.2.6 bis e C.2.7 bis gli ulteriori beni di cui all'art. II.65 *Edifici e insediamenti rurali* delle NTA del PTCP, costituiti dagli insediamenti derivanti dalla Riforma fondiaria. Essi sono tutelati, ai sensi del comma 4 dello stesso art. II.65 delle NTA del PTCP e del p.to 3 del comma 07 dell'art. 51 delle NTA del PUG/S, attraverso la conservazione della struttura insediativa, globalmente considerata, nonché dei singoli manufatti, ove non gravemente compromessi.
I Progetti o Piani di trasformazione fondiaria devono conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della riforma agraria all'interno delle aree individuate nei suddetti elaborati.

Art. 58/S

Salvaguardia e norme transitorie

- 58.01 Costituiscono salvaguardia del PUG, fin dalla sua adozione, le disposizioni indicate nelle presenti norme e negli elaborati che lo costituiscono. Dalla data di adozione del PUG non è consentito il rilascio di titoli abilitativi per interventi in contrasto con le previsioni del Piano. Fino alla approvazione definitiva del PUG sono fatti salvi:
- i titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del PUG
 - le **SCIA** per le quali, verificate le condizioni di completezza formale e sostanziale stabilite dagli art. 22-23 del DPR 380/2011 e s.m.i, siano trascorsi i trenta giorni dalla presentazione;
 - i permessi di costruire per le pratiche regolarmente presentate e per le quali siano già scaduti i termini di cui all'art.20 della L. 380/2001 senza una formale risposta da parte dell'Ufficio, e per le quali l'Ufficio non abbia opposto al richiedente il silenzio rifiuto.

INDICE

Parte III Previsioni Programmatiche

Titolo I Generalità

Capo I Oggetto ed elaborati del PUG/P

Art. 1/P Oggetto del PUG/P pag. 98

Art. 2/P Elaborati del PUG/P pag. 98

Capo II Perequazione urbanistica

Art. 1bis/P Perequazione urbanistica pag. 99

Art. 2bis/P Interventi di Edilizia Residenziale Sociale pag. 100

Titolo II Contesti territoriali

Capo I Contesti esistenti

Art. 3/P Contesto urbano consolidato del Nucleo originario del Centro Antico da tutelare pag. 102

Art. 4/P Contesto urbano consolidato della prima espansione storica ad impianto "fusiforme" da tutelare pag. 102

Art. 5/P Contesto urbano consolidato della seconda espansione storica da tutelare pag. 103

Art. 6/P Contesto urbano consolidato ad alta densità organizzato per isolati pag. 103

Art. 7/P Contesti urbani consolidati e da consolidare con edilizia indipendente dai confini degli isolati pag. 103

Art. 8/P Contesti urbani da consolidare in base agli Strumenti Urbanistici Esecutivi vigenti pag. 104

Art. 9/P Contesti consolidati per attività pag. 104

Art. 10/P Contesti consolidati per attività e residenze turistiche pag. 104

Art. 11/P Contesti da consolidare per attività pag. 104

Art. 12/P Contesti da consolidare per attività e residenze turistiche in base agli Strumenti Urbanistici Esecutivi vigenti pag. 105

Art. 13/P Contesti urbani consolidati per servizi pubblici e standard di quartiere pag. 105

Art. 14/P Contesti urbani consolidati per servizi pubblici e standard Urbani pag. 105

Art. 15/P Contesti urbani consolidati per servizi pubblici e privati non computabili come standard pag. 106

Capo II Contesti della trasformazione

Art. 16/P Contesti urbani residenziali integrati di nuovo impianto pag. 107

Art. 17/P Contesti urbani per attività di nuovo impianto pag. 108

Art. 18/P Contesti urbani per attività turistiche di nuovo impianto pag. 110

Art. 19/P Contesti periferici e marginali da ristrutturare e riqualificare	pag. 111
Art. 20/P Contesti per Servizi pubblici e privati non computabili come standard	pag. 113
Art. 21/P Contesti per servizi pubblici di nuovo impianto di interesse territoriale:	pag. 113
Art. 22/P Contesti per verde attrezzato di rispetto stradale	pag. 114
Art. 23/P Contesti per verde e servizi pubblici a standard urbano	pag. 114

Capo III Contesti rurali

Art. 24/P Richiamo alle norme tecniche d'attuazione del PUG/S	pag. 115
---	----------

Titolo III Infrastrutture

Capo I Infrastrutture

Art. 25/P Viabilità e fasce di rispetto	pag. 116
Art. 26/P Ferrovia e fasce di rispetto	pag. 117
Art. 27/P Norme di tutela degli acquedotti	pag. 118
Art. 28/P Piano dei Servizi	pag. 119
Art. 29/P Salvaguardia e norme transitorie	pag. 120

Titolo I Generalità

Capo I Oggetto ed elaborati del PUG/P

Art. 1/P Oggetto del PUG/P

- 1.01 Il Piano Urbanistico Generale "previsioni programmatiche" (PUG/P) del Comune di San Marco in Lamis ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della legge regionale 20/2001 (LR) e del Documento Regionale di Assetto Regionale (DRAG) "indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)" approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con deliberazione del 03 agosto 2007, pubblicato sul BURP N°120/2007:
- contiene gli obiettivi specifici e la disciplina delle trasformazioni territoriali e della gestione delle trasformazioni diffuse in coerenza con il PUG/S e la programmazione comunale, in particolare con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche
 - definisce, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale e produttivo e infrastrutturale operato dal PUG/S, le localizzazioni delle aree comprese nei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE), stabilendo le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili sottoposte alla previa redazione dei PUE
 - detta i criteri operativi della perequazione urbanistica
- 1.02 Le previsioni del PUG/P hanno carattere prescrittivo e valore conformativo dei diritti proprietari.

Art. 2/P Elaborati del PUG/P

- 2.01 Gli elaborati del PUG/P comprendono elaborati esclusivamente progettuali.
- 2.02 Gli elaborati progettuali del PUG/P sono:
- Relazione illustrativa PUG/S e PUG/P**
 - D.1/bis Piano urbanistico generale / parte programmatica (PUG/P) 1: 5.000**
 - D.2 Abaco tipologie nuove strade**
 - E.1/bis Norme Tecniche di Attuazione PUG/P**
 - E.2 Regolamento Edilizio**

Capo II Perequazione urbanistica

Art. 1bis/P Perequazione urbanistica

- 1.01 La perequazione urbanistica si applica nei seguenti contesti:
- Contesti urbani residenziali integrati di nuovo impianto (art.22)
 - Contesti urbani per attività di nuovo impianto (art. 23)
 - Contesti urbani per attività turistiche di nuovo impianto (art. 24)
 - Contesti per Servizi pubblici e privati non computabili come standard (art.26)
- 1.02 Indipendentemente dai criteri e modalità di attribuzione dell'edificabilità disposti dalle singole normative, la ripartizione degli oneri (cessione di aree, pagamento di oneri e contributi, realizzazione di opere) da assumere nei confronti del Comune deve essere calcolata in proporzione all'edificabilità assegnata e quindi alla quota di St posseduta da ogni proprietario. La Sul sviluppata da eventuali edifici esistenti è compresa nell'edificabilità complessiva assegnata al Contesto.
- 1.03 L'attuazione degli interventi nei quali si applica la perequazione urbanistica avviene attraverso un PUE esteso all'intero ambito d'intervento individuato negli elaborati del PUG/P; qualora vengano interessati più ambiti l'attuazione sarà subordinata ad un unico PUE. Solo per gli ambiti di maggiore estensione è consentita, sulla base di una disposizione del Dirigente dell'Ufficio, l'articolazione in più PUE; in tal caso i vari PUE saranno comunque coordinati da uno Schema di Assetto nel quale dovranno essere evidenziate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, le cessioni della Superficie di Compensazione SC, la localizzazione degli interventi di edificabilità privata e, dove previsti, di quelli di ERS; lo Schema di Assetto può essere presentato dai proprietari o aventi causa secondo le modalità di cui al comma successivo, ovvero dallo stesso Comune.
- 1.04 Per la formazione del PUE d'iniziativa privata è necessaria la partecipazione dei proprietari rappresentanti, in base alla superficie catastale, almeno il 51 % degli immobili compresi entro il perimetro dell'area interessata, come previsto dall'art. 16 della LR. n°20/2001 Soddisfatta tale condizione, i proprietari presentano al Comune il PUE esteso a tutto l'ambito d'intervento (vincolante per la parte non di proprietà), garantendo agli altri proprietari l'eventuale futura utilizzazione dell'edificabilità spettante e specificando gli impegni che essi dovranno assumere nei loro confronti o del Comune. La convenzione dovrà comunque prevedere la cessione della Superficie di Compensazione SC pari al 50% della superficie territoriale compresa nel PUE.

- 1.05 Previa diffida dei proprietari non aderenti, i proprietari di maggioranza riuniti in Consorzio possono acquisire, come previsto dall'art. 27 della legge n°166/2002, la disponibilità di tutte le aree promuovendo la procedura espropriativa a proprio favore degli immobili dei proprietari non aderenti e provvedere all'attuazione dello strumento urbanistico esecutivo.
- 1.06 In caso di inerzia della maggioranza dei proprietari, sempre computata in base al valore catastale degli immobili, il Comune può sostituirsi all'iniziativa privata, in base alle norme di legge vigenti, nella formazione degli strumenti urbanistici esecutivi. In tal caso, conformemente all'art. 15 della L. R. n°6/79, *"il Sindaco, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione dello strumento urbanistico attuativo, notifica ai proprietari e/o aventi titolo interessati il provvedimento medesimo, indicando loro le modalità di esecuzione del comparto ed i termini entro cui dovranno dichiarare se intendono, da soli o riuniti in Consorzio, eseguire le opere programmate previa stipula di apposita convenzione. Decorso il termine su indicato, il Comune procede all'esecuzione d'ufficio del Comparto, anche a mezzo di esproprio, nei confronti dei proprietari e/o degli aventi titolo che non abbiano assentito al Comparto. Le aree e gli immobili espropriati vengono acquisiti al patrimonio del Comune conservando la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e sono utilizzati a norma dell'art. 13 comma sesto della presente legge, ovvero a norma dell'art. 15 comma terzo della legge n. 10 del 28 gennaio 1977"*.
- 1.07 Le aree destinate a viabilità dal PUG/P partecipano alle perequazione e l'edificabilità relativa è attribuita in misura del 50% agli ambiti che si fronteggiano.
- 1.08 Tutti i frazionamenti necessari sono eseguiti a cura e spese della parte privata e devono essere definiti preliminarmente con il Comune, al fine di stabilire perimetrazioni congrue e che contemperino i diversi interessi della parte pubblica e di quella privata.

Art. 2bis/P
Interventi di Edilizia Residenziale Sociale

- 2.01 Nelle aree in cui sono previsti interventi di ERS (Contesti urbani residenziali integrati di nuovo impianto di cui al successivo Art. 22), in mancanza di una disponibilità diretta dei soggetti titolati a realizzare tali interventi, l'assegnazione di tali aree e i relativi impegni dei soggetti attuatori (IACP per edilizia sovvenzionata, Cooperative, per edilizia agevolata) è regolata da una deliberazione del Consiglio Comunale; l'assegnazione delle aree comporta la sottoscrizione di una convenzione per la predisposizione dei necessari atti di pianificazione esecutiva e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria.

- 2.02 In via ordinaria, l'attuazione degli interventi spetta ai proprietari delle aree interessate, secondo le modalità previste dal precedente articolo 7 comma 4. Nei PUE saranno indicate le aree destinate all'ERS, nelle quali sarà concentrata l'edificabilità spettante, determinata dall'indice Et 0,19 mq/mq; tali aree saranno localizzate nell'ambito della Superficie di Compensazione SC.
- 2.03 L'assegnazione delle aree per interventi di ERS di cui al precedente comma 1 è effettuata sulla base di uno specifico bando che specifica i requisiti dei soggetti attuatori e le priorità nell'assegnazione. Per l'assegnazione a Cooperative di abitazione, verificata la rispondenza ai requisiti soggettivi dei richiedenti, l'Amministrazione Comunale è tenuta a dare priorità alla Cooperative già costituite alla data di approvazione del Documento Programmatico Preliminare del PUG, preferibilmente in forme consortili, costituitesi entro la data di adozione del PUG.
- 2.04 Trascorso un periodo di sei mesi dalla data di approvazione definitiva del PUG senza che i proprietari delle aree classificate come Contesti urbani residenziali integrati di nuovo impianto di cui al successivo art. 16/P abbiano presentato il relativo PUE per l'approvazione, il Comune dovrà adottare, entro i successivi novanta giorni un PUE d'iniziativa pubblica che individua le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria e individua le aree dove sarà localizzata l'edificabilità privata e la Superficie di Compensazione SC al cui interno viene localizzata la quota di edificabilità destinata all'ERS.
- 2.05 In caso di mancata cessione delle aree destinate all'ERS entro i tre mesi successivi all'approvazione del PUE d'iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale predispone una variante al PUG/P con le procedure disposte dal precedente Art. 7 comma 6.

Titolo II Contesti territoriali

Capo I Contesti territoriali esistenti

Art. 3/P

Contesto urbano consolidato del Nucleo originario del Centro Antico da tutelare

3.01 *Obiettivi*

- Interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, senza ampliamenti e sostituzioni (conferma della Sul esistente)
- Incentivazione della residenza stabile
- Uso per funzioni culturali e sociali

Massima flessibilità nell'inserimento di nuove destinazioni d'uso e nella possibilità di cambio delle stesse, incentivando in particolare le destinazioni turistiche solo se compatibili con la residenzialità del tessuto

3.02 Valgono tutte le prescrizioni contenute nell'Art. 21/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato.

3.03 *Prescrizioni specifiche*

- I materiali e le finiture edilizie da utilizzare saranno quelli della tradizione costruttiva locale.

Art. 4/P

Contesto urbano consolidato della prima espansione storica ad impianto "fusiforme" da tutelare

4.01 *Obiettivi:*

- Conservazione dell'impianto originario e degli edifici che lo costituiscono
- Possibilità di realizzare box e autorimesse private
- Integrazione della funzione residenziale prevalente con funzioni compatibili (artigianato di servizio, terziario diffuso, esercizi commerciali di vicinato, funzioni alberghiere)

4.02 Valgono tutte le prescrizioni contenute nell'Art. 22/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato.

4.03 *Prescrizioni specifiche*

- I materiali e le finiture edilizie da utilizzare saranno quelli della tradizione costruttiva locale.

Art. 5/P

Contesto urbano consolidato della seconda espansione storica da tutelare

5.01 *Obiettivi:*

- Conservazione dell'impianto originario e degli edifici ad esso conformi
- Possibilità di demolizione e ricostruzione degli edifici con obbligo dell'Intervento urbanistico preventivo finalizzato, nel rispetto dell'impianto, alla rinnovo, ove necessario, del patrimonio edilizio esistente
- Possibilità di realizzare box e autorimesse private
- Integrazione della funzione residenziale prevalente con funzioni compatibili (artigianato di servizio, terziario diffuso, esercizi commerciali di vicinato, funzioni alberghiere)

5.02 Valgono tutte le prescrizioni contenute nell'Art. 23/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato.

Art. 6/P

Contesto urbano consolidato ad alta densità organizzato per isolati

6.01 *Obiettivi:*

- -Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
- -Riqualificazione dello spazio pubblico
- -Possibilità di ampliamento degli edifici esistenti, di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione sui lotti liberi presenti nel tessuto

6.02 Valgono tutte le prescrizioni contenute nell'Art. 24/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato.

Art. 7 /P

Contesti urbani consolidati e da consolidare con edilizia indipendente dai confini degli isolati

7.01 *Obiettivi:*

- -Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
- -Riqualificazione dello spazio pubblico
- -Possibilità di ampliamento degli edifici esistenti, di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione sui lotti liberi presenti nel tessuto
- -Completamento del tessuto sulla base di previsioni rivenienti da progressi "*studi planovolumetrici*" rimasti parzialmente inattuati.

7.02 Valgono tutte le prescrizioni contenute nell'Art. 25/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato.

Art. 8/P

Contesti urbani da consolidare in base agli Strumenti Urbanistici Esecutivi vigenti

- 8.01 Essi sono contesti, a destinazione prevalentemente residenziale, in tutto o in parte ancora in formazione sulla base di strumenti urbanistici esecutivi del P.d.F, nei quali non ancora hanno avuta completa attuazione le previsioni edificatorie e/o urbanizzative. Si applicano le norme di cui ai relativi strumenti urbanistici esecutivi vigenti.
Eventuali varianti ai suddetti strumenti urbanistici esecutivi dovranno rispettare gli indici e i parametri dei piani originari

9/P

Contesti consolidati per attività

9.01 *Obiettivi:*

- Garantire il permanere delle attività produttive esistenti

- 9.02 Valgono tutte le prescrizioni contenute nell'Art. 27/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato.

Art. 10/P

Contesti consolidati per attività e residenze turistiche

10.01 *Obiettivi:*

- Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
- Possibilità di demolizione con ricostruzione e di completamento dei lotti liberi residui presenti nel tessuto.

- 10.02 Valgono tutte le prescrizioni contenute nell'Art. 28/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato.

Art. 11/P

Contesto da consolidare per attività

11.01 *Obiettivi:-*

- Modificare le previsioni a base del precedente Piano per Insediamenti produttivi in località Jangulia, risalente a circa 26 anni orsono (1984), che, attuatosi soltanto limitatamente ad alcuni interventi agli estremi occidentale e orientale dell'area, è, a tutt'oggi, rimasto per la gran parte privo di urbanizzazioni oltre che sottoposto al regime di cui al comma 5 dell'art. 37 della L.R. n° 56/80.

- Riconfermare gli insediamenti esistenti nei sottocontesti J.1 e J.2 da completare e consolidare sulla base di PUE che ne definiscano l'assetto urbanistico e la dotazione degli standard di legge.
- Riservare il sottocontesto J.3 per eventuali altri insediamenti produttivi- non localizzabili nei suddetti sottocontesti e negli altri Contesti per attività di Casarinelli e di Borgo Celano - da attuare mediante lo strumento dell'Accordo di Programma.

11.02 Valgono tutte le prescrizioni contenute nell'Art. 29/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato.

Art. 12/P

Contesti da consolidare per attività e residenze turistiche in base agli Strumenti Urbanistici Esecutivi vigenti

12.01 *Obiettivi:*

- Consolidamento delle potenzialità di sviluppo del settore turistico.

12.02 Valgono tutte le prescrizioni contenute nell'Art. 30/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato.

Art. 13/P

Contesti urbani consolidati per Verde e servizi pubblici a standard di quartiere

13.01 *Obiettivi*

- Conferma dei servizi pubblici e privati di uso pubblico esistenti e completamento di quelli previsti all'interno degli strumenti esecutivi del previgente P.d.F.
- -Manutenzione e riqualificazione degli edifici e delle aree esistenti.

13.02 Valgono tutte le prescrizioni contenute nell'Art. 31/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato.

Art. 14/P

Contesti urbani consolidati per servizi pubblici a standard urbani

14.01 *Obiettivi*

- Conferma dei servizi pubblici d'interesse generale presenti
- -Manutenzione e riqualificazione degli edifici e delle aree esistenti e nuova edificazione su aree che non siano destinate a verde pubblico o a parcheggi

14.02 Valgono tutte le prescrizioni contenute nell'Art. 32/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato.

Art. 15/P

Contesti urbani consolidati per altri servizi pubblici e privati, non computabili come standard residenziali

15.01 *Obiettivi*

- Conferma dei servizi pubblici e privati di uso pubblico esistenti
- -Manutenzione e riqualificazione degli edifici esistenti

15.02 Valgono tutte le prescrizioni contenute nell'Art. 33/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato.

Capo II

Contesti territoriali della trasformazione

Art. 16/P

Contesti urbani residenziali integrati di nuovo impianto

16.01 *Obiettivi*

- Garantire una risposta adeguata al fabbisogno abitativo per il periodo di validità del PUG/P dando attuazione alle previsioni del PUG/S relative ai seguenti contesti:

Contesto	Stanze
R3	458
R5	391
R6	279
	<hr/>
	1.128

Acquisizione compensativa – ai sensi degli artt. 6 e 7 delle NTA del PUG/S - delle aree necessarie per ERS, per la realizzazione di servizi e attrezzature e per compensare in termini volumetrici la cessione al Comune di aree per servizi pubblici ed urbanizzazioni ubicate nel Contesto per verde e servizi pubblici a standard urbano (art. 29/P) e nel Contesto rurale periurbano da tutelare e valorizzare come Parco Agricolo Urbano (art. 32/P),

16-02 *Modalità di attuazione*

- I Contesti R3, R5 e R6, individuati nell'elaborato *D1 "Piano urbanistico generale / parte programmatica (PUG/P)"* in scala 1:4000 del PUG/P, devono essere oggetto di un unico PUE di iniziativa pubblica;

16.03 *Modalità di intervento*

- NE per gli interventi di nuova edificazione -MO, MS, RC, RE1, RE2, RE3. DR, AMP per gli interventi su eventuali edifici esistenti

16.04 *Destinazioni d'uso* -

- Funzioni residenziali: U1/1, U1/2
- Funzioni commerciali: U2/1, U2/2
- Funzioni terziarie: U3/1, U3/2, U3/3, U3/7
- Funzioni turistico-ricettive: U5/1

16.05 *Indici*

- Et = 0,286 mq/mq di cui:
- -Et = 0,143 mq/mq per edilizia privata

- $-Et = 0,143 \text{ mq/mq}$ (da realizzare sulla SC) per ERS e per compensare in termini volumetrici la cessione al Comune di aree per servizi pubblici ed urbanizzazioni ubicate in altri contesti secondo il seguente riparto totale:

	su Sc – Superficie di compensazione del 50% della St	
Edilizia libera	ERS	Per acquisizione aree
564 stanze	400 stanze	164 stanze

- SC minima = 50% St
- $I_p = 50\%$
- Da = 1 albero/150 mq, DAr 1 arbusto ogni 100 mq
- $-P = 4$
- $S_r = 25,90 \text{ mq/ab}$, così distinti:

Istruzione	5,80 mq/ab
Attrezzature d'interesse comune	5,60 mq/ab
Verde pubblico attrezzato	12,00 mq/ab
Parcheggi	2,50 mq/ab

 nel rispetto delle corrispondenza, ex D.M. 1444/68, di 1ab/mc 100 cioè di 1 ab/mq 33,3 di Sul

16.06 *Prescrizioni specifiche*

- Valgono quelle di cui all'art. 35.08/S del PUG/S

Art. 17 /P

Contesti urbani per attività di nuovo impianto

17.01 *Obiettivi*

- Garantire lo sviluppo economico della città e del territorio con nuove possibilità insediative di attività nei settori secondario e terziario
- Acquisizione compensativa delle aree necessarie per l'incentivazione alla localizzazione di attività produttive, per la realizzazione di servizi e attrezzature.

17.02 *Modalità di attuazione*

- Intervento urbanistico preventivo (PUE) esteso ad ognuno dei due contesti rispettivamente individuati nell'elaborato *D1 "Piano urbanistico generale / parte programmatica (PUG/P)"* in scala 1:4.000 del PUG/P con le sigle:
 - A1 - destinato ad attività artigianali e commerciali (ubicato lungo la strada per Rignano su aree già destinate ad attività produttive di tipo artigianale dal previgente P.di F.)
 - A2 – destinato ad attività artigianali e commerciali di prodotti tipici del Gargano ed in particolare del territorio sanmarchese (ubicato su aree precedentemente destinate dal P. di F. ad insediamenti residenziali turistici)

- Ciascuno dei suddetti Contesti costituisce un Comparto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 6/79

17.03 *Modalità di intervento*

- NE per gli interventi di nuova edificazione

17.04 *Destinazioni d'uso*

Contesto A1

- Funzioni per attività: U4/1, U4/3
- Funzioni commerciali: U2/1, U2/2
- Funzioni terziarie: U3/3, U3/4
- Funzioni residenziali: U1/1 fino a 150 mq Sul per i soli titolari o custodi dell'azienda

Contesto A2

- Funzioni per attività: U4/1,
- Funzioni commerciali: U2/1, U2/2
- Funzioni terziarie: U3/1, U3/3,
- Funzioni residenziali: U1/1 fino a 150 mq Sul per i soli titolari o custodi dell'azienda

17.05 *Indici:*

Contesto A1

- Et = 0,16 mq/mq
- SC = 50% della St
- H = 6,00 m per gli edifici a destinazione produttiva, incrementabile sino a 9.00 nel caso sia prevista, al piano superiore, la realizzazione dell'abitazione per i soli titolari o custodi dell'azienda
- Sr= ex art. 5 del D.M. n. 1444/68
- Ip = 30%
- Da = 1 albero/200 mq, DAr 1 arbusto ogni 250 mq da collocarsi lungo i confini dei lotti; le distanze da rispettare sono quelle prescritte dall'art. 892 del Codice Civile;
- Sr= ex art. 5 del D.M. n. 1444/68

Contesto A2

- Et = 0,15 mq/mq
- SC = 35% della St
- Sr= ex art. 5 del D.M. n. 1444/68
- Ip = 30%
- Da = 1 albero/200 mq, DAr 1 arbusto ogni 250 mq da collocarsi lungo i confini dei lotti; le distanze da rispettare sono quelle prescritte dall'art. 892 del Codice Civile;
- H = 4,5 m
- Sr= ex art. 5 del D.M. n. 1444/68

17.06 *Prescrizioni generali per la progettazione dei PUE*

Valgono tutte le prescrizioni contenute nell'art. 36.10/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato.

17.07 *Prescrizioni specifiche*

Valgono tutte le prescrizioni contenute nell'art. 36.11/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato.

Art. 18/P

Contesti urbani per attività turistiche di nuovo impianto

18.01 *Obiettivi*

- Garantire lo sviluppo economico della città e del territorio per il periodo di validità del PUG

18.02 *Modalità di attuazione*

- Intervento urbanistico preventivo (PUE) esteso ad ogni ambito individuato negli elaborati progettuali del PUG/P

18.03 *Modalità di intervento*

- NE per gli interventi di nuova edificazione
- MO, MS, RC, RE1, RE2, RE3. DR,
- AMP per gli interventi su eventuali edifici esistenti

18.04 *Destinazioni d'uso*

- Funzioni commerciali: U2/1
- Funzioni terziarie: U3/1, U3/8
- Funzioni turistico-alberghiera: U5/1, U5/2, U5/3
- Funzioni residenziali: U1/3

18.05 *Indici*

- $E_f = 0,25 \text{ mq/mq}$
- Sul turistica = 70% della Sul complessiva
- Sul residenziale = 30% della Sul complessiva
- $I_p = 50\%$
- SC minima = 40% St
- Da = 1 albero/50 mq, DAr 1 arbusto ogni 30 mq
- H = 10 m
- P = 2 per le funzioni residenziali e terziarie
- P = 3 per le funzioni turistico-alberghiera
- Sr = 18 mq/ab così distinti
 - Attrezzature d'interesse comune 2,00 mq/ab
 - Verde pubblico attrezzato 12,00 mq/ab
 - Parcheggi per residenza U1/3 4,00 mq/ab

nel rispetto delle corrispondenza, ex D.M. 1444/68, di 1 ab/mc 100 cioè di 1 ab/mq 33,3 di Sul

Parcheggi per strutture U5/1 e U5/2
Parcheggi per strutture U5/3

3 mq/10 mq Sul
15 mq/10 mq Sul

18.06 Prescrizioni specifiche

- Sulla superficie SC verranno ubicati i diritti edificatori per l'acquisizione delle aree dei contesti di cui all'art. 22. La residua area della SC potrà essere mantenuta in proprietà, con la garanzia dell'uso pubblico gratuito e la manutenzione a carico della proprietà disciplinate da un'apposita convenzione.
- L'attuazione della Sul residenziale non può avvenire senza la contestuale attuazione della Sul turistico-alberghiera.
- La realizzazione delle strutture ricettive deve avvenire nel rispetto della L.R. n. 11 del 11/02/1999 - Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 19 /P

Contesti periferici e marginali da ristrutturare e riqualificare

19.01 *Obiettivi*

- Completamento e riqualificazione dei tessuti parzialmente edificati marginali alla città da integrare ai nuovi tessuti di completamento
- Integrazione delle urbanizzazioni e delle infrastrutture necessarie per l'efficienza del tessuto.

19.02 *Modalità di attuazione*

- Intervento edilizio diretto per gli edifici esistenti per MO, MS, RE1, RE3. sino alla redazione dei PUE
- Interventi urbanistici preventivi (PUE) d'iniziativa pubblica e privata, estesi agli interi contesti, con convenzione per la realizzazione delle urbanizzazioni e delle infrastrutture a carico dei soggetti attuatori;
- Il Comune, al fine di incrementare le aree a standards residenziali e di eliminare il degrado degli immobili e degli spazi all'interno di questi Contesti, può dotarsi di Piani di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica ex LR n°21/2008 nei quali siano previsti, tra gli altri, gli interventi di delocalizzazione delle volumetrie resi possibili dall'art. 7bis della stessa legge come integrata dall'art. 9 della LR n°14/2009. I volumi delocalizzati saranno ricostruiti all'interno delle Superfici di Compensazione o su suoli di proprietà comunale, all'interno dei *Contesti urbani residenziali di nuovo impianto* di cui all'art. 22 ovvero all'interno dei *Contesti urbani per attività di nuovo impianto* di cui all'art. 23. Il piano urbanistico esecutivo può prevedere misure premiali consistenti in un incremento della nuova volumetria realizzabile nel limite

massimo del 35 per cento, purchè sussistano le condizioni fissate nel comma 2 del sopra richiamato art. 7bis.

- In conformità all'art. 1 comma 6 della Legge 21 dicembre 2001, n°443, come modificato dal DPR 380/2001, se i PUE contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali, costruttive, esplicitamente dichiarate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione dei PUE, gli interventi successivi di regola soggetti a permesso di costruire potranno essere attuati con una SCIA (PUE + SCIA)

19.03 *Modalità di intervento*

- NE per gli interventi di nuova edificazione
- MO, MS, RC, RE1, RE2, RE3. DR, AMP per gli interventi sugli edifici esistenti

19.04 *Destinazioni d'uso*

- Funzioni residenziali: U1/1, U1/2
- Funzioni commerciali: U2/1,
- Funzioni terziarie: U3/1, U3/2, U3/3

19.05 *Indici*

Contesto RU1 (vicino strada per Rignano)

- Et = 0,27 mq/mq
- Ip = 40%
- Da = 1 albero/100 mq, DAr 1 arbusto ogni 100 mq
- P = 3
- Sr = 37,50 mq/ab, così distinti:

Verde pubblico attrezzato	33,40 mq/ab
Parcheggi	4,10 mq/ab

nel rispetto delle corrispondenza, ex D.M. 1444/68, di 1ab/mc 100 cioè di 1 ab/mq 33,3 di Sul

Prescrizioni specifiche:

- Nel redigendo PUE deve esser prevista la realizzazione di pedamentine di collegamento tra la strada esistente a valle e la nuova viabilità di Piano posta a monte.
- In sede di redazione del PUE le aree a verde pubblico attrezzato devono includere e valorizzare le aree a verde alberato esistenti.

Contesto RU2 (via San Severo)

- Et = 0,48 mq/mq (per NE)
- Ip = 40%
- Da = 1 albero/200 mq, DAr 1 arbusto ogni 200 mq
- P = 4
- Sr = 19,90 mq/ab, così distinti:

Verde pubblico attrezzato	14,00 mq/ab
Parcheggi	5,90 mq/ab

nel rispetto delle corrispondenza, ex D.M. 1444/68, di 1ab/mc 100 cioè di 1 ab/mq 33,3 di Sul

Contesto RU3 (via Sannicandro - curva)

- Et = 0,26 mq/mq
- Ip = 50%
- Da = 1 albero/150 mq, DAr 1 arbusto ogni 150 mq
- P = 3
- Sr = 36,50 mq/ab, così distinti:

Attrezzature d'interesse comune	10,00 mq/ab
Verde pubblico attrezzato	20,00 mq/ab
Parcheggi	6,50 mq/ab

nel rispetto delle corrispondenza, ex D.M. 1444/68, di 1ab/mc 100 cioè di 1 ab/mq 33,3 di Sul

Art. 20/P

Contesti per Servizi pubblici e privati non computabili come standard

20.01 *Obiettivi*

- Potenziare la dotazione di servizi quali attrezzature sportive, cliniche, servizi d'assistenza, attrezzature culturali e per il tempo libero che potranno essere realizzate sia dal pubblico che dal privato.

20.02 Valgono tutte le prescrizioni contenute nell'Art. 39/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato.

Art. 21/P

Contesti per servizi pubblici di nuovo impianto d'interesse territoriale

21.01 *Obiettivi*

- Potenziare il richiamo turistico e culturale del territorio mediante il potenziamento del Centro Visite già esistente e la realizzazione del Parco Paleontologico e di spazi espositivi all'aperto su un'area di proprietà comunale già assegnata, per le suddette finalità ed in comodato gratuito, all'Ente Parco del Gargano con deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 10/04/07.

21.02 Valgono tutte le prescrizioni contenute nell'art. 40/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato.

Art. 22/P
Contesti per verde attrezzato di rispetto stradale

22.01 *Obiettivi*

- Incrementare la dotazione di verde pubblico acquisendo alcune aree con tale destinazione previste già dal P. di F. ai bordi di alcune zone residenziali turistiche di Borgo Celano, a ridosso dell'asse viario centrale di Borgo Celano e ai lati dell'ultimo tratto della S.P. Foggia-Borgo Celano. La loro acquisizione sarà effettuata mediante cessione di diritti edificatori all'interno della SC dei Contesti urbani per attività turistiche di nuovo impianto di cui al precedente art. 24.

La quota di verde attrezzato di rispetto stradale, in quanto classificabile come urbanizzazione primaria, non contribuisce alla dotazione di standard per la residenza.

22.02 *Modalità di attuazione*

- Intervento edilizio diretto

Art. 23/P
Contesti per verde e servizi pubblici a standard urbano

23.01 *Obiettivi*

- Potenziare la dotazione di servizi di valenza urbana ed insieme definire una nuova polarità urbana che dia valore ai nuovi quartieri periferici in località Coppe Casarinelli. Potranno trovare allocazione un parco urbano, uffici pubblici, banche, ufficio postale, delegazione comunale, attrezzature culturali e per il tempo libero, edilizia scolastica di livello superiore, etc.

23.02 Valgono tutte le prescrizioni contenute nell'art. 42/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato.

Capo III

Contesti rurali

Art. 24/P

Richiamo alle norme tecniche d'attuazione del PUG/S

24.01 Si richiamano tutte le norme contenute nel *Capo IV - Contesti rurali* delle NTA del PUG/S che qui si danno per integralmente riportate:

- Art. 45/S - Contesti a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare
- Art. 46/S - Contesti a prevalente valore ambientale e paesaggistico
- Art. 47/S - Contesto del Corridoio ecologico del Candelaro – PTCP
- Art. 48/S - Contesto multifunzionale rurale periurbano da riqualificare e valorizzare
- Art. 49/S - Contesto rurale periurbano da tutelare e valorizzare come Parco Agricolo Urbano
- Art. 50/S - Insediamenti sparsi a prevalente valore ambientale, paesaggistico, storico e culturale
- Art.51/S - Gestione del patrimonio edilizio esistente
- Art.52/S - Disposizione di carattere generale per tutti i contesti rurali
- Art. 52 bis/S - Accorpamenti

Titolo III
Servizi e Infrastrutture

Capo I
Infrastrutture

Art. 25/P
Viabilità e fasce di rispetto

- 25.01 Le *infrastrutture viabilistiche* individuate negli elaborati del PUG/P comprendono gli spazi, anche interni a PUE, destinati alle nuove sedi stradali, ai parcheggi pubblici e/o di uso pubblico e alle piste ciclabili e generano le fasce di rispetto stradale dimensionate in base alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e D.M. 1444/68), All'interno delle stesse dovranno essere realizzate le opere finalizzate alla mitigazione degli impatti provocati dal traffico motorizzato sui tessuti urbani adiacenti e sul territorio extraurbano interessato.
- 25.02 In sede di progettazione delle singole opere è ammesso lo spostamento dei relativi tracciati, che sono quindi solo indicativi, senza alcuna procedura di variante urbanistica, a condizione che tale spostamento sia contenuto nelle fasce di rispetto stradale previste e che non pregiudichi eventuali trasformazioni urbanistiche previste dal PUG.
- 25.03 In queste zone, oltre alla realizzazione di nuove strade, è previsto l'ampliamento delle strade esistenti, la realizzazione di percorsi e piste ciclabili, la sistemazione a verde, la rimodellazione del suolo in funzione paesaggistica ed ecologica; la definizione delle caratteristiche geometriche delle infrastrutture stradali in ambito urbano ed extraurbano è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5.11.2001.
- 25.04 Le strade esistenti, urbane ed extraurbane, per le quali non sono previsti interventi significativi non sono individuate negli elaborati progettuali del PUG/P; la relativa superficie non genera comunque alcuna edificabilità, né pubblica, né privata.
- 25.05 Qualora negli elaborati del PUG/P sia prevista la sovrapposizione delle fasce di rispetto con un Contesto urbano consolidato o con un Contesto della trasformazione, nell'area edificabile inclusa è ammesso il calcolo degli Indici di edificabilità Ef e Et e la trasposizione dell'edificabilità relativa sulle aree adiacenti aventi la stessa destinazione, oltre il limite della fascia.

- 25.06 Nelle fasce di rispetto sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici eventualmente esistenti, nonché la realizzazione di recinzioni con paline e rete metallica e di parcheggi.
- 25.07 Nelle fasce di rispetto stradale esterne al perimetro del Centro Abitato è consentita l'edificazione di impianti per la distribuzione di carburante con relativi servizi accessori; le attività commerciali ad esso connesse non devono superare i 60 mq di superficie di vendita e sono soggette a rilascio di licenza commerciale valevole solo unitamente all'attività di distribuzione carburante. La localizzazione di nuovi impianti e la ristrutturazione di quelli esistenti, sono subordinate al rispetto della normativa vigente in materia.
- 25.08 I parcheggi pubblici possono essere realizzati a raso o nel sottosuolo e solo se in posizione esterna al limite delle fasce di rispetto in strutture in elevazione.
- 25.09 Nelle strade urbane alberate e in quelle che dovranno essere interessate da interventi di nuova alberatura e di riqualificazione le alberature esistenti dovranno essere tutelate e mantenute tenendo conto delle specie arboree tradizionali e garantendo, in caso di sostituzione, il ripristino di specie arboree simili a quelle dell'impianto originario, mentre le nuove alberature stradali dovranno essere realizzate utilizzando specie latifoglie caduche, appartenenti alla tradizione locale. I progetti di riqualificazione riguardano la risagomatura della strada, la sistemazione delle superfici stradali e degli spazi pedonali, la realizzazione delle eventuali piste ciclabili, la realizzazione di interventi di moderazione del traffico e l'indicazione di interventi di arredo urbano.
- 25.10 La realizzazione delle nuove strade seguirà le indicazioni dello specifico Abaco di indirizzi progettuali per le nuove strade Elab. D2, nel quale la larghezza della sede stradale carrabile del tipo S1 (strada extraurbana) deve corrispondere alla Categoria C2 del D.M. 5/11/2001 "*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*".

Art. 26/P **Ferrovia e fasce di rispetto**

- 26.01 Comprende gli spazi destinati alle infrastrutture e agli impianti ferroviari e genera le relative fasce di rispetto ferroviario, all'interno delle quali dovranno essere realizzate le opere finalizzate alla mitigazione degli impatti provocati dalla ferrovia e dal passaggio dei treni sui tessuti urbani adiacenti.
- 26.02 Per le fasce di rispetto ferroviario valgono le disposizioni vigenti in materia e in particolare quanto definito dagli articoli 49 del DPR 753/80, salva l'applicazione della deroga prevista all'articolo 60 dello stesso DPR e

dell'esenzione per le aziende esercenti le ferrovie di cui all'articolo 62 dello stesso DPR; in tali aree sono comunque ammessi interventi di MO e MS degli edifici eventualmente esistenti, nonché la realizzazione di recinzioni, orti, giardini e parcheggi.

26.03 Nell'area inclusa è ammesso il calcolo degli Indici di edificabilità Ef e Et e la trasposizione dell'edificabilità relativa sulle aree adiacenti aventi la stessa destinazione, oltre il limite della fascia.

Art. 27/P **Norme di tutela degli acquedotti**

27.01 A tutela degli acquedotti e degli apparati annessi valgono le disposizioni vigenti in materia ed in particolare il RD 8 maggio 1904 n°368 e gli artt. 7, 8, 9 della Legge 8 luglio 1904 n° 381.

Art.28/P **Piano dei Servizi**

28.01 Il Comune redige il Piano dei Servizi che riguarda sia le aree ed i servizi relativi agli standards residenziali, sia tutti gli altri servizi d'interesse urbano esistenti e/o di previsione. Tale piano dovrà rispondere alla finalità di concorrere al perseguimento di un coerente disegno di pianificazione sotto l'aspetto della corretta dotazione di aree per attrezzature pubbliche, per assicurare, attraverso il sistema dei servizi l'integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato e per garantire un'adeguata ed omogenea fruibilità ed accessibilità ai diversi servizi da parte di tutta la popolazione. Esso ha valenza di Regolamento ed è adottato ed approvato dal Consiglio Comunale. Ad esso dovranno adeguarsi gli strumenti urbanistici esecutivi in corso di attuazione alla data di entrata in vigore del PUG oltre che i nuovi PUE.

28.02 Il Piano dei Servizi esplicita le urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti, le loro localizzazioni, le caratteristiche tecnico-costruttive di ciascuna tipologia di opere e il loro stato di efficienza;

28.03 In particolare esso:

- per le attrezzature e servizi esistenti, ne verifica e precisa il livello di funzionalità ed esplicita gli interventi sia di completamento che di miglioramento cui vanno sottoposti ed i relativi costi;
- per le aree a standards residenziali all'interno di Contesti ancora in corso di completamento sulla base di strumenti urbanistici esecutivi vigenti, ne verifica lo stato di attuazione rispetto alle previsioni ed alle Convenzioni con i

proprietari lottizzanti e, se necessario, individua le varianti planimetriche da dover apportare ai suddetti strumenti ai fini di un loro adeguamento allo stato di fatto;

- per i *Contesti urbani residenziali integrati di nuovo impianto*, per i *Contesti urbani per attività di nuovo impianto*, per i *Contesti urbani per attività turistiche di nuovo impianto* individua la tipologia delle Attrezzature comuni e, per i primi, delle Scuole dell'obbligo da prevedersi all'interno dei relativi redigendi PUE.
- per i *Contesti per servizi pubblici e privati non computabili come standard* individua le tipologie di servizi da realizzare distinguendo quelli la cui realizzazione sarà a carico dei privati e quelli da realizzare per iniziativa pubblica sulla Sc-Superficie di compensazione.

Art. 29/P **Salvaguardia e norme transitorie**

- 29.01 Costituiscono salvaguardia del PUG, fin dalla sua adozione, le disposizioni indicate nelle presenti norme e negli elaborati che lo costituiscono. Dalla data di adozione del PUG non è consentito il rilascio di titoli abilitativi per interventi in contrasto con le previsioni del Piano. Fino alla approvazione definitiva del PUG sono fatti salvi:
- i titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del PUG
 - le SCIA per le quali, verificate le condizioni di completezza formale e sostanziale stabilite dagli art. 22-23 del DPR 380/2011 e s.m.i, siano trascorsi i trenta giorni dalla presentazione;
 - i permessi di costruire per le pratiche regolarmente presentate e per le quali siano già scaduti i termini di cui all'art.20 della L. 380/2001 senza una formale risposta da parte dell'Ufficio, e per le quali l'Ufficio non abbia opposto al richiedente il silenzio rifiuto.

**Allegato A NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI
BACINO – STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
DELL'AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA (2005)**



Autorità di Bacino della Puglia

**PIANO DI BACINO
STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO
(PAI)**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Novembre 2005

TITOLO I – PIANO DI BACINO DELLA REGIONE PUGLIA STRALCIO “ASSETTO IDROGEOLOGICO”	1
ARTICOLO 1 Finalità, contenuti ed effetti del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)	1
ARTICOLO 2 Ambito di applicazione.....	2
ARTICOLO 3 Elaborati del PAI	2
TITOLO II - ASSETTO IDRAULICO.....	3
ARTICOLO 4 Disposizioni generali	3
ARTICOLO 5 Interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica.....	4
ARTICOLO 6 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali	4
ARTICOLO 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)	5
ARTICOLO 8 Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (M.P.).....	6
ARTICOLO 9 Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.).....	8
ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale	8
TITOLO III – ASSETTO GEOMORFOLOGICO	9
ARTICOLO 11 Disposizioni generali	9
ARTICOLO 12 Interventi per la mitigazione della pericolosità geomorfologica.....	10
ARTICOLO 13 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3)	10
ARTICOLO 14 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2)	11
ARTICOLO 15 Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1)	12
TITOLO IV – PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PAI.....	13
ARTICOLO 16 Finalità delle azioni	13
ARTICOLO 17 Obiettivi di sicurezza idraulica	14
ARTICOLO 18 Obiettivi di sicurezza geomorfologica.....	14
ARTICOLO 19 Programma degli interventi di messa in sicurezza.....	15
ARTICOLO 20 Adeguamento degli strumenti di governo del territorio.....	15
ARTICOLO 21 Disciplina delle attività di polizia idraulica e servizio di piena	15
ARTICOLO 22 Protezione Civile	15
TITOLO V – PROCEDURE DI FORMAZIONE, REVISIONE, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PAI	17
ARTICOLO 23 Approvazione e consultazione degli elaborati di Piano	17
ARTICOLO 24 Procedure di integrazione e modifica del PAI	17
ARTICOLO 25 Istruttoria e valutazione delle istanze di modifica della perimetrazione di aree a pericolosità idraulica e geomorfologica	18
ARTICOLO 26 Modalità di rilascio dei pareri di conformità dei nuovi interventi e delle nuove opere ai contenuti e alle prescrizioni del PAI.....	19
ARTICOLO 27 Attività di supporto tecnico ad enti pubblici e a privati.....	19
ARTICOLO 28 Sistema informativo territoriale	19
TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.....	21
ARTICOLO 29 Ricognizione dello stato di manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche.....	21
ARTICOLO 30 Disciplina delle attività estrattive e compatibilità delle stesse nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica	21
ARTICOLO 31 Riordino e gestione del vincolo idrogeologico	21
ARTICOLO 32 Misure di tutela per le aree vulnerabili alla desertificazione	22
ARTICOLO 33 Aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico.....	22
ARTICOLO 34 Aree naturali protette	22
ARTICOLO 35 Direttive per l’assetto idrogeologico e per la redazione degli studi di compatibilità.....	22
TITOLO VII – GLOSSARIO	23
ARTICOLO 36 Definizioni	23

TITOLO I – PIANO DI BACINO DELLA REGIONE PUGLIA STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO

ARTICOLO 1 Finalità, contenuti ed effetti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

1. Il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.
2. Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.
3. Le finalità di cui ai precedenti commi sono realizzate, dall'Autorità di Bacino della Puglia e dalle altre Amministrazioni competenti, mediante:
 - a) la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;
 - b) la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
 - c) l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
 - d) la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;
 - e) la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;
 - f) la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.
4. Il PAI è coordinato con i programmi nazionali, regionali e locali di sviluppo economico e di uso del suolo; ai suoi indirizzi ed obiettivi, entro 12 mesi dall'approvazione del PAI ad opera dei Consigli Regionali della Puglia, della Basilicata e della Campania, vanno adeguati gli strumenti di pianificazione settoriale ai sensi della normativa vigente.
5. Gli strumenti di pianificazione settoriale, in particolare quelli di governo del territorio, sono coordinati con il PAI anche attraverso specifiche Conferenze di Servizi;
6. Nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 si dovrà tener conto delle aree a pericolosità idraulica e a pericolosità geomorfologica considerate rispettivamente ai titoli II e III del presente Piano.

ARTICOLO 2 Ambito di applicazione

Il PAI trova applicazione nei territori su cui ha competenza l'Autorità di Bacino della Puglia, definiti secondo le indicazioni contenute nella Legge 183/89 e nelle delibere del Consiglio regionale n. 109 del 18 dicembre 1991 e n. 110 del 18 dicembre 1991 in cui si stabilisce apposita intesa con le Regioni Basilicata e Campania per il governo sul bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto e dalla Legge Regionale n. 12 del 20/04/2001 riguardante l'intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per l'istituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

ARTICOLO 3 Elaborati del PAI

Il PAI è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale;
2. Norme Tecniche di Attuazione;
3. Allegati ed elaborati cartografici.

TITOLO II - ASSETTO IDRAULICO

ARTICOLO 4 Disposizioni generali

1. In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10
2. In tutte le aree a pericolosità idraulica si applicano, oltre a quelle del presente Titolo II, le disposizioni dei Titoli IV, V e VI.
3. Nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:
 - a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
 - b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
 - c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
 - d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
 - e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
 - f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
 - g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 5 punto c), è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.
5. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.
6. Nelle aree di cui al comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.
7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.
8. I Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del PAI introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica.
9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio idraulico devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.

10. I vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10 non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L'uso e la fruizione delle predette opere è comunque subordinato all'adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

ARTICOLO 5 Interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica

Nelle aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 sono consentiti:

- a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993;
- c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'intero corso d'acqua oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino e dall'Autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.

Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

ARTICOLO 6 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali

1. Al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché l'insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità.
2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica;
3. In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:
 - a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;
 - b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;
 - c) lo svolgimento delle attività di campeggio;
 - d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
 - e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.

4. All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.
5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.
6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
 - c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.
7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.

ARTICOLO 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)

1. Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
 - a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
 - b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
 - c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse

pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
 - f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
 - g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
 - h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
 - i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).

ARTICOLO 8 Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (M.P.)

- 1. Nelle aree a media probabilità di inondazione oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
 - a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
 - b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
 - c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non

delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
 - f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;
 - g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
 - h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
 - i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
 - j) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
 - k) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h), i), j) e k).

ARTICOLO 9 Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.)

1. Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale.
2. Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.
3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale

1. Ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto complessivo della rete idrografica, il PAI individua le fasce di pertinenza fluviale.
2. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all'art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino.
3. Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermina all'area golenale, come individuata all'art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.

TITOLO III – ASSETTO GEOMORFOLOGICO

ARTICOLO 11 Disposizioni generali

1. In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui agli artt. 13, 14 e 15.
2. In tutte le aree a pericolosità geomorfologica si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III, le disposizioni dei Titoli IV, V e VI.
3. Nelle aree a pericolosità geomorfologica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:
 - a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;
 - b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica;
 - c) non compromettere la stabilità del territorio;
 - d) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva della pericolosità geomorfologica esistente;
 - e) non pregiudicare la sistemazione geomorfologica definitiva né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
 - f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;
 - g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
 - h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di cui all'art. 12 punto c), sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.
5. Nessun intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.
6. Nelle aree di cui all'art. 4 comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.
7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.
8. I Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del PAI introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica.
9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio geomorfologico devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.

10. Il monitoraggio della stabilità del territorio, degli spostamenti superficiali e profondi nonché la caratterizzazione dei fenomeni di instabilità vanno perseguiti da tutte le amministrazioni territorialmente competenti quali strumenti di prevenzione del rischio idrogeologico e di ottimizzazione degli interventi di mitigazione.
11. I vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi artt. 13, 14 e 15 non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L'uso e la fruizione delle predette opere è comunque subordinata all'adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

ARTICOLO 12 Interventi per la mitigazione della pericolosità geomorfologica

Nelle aree di cui agli artt. 13, 14 e 15 sono consentiti:

- a) gli interventi e le opere di difesa attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità, ivi compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo della stabilità del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall'agricoltura, finalizzati a ridurre la pericolosità geomorfologica, ad incrementare la stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri naturali, a condizione che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi di instabilità e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
- c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'area interessata ed oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino.

Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

ARTICOLO 13 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3)

1. Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3), per le finalità di cui al presente PAI, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
 - a) interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati;
 - b) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - c) interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell'area e la manutenzione delle opere di consolidamento;

- d) interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
 - e) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
 - f) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico urbanistico.
2. Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), c) e f).

ARTICOLO 14 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2)

- 1 Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2), oltre agli interventi di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
- a) gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio geologico e geotecnico da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull'area.
 - b) Ulteriori tipologie di intervento sono consentite a condizione che venga dimostrata da uno studio geologico e geotecnico la compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità dell'area ovvero che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato. Detto studio e i progetti preliminari delle opere di consolidamento e di messa in sicurezza dell'area sono soggetti a parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino secondo quanto previsto agli artt. 12, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la contestualità. In tal caso, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità.
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

ARTICOLO 15 Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1)

1. Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata.
3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

TITOLO IV – PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PAI

ARTICOLO 16 Finalità delle azioni

1. Le azioni del PAI hanno l'obiettivo di promuovere la manutenzione del territorio e le opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale. Tale obiettivo è perseguito mediante:
 - a) interventi strutturali volti a garantire la riduzione di pericolosità del territorio;
 - b) interventi non strutturali, volti a garantire adeguati sistemi di gestione degli eventi anche nelle more della realizzazione delle opere strutturali;
 - c) interventi di manutenzione, vigilanza e controllo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema fisico esistente;
 - d) gli strumenti di governo del territorio, al fine di garantire l'attuazione delle strategie di risanamento e prevenzione.
2. Le finalità primarie da considerare sono quelle inerenti a:
 - a) mantenere il reticolo idrografico in buono stato idraulico ed ambientale, ivi compreso il trattenimento idrico ai fini della ottimizzazione del deflusso superficiale e dell'andamento dei tempi di corrivazione;
 - b) garantire buone condizioni di assetto idrogeologico del territorio, ivi compresa la protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità;
 - c) garantire la piena funzionalità delle opere di difesa finalizzate alla sicurezza idraulica e geomorfologica;
 - d) privilegiare condizioni di uso del suolo, che favoriscano il miglioramento della stabilità dei versanti e delle condizioni di assetto idrogeologico;
 - e) favorire il perseguimento della sicurezza idrogeologica anche attraverso l'incentivazione delle rilocalizzazioni ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 180/1998;
 - f) favorire l'informazione e la comunicazione alla popolazione in modo da renderla consapevole sui contenuti del PAI con particolare riguardo alle condizioni d'uso delle aree a pericolosità molto elevata e alla gestione del rischio residuo.
3. Le azioni di cui al presente articolo, oltre a perseguire la mitigazione della pericolosità idrogeologica del territorio, devono essere informate ai seguenti criteri generali:
 - a) *protezione e recupero dei biotopi locali e delle specie rare ed endemiche*, attraverso le opportune valutazioni in sede progettuale e ponendo in opera adeguate precauzioni durante la fase di cantiere;
 - b) *diversità morfologica* atta a preservare una biocenosi il più possibile ricca e diversificata, nella valutazione complessiva che l'eterogeneità morfologica dell'habitat costituisce il valore essenziale ai fini della biodiversità;
 - c) *conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei corsi d'acqua*, previa analisi dei rapporti funzionali tra l'ecosistema ripario e quello terrestre, interventi di riqualificazione ambientale e di conservazione e messa a dimora di specie compatibili con la buona officiosità, la sicurezza e la manutenzione dell'alveo;
 - d) *conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei versanti*;
 - e) *protezione e conservazione del suolo* mediante l'uso della buona pratica agricola e la limitazione dell'azione di spietramento inteso quale scarnificazione e macinazione del substrato calcareo;

- f) *conservazione e creazione di corridoi biologici* atti a garantire il libero movimento degli organismi ed evitare l'isolamento e la conseguente estinzione di popolazioni animali;
- g) *naturalità e compatibilità ambientale delle strutture e delle opere*, atta a mitigare l'impiego di elementi strutturali, anche non visibili, che perturbino sensibilmente la naturalità e il valore storico-architettonico dei siti;
- h) *conservazione e sviluppo dei processi autodepurativi*, attraverso la realizzazione di interventi di differenziazione degli alvei tali da incrementare la diversità idrobiologica, di "ecosistemi filtro" e sistemi di fitodepurazione nelle aree di golena e di fondovalle, conservazione e messa a dimora, ove opportuno e possibile, di adeguate piante con capacità fitodepurativa, specie lungo le fasce riparie.

ARTICOLO 17 Obiettivi di sicurezza idraulica

Gli obiettivi di sicurezza idraulica delle azioni del PAI sono definiti in termini di tempi di ritorno, così come definiti all'art. 36.

Costituisce obiettivo primario la riduzione della pericolosità nelle aree ad alta pericolosità idraulica (AP), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, con particolare riferimento al tessuto insediativo esistente.

Le azioni del PAI perseguono altresì l'obiettivo della riduzione della pericolosità nelle aree a media pericolosità idraulica (MP), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, qualora ciò concorra al raggiungimento dell'obiettivo primario.

Nelle aree a bassa pericolosità idraulica (BP), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, le azioni del PAI concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza contenuti negli strumenti di governo del territorio definiti a livello regionale, provinciale e comunale, qualora ciò concorra al raggiungimento dell'obiettivo primario.

ARTICOLO 18 Obiettivi di sicurezza geomorfologica

Gli obiettivi di sicurezza geomorfologica delle azioni del PAI sono definiti in termini di pericolosità dei fenomeni franosi con riferimento alle condizioni geomorfologiche del territorio e nel rispetto del tessuto insediativo esistente.

Costituisce obiettivo primario il raggiungimento, nelle aree ad pericolosità da frana molto elevata ed elevata (P.G.3 e P.G.2), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, di condizioni di stabilità tese a preservare le porzioni dell'area interessate dal tessuto insediativo esistente, a condizione che non vengano aggravate le condizioni di stabilità delle aree contermini e non venga compromessa la possibilità di realizzare il consolidamento dell'intera porzione in frana.

Le azioni del PAI perseguono altresì l'obiettivo del raggiungimento delle condizioni di stabilità delle aree P.G.3 e P.G.2, qualora ciò concorra al raggiungimento di maggiori condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio contermini interessato da tessuto insediativo.

Nelle aree a pericolosità da frana media e moderata (P.G.1), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, le azioni del PAI sono dirette a non aggravare le condizioni esistenti.

ARTICOLO 19 Programma degli interventi di messa in sicurezza

1. Il PAI si attua attraverso programmi triennali di intervento predisposti dall'Autorità di Bacino ai sensi dell'articolo 21 e seguenti della Legge 183/89 e s.m.i., redatti tenendo conto delle finalità di cui ai precedenti artt. 17 e 18.
2. Il programma triennale degli interventi è adottato, ai sensi dell'art. 21 della Legge 183/1989, dal Comitato Istituzionale su proposta del Segretario Generale sentito il Comitato Tecnico.
3. La programmazione triennale degli interventi di cui all'art. 21 della Legge 183/1989 è predisposta sulla base della riduzione della pericolosità idraulica e geomorfologica del tessuto insediativo ricompreso nel territorio di applicazione del PAI. La definizione delle priorità ai fini della predisposizione dei programmi di intervento può prescindere, a seguito di adeguata valutazione di efficacia degli interventi, dalla scala di pericolosità delle aree interessate dalle azioni.
4. Nell'ambito di eventuali procedure, che implicino decisioni istituzionali e risorse finanziarie, l'Autorità di Bacino può assumere il compito di promuovere accordi di programma e altre forme di programmazione negoziata, che prevedano il coinvolgimento di più soggetti pubblici e privati, per l'attuazione degli interventi negli ambiti territoriali sopra individuati.

ARTICOLO 20 Adeguamento degli strumenti di governo del territorio

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici territorialmente interessati sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, ad adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni contenute nel PAI.
2. A seguito dell'approvazione del PAI, le amministrazioni competenti procedono ad una verifica di coerenza tra il PAI e i propri strumenti di pianificazione urbanistica generali ed esecutivi. Le risultanze di tale verifica sono comunicate all'Autorità di Bacino entro 90 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del PAI.
3. Nei casi in cui, a seguito della verifica di cui al comma 2, le amministrazioni competenti procedano all'adeguamento, questo consiste nell'introdurre nei propri strumenti di governo del territorio le condizioni d'uso contenute nel PAI.
4. Nei casi in cui le amministrazioni competenti procedano, ai fini dell'adeguamento, ad approfondire il quadro conoscitivo del PAI trova applicazione l'art. 24.

ARTICOLO 21 Disciplina delle attività di polizia idraulica e servizio di piena

L'Autorità di Bacino promuove il coordinamento tra gli enti preposti ai servizi di polizia idraulica e di piena ai sensi della Legge 11 dicembre 2000, n. 365, al fine di garantire un indirizzo uniforme a scala di bacino e di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio stesso.

ARTICOLO 22 Protezione Civile

1. Oltre a quanto già stabilito negli articoli 1, 4, 9, 11, e 15 del presente Piano, in relazione all'art. 13 della legge 24 febbraio 1992, n.225, le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assicurano lo svolgimento dei compiti relativi alla

rilevazione, alla raccolta e all'elaborazione dei dati interessanti la Protezione Civile nonché alla realizzazione dei programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati.

2. L'Autorità di Bacino e le Regioni si pongono come struttura di servizio, nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle province interessate per le finalità summenzionate.

TITOLO V – PROCEDURE DI FORMAZIONE, REVISIONE, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PAI

ARTICOLO 23 Approvazione e consultazione degli elaborati di Piano

1. Il Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico è approvato secondo le procedure contenute nell'art. 9 della Legge Regionale della Puglia n. 19 del 9/12/2002.
2. Il Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico è reso pubblico e consultabile sul sito web dell'Autorità di Bacino della Puglia (www.adb.puglia.it).

ARTICOLO 24 Procedure di integrazione e modifica del PAI

1. Il PAI ha valore a tempo indeterminato.
2. L'Autorità di Bacino provvede alla revisione periodica del PAI ogni 3 anni, e comunque qualora si verificano:
 - a) modifiche significative del quadro conoscitivo;
 - b) ulteriori studi conoscitivi ed approfondimenti ovvero acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico;
 - c) l'occorrenza di eventi idrogeologici per effetto dei quali sia modificato il quadro della pericolosità idrogeologica;
 - d) la realizzazione delle opere previste dal PAI.
3. Costituiscono variante al PAI anche le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree pericolose indicate nelle cartografia in allegato e la modifica del livello di pericolosità conseguenti:
 - a) alle ridefinizioni cartografiche, anche su proposta delle amministrazioni locali interessate, rese possibili grazie alla disponibilità di cartografia in scala di maggior dettaglio;
 - b) alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza;
 - c) agli approfondimenti del quadro conoscitivo di cui al successivo comma 7.
4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 sono approvate dal Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico.
5. Le modifiche conseguenti alla realizzazione delle opere sono promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse immediatamente dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
6. Gli approfondimenti del quadro conoscitivo compiuti dalle amministrazioni competenti ai fini dell'adeguamento di cui all'art. 20 devono essere trasmessi all'Autorità di Bacino che si esprime con parere vincolante.
7. Il parere favorevole dell'Autorità di Bacino costituisce presupposto necessario per l'adozione dell'atto di adeguamento dello strumento di governo del territorio. Nelle more dell'approvazione di tale strumento, l'Autorità di Bacino provvederà, ai sensi del precedente comma 4, alle modifiche cartografiche che si rendessero eventualmente necessarie.

8. Le modifiche degli allegati tecnici del PAI hanno carattere di riferimento conoscitivo o di metodologia scientifico-tecnica, non hanno natura normativa e sono approvate dal Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico.

ARTICOLO 25 Istruttoria e valutazione delle istanze di modifica della perimetrazione di aree a pericolosità idraulica e geomorfologica

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché i soggetti privati interessati, possono presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica sulla scorta di conoscenze e/o di studi di dettaglio sulle condizioni effettive di pericolo delle aree di interesse.
2. L'istanza di modifica di perimetrazione deve essere inoltrata all'Autorità di Bacino. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza anche alle amministrazioni provinciale e comunale competenti che, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, possono inoltrare osservazioni all'Autorità di Bacino.
3. All'istanza deve essere allegata la documentazione tecnica essenziale, di seguito elencata, necessaria ad illustrare le motivazioni della richiesta di modifica e a fornire gli elementi utili per la valutazione preliminare sullo stato dell'area:
 - a) per le aree soggette a pericolosità idraulica, studio di compatibilità idrologica ed idraulica;
 - b) per le aree soggette a pericolosità da frana, studio di compatibilità geologica e geotecnica;
 - c) planimetrie dello stato dei luoghi in scala 1:10.000, stralcio del PAI in scala 1:10.000, particolare dell'area in scala 1:2.000 e per alvei incassati in scale di maggior dettaglio;
 - d) relazione tecnico-illustrativa della trasformazione che si intende realizzare sull'area, contenente informazioni circa le volumetrie, le superfici e le destinazioni d'uso.
4. Entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'Autorità di Bacino esprime una valutazione preliminare sulla possibilità di modifica del vincolo apposto. La valutazione preliminare contiene, inoltre, indicazioni sulla documentazione tecnica da produrre al fine dell'ottenimento del parere definitivo.
5. Entro 90 giorni dalla data di presentazione da parte del richiedente della documentazione di cui al precedente comma 4, l'Autorità di Bacino esprime parere definitivo. Durante tale periodo l'Autorità di Bacino potrà richiedere eventuali integrazioni. In tal caso il parere sarà dato entro 90 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.
6. Ai fini dell'istruttoria delle richieste di modifica di perimetrazione sono istituite presso l'Autorità di Bacino apposite commissioni composte da propri tecnici e da un tecnico designato dalla amministrazione provinciale. Le commissioni sono costituite con provvedimento del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino e possono essere integrate da uno o più componenti del Comitato Tecnico e/o da consulenti esterni e/o da un tecnico designato dall'amministrazione comunale interessata con funzioni consultive e senza diritto di voto.
7. Le istanze che si concludono con parere definitivo positivo vengono recepite con le procedure di cui all'art. 24 comma 4 e notificate agli interessati.

ARTICOLO 26 Modalità di rilascio dei pareri di conformità dei nuovi interventi e delle nuove opere ai contenuti e alle prescrizioni del PAI

1. I pareri dell'Autorità di Bacino in merito alla conformità dei nuovi interventi e delle nuove opere ai contenuti e alle prescrizioni del PAI sono espressi dal Segretario Generale in un termine di 90 giorni. L'Autorità di Bacino può richiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro 30 giorni dal suo ricevimento. In questo caso i termini restano sospesi fino al ricevimento della stessa.
2. Ai fini dell'espressione dei pareri di cui al presente articolo, con provvedimento del Segretario Generale, possono essere costituite le commissioni tecniche per l'istruttoria.

ARTICOLO 27 Attività di supporto tecnico ad enti pubblici e a privati

Compatibilmente con le risorse disponibili, l'Autorità di Bacino fornisce ai comuni e agli altri enti interessati il necessario supporto tecnico per la predisposizione di:

- a) atti di pianificazione territoriale per le parti attinenti il dissesto idrogeologico;
- b) individuazione di tipologie di intervento di prevenzione e ripristino;
- c) interventi sulle attività produttive ad elevato contenuto di attenuazione del dissesto.

Ai privati che intraprendano iniziative che abbiano, in modo diretto o indiretto, effetto di contenimento e prevenzione dei fenomeni di dissesto, sono forniti supporto tecnico e indicazioni operative per la progettazione e realizzazione degli interventi.

ARTICOLO 28 Sistema informativo territoriale

1. L'Autorità di Bacino si avvale del Sistema Informativo Territoriale della Autorità di Bacino della Puglia, integrato al corrispondente sistema eventualmente operante in campo nazionale, regionale e provinciale.
2. Il Sistema Informativo Territoriale è destinato all'acquisizione delle informazioni necessarie all'aggiornamento integrale della banca dati realizzata dalla stessa Autorità e garantire in tal modo:
 - a) il continuo adeguamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
 - b) la sua fruizione mediante lo scambio automatico di dati ed informazioni anche con i soggetti istituzionalmente deputati alla gestione operativa delle situazioni d'emergenza;
3. Per l'aggiornamento costante della cartografia e della banca dati e per favorire il flusso delle informazioni, l'Autorità di Bacino:
 - a) predispone nel proprio sito web uno "sportello" dedicato all'acquisizione delle segnalazioni delle situazioni di pericolo da parte delle amministrazioni, enti e soggetti pubblici e privati interessati a fornire dati e documentazioni ritenuti utili ai fini dell'aggiornamento del PAI;
 - b) pianifica ed effettua programmi di studi, indagini, misurazioni e rilievi per caratterizzare i regimi delle portate dei corsi d'acqua, lo stato degli alvei, le condizioni di stabilità dei versanti e seguirne nel tempo l'evoluzione;
 - c) pianifica e programma studi finalizzati alla razionalizzazione dei sistemi strumentali di monitoraggio esistenti sul proprio territorio;

- d) acquisisce informazioni da altri sistemi di rilevamento per aggiornare costantemente lo stato reale dell'uso del suolo e rapportarlo a quelle che sono le previsioni urbanistiche vigenti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 29 Ricognizione dello stato di manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche

1. Entro dodici mesi dall'approvazione del PAI, le autorità idrauliche competenti, ai sensi della Legge 112/98 e s.m.i., sottopongono all'Autorità di Bacino una relazione dettagliata sullo stato delle opere idrauliche, nonché una relazione sullo stato di manutenzione dei corsi d'acqua e le relative necessità in termini di manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuovi interventi strutturali.
2. Entro diciotto mesi dall'approvazione del PAI, le autorità idrauliche competenti procedono ad una riclassificazione delle opere idrauliche di loro competenza in relazione agli obiettivi da perseguire, previo parere dell'Autorità di Bacino.

ARTICOLO 30 Disciplina delle attività estrattive e compatibilità delle stesse nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica

1. Nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, l'attività estrattiva è consentita, nel rispetto di quanto previsto dai piani provinciali e regionali delle attività estrattive a condizione che non aumenti la pericolosità delle aree interessate. In tal caso, l'Autorità di Bacino esprime parere vincolante sulla compatibilità di tale attività con gli interventi di messa in sicurezza previsti dal PAI.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
 - a) alle asportazioni, quando non possibile la sola movimentazione, di materiali litoidi per volume inferiore ai 5.000 m³, costituenti attività di manutenzione finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso ed al mantenimento dell'efficienza delle opere e delle infrastrutture, da inserire nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89;
 - b) alle asportazioni di materiali litoidi dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico per il mantenimento dell'efficienza delle opere di presa e dei canali di scarico per volume inferiore ai 5.000 m³,

Tali interventi devono essere autorizzati dall'Autorità Idraulica competente che si impegna a fornirne comunicazione all'Autorità di Bacino.

3. Dalla data di entrata in vigore del PAI, i piani provinciali e regionali delle attività estrattive, prima della approvazione, devono essere trasmessi alla Autorità di Bacino per un parere di conformità con gli obiettivi del PAI.

ARTICOLO 31 Riordino e gestione del vincolo idrogeologico

1. Le Regioni e le Province, ai sensi della lettera p) dell'art. 3 della Legge 183/1989, in sede di riordino del vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e

urbanistica, per le finalità di assetto geomorfologico e di assetto idraulico del presente piano, la perimetrazione delle aree con pericolosità geomorfologica allegata al PAI.

2. L'autorità competente sottopone a particolari limiti di utilizzazione, individuati ai sensi degli articoli 17 e seguenti del R.D.L. n. 3267/1923, i boschi che, per la particolare ubicazione, svolgono evidenti funzioni di salvaguardia idrogeologica.

ARTICOLO 32 Misure di tutela per le aree vulnerabili alla desertificazione

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 20 del DLgs n. 152/1999, l'Autorità di Bacino, entro 36 mesi dall'approvazione del PAI, definisce le aree vulnerabili alla desertificazione del proprio territorio e il loro livello di vulnerabilità, proponendo specifiche misure di tutela da approvare in sede di prima verifica ed aggiornamento di cui all'art. 24.

ARTICOLO 33 Aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico

1. Per le aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico ricadenti nel territorio dell'Autorità di Bacino, le norme dettate dal PAI devono essere coordinate con la disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*".
2. Le autorità competenti provvedono a censire i beni culturali ed ambientali presenti nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, individuandone l'esatta localizzazione spaziale ed evidenziando i sistemi di relazione dei singoli beni culturali con il contesto territoriale. Provvedono, altresì, a promuovere un'efficace azione di salvaguardia, potendo prevedere l'espropriazione di aree e/o immobili contermini al bene necessari alla sua messa in sicurezza.

ARTICOLO 34 Aree naturali protette

Per le aree naturali protette e per i siti della Rete Natura 2000 – siti di Importanza Comunitaria e Zone di protezione Speciale – le norme dettate dal PAI sono coordinate con la disciplina della legge n. 394/1991 e del D.P.R. n. 357/1997 e del D.P.R. n. 120/2003.

ARTICOLO 35 Direttive per l'assetto idrogeologico e per la redazione degli studi di compatibilità

L'Autorità di Bacino della Puglia redige specifiche Direttive entro 6 mesi dalla approvazione del PAI.

TITOLO VII – GLOSSARIO

ARTICOLO 36 Definizioni

Ai fini del PAI si intende per:

Alveo: porzioni di territorio direttamente interessate dal deflusso concentrato, ancorché non continuativo, delle acque e delle sue divagazioni;

Alveo in modellamento attivo: porzioni dell'alveo interessato dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale;

Area a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3): porzione di territorio interessata da fenomeni franosi attivi o quiescenti;

Area a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2): porzione di territorio caratterizzata dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata;

Area a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1): porzione di territorio caratterizzata da bassa suscettività geomorfologica all'instabilità;

Area ad alta pericolosità idraulica (A.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni;

Area a media pericolosità idraulica (M.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni;

Area a bassa pericolosità idraulica (B.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni;

Area golenale: porzione di territorio contermina all'alveo in modellamento attivo, interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, per fenomeni di piena di frequenza pluriennale. Il limite è di norma determinabile in quanto coincidente con il piede esterno dell'argine maestro o con il ciglio del versante;

Area inondabile: porzione di territorio soggetta ad essere allagata in seguito ad un evento di piena. Può essere caratterizzata da una probabilità di inondazione in funzione del tempo di ritorno considerato;

Elementi a rischio: sono rappresentati dai beni quali la vita umana, il patrimonio immobiliare, culturale e ambientale, le attività economiche e le infrastrutture, presenti in un'area vulnerabile;

Entità E: indica il valore economico del bene;

Fascia di pertinenza fluviale: porzione di territorio contermina all'area golenale;

Frana: movimento di una massa di roccia, terra o detrito;

Frana attiva: frana con evidenze morfologiche di movimento o instabilità in atto;

Frana quiescente: frana inattiva priva di evidenze morfologiche di movimento o instabilità in atto, per la quale esistono indizi morfologici di potenziale instabilità e conseguente riattivazione;

Frana stabilizzata: frana ancora riconoscibile morfologicamente le cui cause però sono state naturalmente o artificialmente rimosse;

Interventi di messa in sicurezza: azioni strutturali e non strutturali tese alla diminuzione del rischio a livelli socialmente accettabili, attraverso interventi sulla pericolosità o sulla vulnerabilità del bene esposto;

Pericolosità P_t : è la probabilità di accadimento di un predefinito evento nell'intervallo temporale t ;

Reticolo idrografico: insieme delle linee di impluvio e dei corsi d'acqua presenti all'interno di un bacino idrografico;

Rischio R: è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti ad un particolare fenomeno naturale. Ai fini applicativi è possibile approssimare il valore di R attraverso la formula, nota come *equazione del rischio*:

$$R = E \times V \times P_t;$$

Sicurezza idraulica: condizione associata alla pericolosità idraulica per fenomeni di insufficienza del reticolo di drenaggio e generalmente legata alla non inondabilità per eventi di assegnata frequenza. Agli effetti del PAI si intendono in sicurezza idraulica le aree non inondate per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni;

Suscettibilità geomorfologica: propensione al dissesto franoso di un'area, risultante dalla presenza di fattori predisponenti legati essenzialmente alle condizioni geologiche, geotecniche e di copertura del suolo;

Tempo di ritorno T_R : una volta assegnato un valore ad una variabile aleatoria, ad esempio la portata di piena in una sezione, viene ad essa associata la probabilità p con cui tale valore può essere superato. Il tempo di ritorno T_R è il valore atteso del periodo di tempo che intercorre fra due superamenti successivi del valore della variabile aleatoria;

Vulnerabilità V: denota l'attitudine di un elemento a rischio a subire danni per effetto di un evento calamitoso. La vulnerabilità si esprime mediante un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno) e 1 (perdita totale). È funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio.

**Allegato B ATTO DI INDIRIZZO DELL'AUTORITA' DI BACINO DELLA
PUGLIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TERRITORI A
RISCHIO CAVITA'**



AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o TECNOPOLIS CSATA

Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano – Bari

tel. 080 4670330 / 209 / 567 - fax. 080 4670376

C.F. 93289020724

www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee

Visto la Legge 183/89

Visto la Legge 267/98

Visto il DPCM 29/9/98

Visto la Legge Regionale 19/02

Visto la Deliberazione del C.I. della Autorità di Bacino della Puglia di approvazione del PAI, n. 39 del 30/11/2005

PREMESSA

Nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino (AdB) della Puglia sono stati individuati diversi casi, più o meno gravi, di dissesto idrogeologico legato al possibile sprofondamento di cavità naturali ed antropiche presenti nel sottosuolo. Poiché tale situazione può essere causa di pericolo per la popolazione, si è reso necessario predisporre il seguente atto di indirizzo relativo alla definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia e la sistemazione delle aree instabili o potenzialmente instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture. Gli interventi devono essere indirizzati all'uso di modalità che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio.

L'AdB della Puglia avvia le procedure di concertazione con i Comuni di cui all'Art. 1, ed altri che nelle fasi di approfondimento ed aggiornamento del PAI evidenzino situazioni di analoghe criticità, al fine di definire il grado di pericolosità associato alla presenza di cavità nel sottosuolo.

ARTICOLO 1

Allo stato attuale risultano esposti al pericolo sprofondamenti da cavità sotterranee i Comuni sotto elencati, la maggior parte proviene dal censimento all'uso predisposto dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (www.sinkholes.it).

Comune	Provincia	Individuazione	Comune	Provincia	Individuazione
Lacedonia	Avellino	1	Acquatica del Capo	Lecce	1
			Alliste	Lecce	2, 3
Andria	Bari	1	Bagnolo del Salento	Lecce	1
Bari	Bari	1	Cavallino	Lecce	1
Binetto		1	Giugginello	Lecce	1
Canosa di Puglia	Bari	1, 2, 3	Melpignano	Lecce	1
Capurso	Bari	1	Nardò	Lecce	1
Castellana Grotte	Bari	1	Nociglia	Lecce	1
Minervino Murge	Bari	1	Presicce	Lecce	1
Polignano a Mare	Bari	1	Sannicola	Lecce	1

Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee. Autorità di Bacino della Puglia



Spinazzola	Bari	1	Seclì	Lecce	1
			Specchia	Lecce	1
Mesagne	Brindisi	1	Sternatia	Lecce	1
Oria	Brindisi	1	Surbo	Lecce	1
San Donaci	Brindisi	1	Uggiano la Chiesa	Lecce	1
San Michele Salentino	Brindisi	1			
			Faggiano	Taranto	1
Candela	Foggia	1	Manduria	Taranto	1
Deliceto	Foggia	1	Palagianello	Taranto	1
Foggia	Foggia	1			
Lesina (Marina di Lesina)	Foggia	1, 2, 3	Montemilone	Potenza	1
Orsara di Puglia	Foggia	1	Rapolla	Potenza	2, 3
Sant'Agata di Puglia	Foggia	1	Ripacandida	Potenza	1
Vieste	Foggia	1	Ruvo del Monte	Potenza	1
			Venosa	Potenza	1

1 Censimento DNPC 2 Segnalazione ente 3 AdB della Puglia

Per tali Comuni, sulla base delle informazioni acquisite, l'AdB della Puglia ha proceduto e procederà alla perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica conseguente alla presenza di cavità sotterranee.

ARTICOLO 2 - Definizioni

Pericolo di voragine o sprofondamento: si definisce il potenziale pericolo che, per effetto di sprofondamenti, possano originarsi voragini e/o subsidenze per crollo di cavità sotterranee.

Cavità sotterranea: si definisce tale qualunque vuoto di origine naturale o antropica presente nel sottosuolo.

Per tutte le altre definizioni si rimanda all'art. 36 delle NTA allegata al PAI approvato.

ARTICOLO 3

PROCEDURE PER INTERVENTI ESEGUITI IN AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA CONSEGUENTE ALLA PRESENZA DI CAVITA' SOTTERRANEE

1) In riferimento agli interventi consentiti nelle aree PG così come riportati nelle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, il parere di conformità ai contenuti e alle prescrizioni del PAI dovrà essere richiesto secondo le modalità dell'Art. 26 delle NTA. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica deve essere sempre redatto secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

1.1) In particolare, in riferimento agli interventi consentiti nelle aree PG2, per le opere che prevedono un incremento del carico statico e/o del carico urbanistico, la richiesta del parere di compatibilità al PAI deve contenere oltre agli elaborati progettuali una perizia giurata, a firma del geologo, riguardante la situazione del sottosuolo, redatta sulla base di specifiche indagini geognostiche eseguite in situ.

Nel caso di individuazione di cavità sotterranee, di qualsiasi natura, la perizia dovrà contenere la planimetria delle stesse nella loro interezza, su aereofotogrammetrico comunale e su base catastale,

estesa comunque alla proprietà immediatamente limitrofa, comprese le sedi stradali pubbliche, gli spazi pubblici o aperti al pubblico.

Qualora le cavità siano su vari livelli, la planimetria dovrà rappresentare tutti i livelli esistenti. La perizia dovrà inoltre contenere la descrizione dello stato di conservazione delle cavità ed il tipo di intervento che si intende proporre per le stesse.

Nel caso di rinvenimento di cavità nelle aree PG2 dovrà essere attivata subito, per le aree all'intorno, una indagine esplorativa; l'area della cavità individuata, estesa su tutti i lati ad una fascia di rispetto di almeno 30 metri, dovrà essere contestualmente ascritta a PG3.

Nell'ipotesi che sia prevista la conservazione delle cavità, in quanto giudicate in buono stato, le stesse dovranno sempre risultare accessibili e ben areate al fine di assicurare eventuali ispezioni e saranno oggetto di apposito impegno formale - riguardante la loro manutenzione nel tempo - da trasciversi come atto pubblico e da trasferirsi ad eventuali acquirenti delle unità immobiliari sovrastanti con i relativi atti pubblici. Detto impegno dovrà estendersi anche alle parti delle cavità ricadenti al di sotto delle sedi stradali pubbliche, degli spazi pubblici o aperti al pubblico; per tali cavità dovrà essere redatto dal Comune un catasto e dovrà essere acquisita annualmente un'attestazione redatta congiuntamente da un Geologo e da Ingegnere/Architetto sullo stato di conservazione della cavità.

Nel diverso caso in cui le cavità sotterranee, a giudizio dei tecnici firmatari della perizia giurata, non si presentassero in buone condizioni di conservazione, le cavità dovranno essere oggetto di apposito progetto di consolidamento e/o bonifica. Il progetto di consolidamento e/o bonifica sarà oggetto di parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati. A seguito dell'intervento di consolidamento e/o bonifica, dovrà essere depositata ulteriore perizia giurata riguardante le procedure ed i materiali utilizzati. In particolare, in caso di riempimento la perizia dovrà accertare l'avvenuto totale riempimento, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti in materia, delle cavità ricadenti sia in area privata che al di sotto di aree pubbliche o aperte al pubblico immediatamente limitrofe.

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale potrà imporre ulteriori prescrizioni che ritenesse necessarie per garantire la pubblica e privata incolumità. In ogni caso, gli interventi di nuova edificazione non potranno adottare sistemi fondali tali da compromettere o alterare l'equilibrio statico delle cavità sottostanti, nonché interagire negativamente con esse.

1.2) Nel caso in cui si sia proceduto al consolidamento statico delle cavità ricadenti in aree PG3, la richiesta di modifica delle perimetrazioni dovrà seguire le procedure individuate dall'articolo 25 delle NTA. All'istanza di modifica dovrà essere allegata una asseverazione, a firma del Direttore dei Lavori e del Geologo, corredata dai relativi elaborati, riguardante l'esito delle indagini geologico - tecniche e gli atti di collaudo degli interventi di consolidamento realizzati. Tale documentazione dovrà essere inviata anche al Comune.

La perizia giurata di cui al comma 1.1 del presente articolo deve seguire le indicazioni meglio specificate all'articolo 4.

ARTICOLO 4

CONTENUTI DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA E GEOTECNICA

Lo studio geologico e geotecnico di cui all'articolo 3 si deve articolare in due fasi come di seguito riportato.

1) FASE CONOSCITIVA

La definizione del grado di pericolosità geomorfologica conseguente alla presenza di cavità nel sottosuolo e l'individuazione degli interventi necessari per la bonifica e/o il consolidamento devono risultare dal modello geologico del sottosuolo, esteso ad una area significativa all'intorno, e dalla ricostruzione plano altimetrica delle cavità, ottenuti attraverso:

a) dati da bibliografia, da lavori e da indagini già eseguite sul sito di interesse;

Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee. Autorità di Bacino della Puglia



- b) rilievi geologici in campagna;
- c) indagini geognostiche.

1a) INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AREA DI STUDIO

La raccolta di studi, ricerche bibliografiche e dati storici dovrà consentire di effettuare:

- inquadramento geografico;
- inquadramento geologico e geologico strutturale;
- inquadramento geomorfologico;
- inquadramento idrogeologico;
- inquadramento sismico;
- inquadramento delle strutture ed infrastrutture presenti nell'area.

1b) CARATTERIZZAZIONE DEL SITO

La caratterizzazione del sito in maniera particolareggiata avviene attraverso:

- rilevamento geologico e strutturale;
- rilevamento delle discontinuità di masse rocciose (ove presenti);
- rilevamento piano altimetrico delle cavità;
- rilevamento idrogeologico;
- rilevamento delle strutture ed infrastrutture.

1c) INDAGINI GEOGNOSTICHE

La fase di rilevamento di superficie dovrà essere completata da una campagna di indagini mirate alla ricostruzione del modello geologico e idrogeologico del sottosuolo, alla caratterizzazione geotecnica o geomeccanica dei litotipi affioranti e, dove necessario, alla previsione e al controllo dell'evoluzione geomorfologica. Ciò si ottiene attraverso:

- indagini geognostiche di tipo diretto;
- indagini geognostiche di tipo indiretto;
- analisi in situ e/o in laboratorio per la parametrizzazione geotecnica o geomeccanica dei litotipi;
- monitoraggio e rilievi topografici.

Le indagini dirette, anche nel caso in cui interessino litotipi con buone caratteristiche geotecniche o geomeccaniche, devono essere estese alla parte del sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dall'opera. Nel caso in cui sia riconosciuta la presenza di cavità, le indagini dovranno essere spinte almeno 15 metri al di sotto del fondo del livello più basso di cavità individuate, al fine di accertare l'eventuale presenza di ulteriori livelli.

2) ANALISI DEI DATI

Le risultanze delle indagini condotte dovranno essere compiutamente analizzate e sintetizzate in una relazione illustrativa che dovrà contenere la descrizione della natura e dell'assetto dei litotipi cartografati, nonché del loro stato di degradazione e fatturazione e la definizione delle variazioni latero-verticali delle litologie individuate; nella medesima relazione dovranno, inoltre, essere descritti tutti gli elementi giacitureali e strutturali cartografati. Dovranno poi essere definite la geometria e le caratteristiche delle coltri di copertura (naturali/antropiche). Le stratigrafie rilevate sui fronti di scavo, sulle pareti naturali, nelle trincee geologiche e quelle ricostruite dai sondaggi dovranno essere ben descritte e rappresentate graficamente. Tutti gli elementi raccolti dovranno essere riportati nella "Carta geolitologica" e nelle "Sezioni geologiche", che dovranno essere in numero minimo di due, una secondo la direzione della massima pendenza e l'altra ortogonale ad essa. Le unità geolitologiche cartografate nella Carta geolitologica devono essere riferite alle formazioni riportate nelle carte geologiche ufficiali (scala 1:100.000 e scala 1:50.000).

Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee. Autorità di Bacino della Puglia



Nel caso in cui l'area oggetto di indagine fosse interessata da versanti ripidi in rocce lapidee o in successioni stratificate a prevalente componente lapidea dovrà essere eseguito un rilievo strutturale per la descrizione qualitativa e quantitativa delle discontinuità.

Relativamente agli aspetti geomorfologici, devono essere descritte, oltre alle forme geomorfologiche rilevate, anche le forme delle cavità, il loro stato di conservazione, il loro sviluppo plano-altimetrico e lo stato di fessurazione della roccia al contorno. Nel caso in cui siano stati riconosciuti più livelli di cavità, le caratteristiche suddette devono essere individuate e descritte per ciascuno dei livelli rinvenuti.

La relazione illustrativa deve contenere anche lo studio idrogeologico dell'area con descrizione della circolazione idrica sotterranea e dei caratteri di permeabilità dei litotipi cartografati. Deve essere riportata su idonea cartografia la presenza di sorgenti, pozzi per acqua e piezometri; per i pozzi ed i piezometri devono essere indicati il livello statico ed il periodo a cui si riferiscono le misurazioni. Devono essere, inoltre, raccolte informazioni circa la stagionalità e le variazioni di portata delle sorgenti e/o del livello statico dei pozzi. Durante l'esecuzione dei sondaggi e dei fori da adibire a piezometri, massima attenzione dovrà essere posta all'eventuale rinvenimento dei livelli acquiferi che, eventualmente, dovranno essere riportati in relazione ed essere distinti dai livelli piezometrici. Inoltre, di tutti i pozzi/piezometri, al fine della ricostruzione della superficie piezometrica, deve essere indicata la quota dei boccapozzi. Tutte le informazioni raccolte, ivi compresa l'ubicazione dei piezometri installati, devono essere riportate nella "Carta idrogeologica".

La fase conoscitiva è integrata e completata dalla campagna di indagini geognostiche, da eseguirsi sia nella fase preliminare sia durante quella di rilievo in campagna. Il tipo di indagini programmate, la quantità, le metodologie adottate, oltre che la tipologia di strumentazione impiegata, devono essere riportati nella relazione; ad essa dovranno essere allegati i certificati e le rappresentazioni grafiche delle indagini eseguite e gli stralci delle indagini consultate, almeno per quelle parti di cui si è effettivamente tenuto conto. Tutte le fasi della campagna geognostica dovranno essere documentate da fotografie sia di tipo panoramico, che contestualizzano l'area dove si sono realizzate le indagini, che di dettaglio quali, ad esempio, delle cassette catalogatrici dei carotaggi. E' bene precisare che le indagini geognostiche a corredo dello Studio devono essere eseguite per lo specifico incarico ed essere opportunamente ubicate sulla "Carta delle indagini consultate ed eseguite".

Le indagini geognostiche da svolgere devono necessariamente comprendere indagini di tipo diretto indispensabili per la ricostruzione delle successioni stratigrafiche, per la determinazione dello spessore delle coperture e delle cavità, per individuare la presenza di più livelli di cavità, per il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi geotecniche di laboratorio, per eseguire prove in foro e per l'installazione dei sistemi di monitoraggio, oltre che per la taratura del modello geologico del sottosuolo derivante dalle indagini indirette. Il numero di indagini dirette da eseguirsi è funzione dell'estensione dell'area da caratterizzare e deve essere comunque sufficiente a consentire la ricostruzione tridimensionale del modello geologico del sottosuolo. Nel caso di rinvenimento di cavità, in litotipi con buone caratteristiche geotecniche o geomeccaniche, i sondaggi si dovranno spingere fino ad attestarsi per almeno 15 metri nel substrato non interessato da cavità. E' opportuno limitare al minimo l'uso del fluido di circolazione, al fine di individuare con accuratezza gli eventuali livelli di discontinuità o livelli idrici. Durante l'esecuzione dei sondaggi dovranno essere campionati i litotipi più rappresentativi per la parametrizzazione geotecnica dei materiali presenti. Oltre ai sondaggi, in presenza di cavità, dovranno essere previsti rilevamenti topografici e rilievi speleologici. Tali rilievi sono condizionati dalla effettiva possibilità di esplorazione in relazione alla presenza o meno di accessi alla rete caveale ed alle condizioni di sicurezza per i tecnici; in alternativa può essere consentito il ricorso all'indagine televisiva in foro.

Le indagini dirette possono essere integrate con indagini geognostiche di tipo indiretto, ovvero indagini sismiche, geoelettriche, gravimetriche e georadar. La scelta delle tecniche da utilizzare

deve essere effettuata e giustificata in funzione del reale modello geologico, idrogeologico ed urbanistico locale.

Nella programmazione della campagna di indagini dovranno essere previsti, se ritenuti utili ad una migliore definizione del modello geologico del sottosuolo e dell'evoluzione dei dissesti in atto e potenziali, sistemi di monitoraggio.

Un'adeguata rete di monitoraggio dovrà essere prevista nel caso in cui le caratteristiche dei litotipi interessati dalla presenza di cavità possano far ipotizzare un progressivo ampliamento nel tempo delle stesse. In tal caso, l'acquisizione dei dati dovrà essere programmata in funzione della reale velocità dei fenomeni.

Il piano di monitoraggio ed i relativi risultati devono essere trasmessi periodicamente all'Autorità di Bacino della Puglia.

Sulla base dei dati raccolti durante la fase conoscitiva e del modello geologico del sottosuolo ricostruito, dovrà essere effettuata l'analisi di stabilità dell'area. Le forze da considerare sono i carichi realmente esistenti, e, qualora l'area fosse classificata sismica, quelle di inerzia verticali e orizzontali generate dal sisma di progetto, così come richiesto dalla normativa vigente in materia. Le tracce delle sezioni lungo le quali sono effettuate le analisi di stabilità devono essere chiaramente indicate nella "Carta geolitologica e strutturale".

Si precisa che, nel caso in cui durante le indagini si rinvenga la presenza di cavità, si dovrà procedere ad una analisi di stabilità delle cavità che richiede necessariamente lo sviluppo delle seguenti fasi:

- individuazione del reale andamento plano-altimetrico della cavità;
- caratterizzazione geotecnica o geomeccanica del terreno o dell'ammasso roccioso.

L'analisi di stabilità, effettuata per individuare e definire il pericolo di sprofondamento legato al crollo di cavità e utile per stabilire la necessità o meno degli interventi di bonifica e/o consolidamento, deve contenere almeno i seguenti indicatori:

a) geometria ipogea

1. numero di cavità;
2. profondità e spessore della calotta;
3. dimensioni planimetriche caveali, cavità unica, rete caveale, ecc.;
4. rapporto fra altezza e larghezza dei pilastri;
5. rapporto fra profondità e larghezza della cavità;
6. tipologia (cava, cunicolo idraulico, catacomba, ecc.).

b) caratteristiche geologiche e geotecniche

1. geologia, litologia, stratigrafia;
2. idrogeologia;
3. caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e/o rocce: caratteristiche geotecniche dei terreni fra la calotta e la superficie topografica, caratteristiche geotecniche dei terreni contenenti cavità (pareti del cavo);
4. analisi dei sistemi di fratturazione eventualmente presenti.

c) elementi esterni

Alle succitate caratteristiche intrinseche del sistema terreno - cavità vanno aggiunti tutti gli elementi esterni che possono localmente peggiorare le condizioni di stabilità, quali:

1. presenza di strutture di sostegno in sotterraneo;
2. presenza di sovraccarichi - fondazioni dirette;
3. reti idriche e fognarie lesionate e con perdite;
4. vibrazioni da traffico, da attività antropiche e da sisma.

Le analisi condotte hanno il fine di valutare:

1. la stabilità delle calotte delle gallerie;
2. la stabilità dei pilastri interposti fra le gallerie.



Tali valutazioni devono essere condotte prima in relazione alle sole geometrie ipogee ed ai livelli tensionali geostatici, e, successivamente, introducendo tutti gli elementi esterni individuati (tensioni di fondazioni, presenza di liquami, tensioni dinamiche da traffico e sismiche).


In definitiva, devono essere riassunte tutte le caratteristiche geologiche salienti dell'area di intervento, oltre le risultanze delle indagini geognostiche consultate ed eseguite. Devono essere individuate le pericolosità geologiche e le proposte risolutive o di mitigazione. Inoltre, deve essere prodotta la "Carta della pericolosità geomorfologica conseguente alla presenza di cavità sotterranee" nella quale, oltre a rappresentare aree a medesimo grado di pericolosità, si riporterà l'ubicazione degli eventuali interventi di mitigazione.

Il geologo, nello studio di compatibilità, dovrà riassumere tutti i dati raccolti e, nelle conclusioni, evidenziare, a seconda dei casi:

- 1) l'assenza di cavità sotterranee;
- 2) la presenza di cavità sotterranee e il loro sviluppo plano-altimetrico;
- 3) la presenza di cavità sotterranee con assenza di indizi di instabilità e con possibilità di conservazione della cavità. In questa ipotesi dovrà essere predisposto idoneo programma di monitoraggio che testimoni lo stato di conservazione della cavità sotterranea nel tempo;
- 4) la presenza di cavità sotterranee con presenza di indizi di instabilità. In questa ipotesi dovranno essere indicati gli interventi di bonifica e/o consolidamento utili alla mitigazione della pericolosità geomorfologica conseguente alla presenza delle cavità sotterranee.

Testo approvato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 25 luglio 2006







Tipo A - Prospetto




Tipo B - Prospetto




Tipo C - Prospetto




Appoderamenti O.N.C. - tipo A
 Aree di Riforma Agraria - tipo B - C




Tipo A - Pianta del pianterreno




Tipo B - Piano Terra




Tipo C - Piano Terra



Tipo A - Pianta del piano superiore
 scala 1:200



Tipo B - Piano Primo



Tipo C - Piano Terra